

ORIGINALE**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE****N. 532 del 15/06/2017**

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 196 del 30/12/2015 e confermato con D.P.G.R.V. n. 164 del 30/12/2016, coadiuvato dai Direttori:

- dott. Giuseppe Cenci Direttore Amministrativo
- dr.ssa Denise Signorelli Direttore Sanitario
- dott. Raffaele Grottola Direttore dei Servizi Socio-Sanitari

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO

FONDI CONTRATTUALI PER IL PERSONALE DELL'AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA, AI SENSI DEGLI ARTT. 8, 9 E 10 DEL CCNL SOTTOSCRITTO PER DETTA AREA IN DATA 6/05/2010– DETERMINAZIONE PROVVISORIA PER L'ANNO 2017 – ex Azienda Ulss 20, ex Azienda Ulss 21 ed ex Azienda Ulss 22.

Note per la trasparenza: FONDI CONTRATTUALI PER IL PERSONALE DELL'AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA, AI SENSI DEGLI ARTT. 8, 9 E 10 DEL CCNL SOTTOSCRITTO AREA IN DATA 6/05/2010– DETERMINAZIONE PROVVISORIA PER L'ANNO 2017 ex Ulss 20, ex Ulss 2

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 532

DEL 15/06/2017

Il Direttore del 21 Servizio Risorse Umane

Premesso che, a seguito dell'entrata in vigore della L. n.19 del 25/10/2016, a far data dall'01/01/2017, l'Azienda Ulss n. 20 di Verona ha modificato la propria denominazione in "Azienda Ulss n. 9 Scaligera, incorporando le sopresse Aziende Ulss n.21 di Legnago e Ulss n.22 di Bussolengo;

Richiamati i CCCCNNLL del personale della dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa e per ultimo il CCNL del 06/05/2010, che detta specifica normativa in merito al biennio 2008/2009;

Dato atto che il CCNL sopracitato agli articoli nr. 8, 9 e 10, prevede la determinazione e la gestione dei fondi per i seguenti istituti contrattuali e precisamente:

- Art. 8 – Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa;
- Art. 9 – Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro;
- Art. 10 – Fondo per la retribuzione di risultato e la qualità della prestazione individuale;

Visto, l'art. 9, comma 2 bis, del decreto legge 31/5/2010, nr.78, convertito con modificazioni nella legge 30/07/2010 nr.122, che fa espresso divieto alle pubbliche amministrazioni di prevedere nel triennio 2011-2013 incrementi delle risorse relative al trattamento accessorio dei dipendenti in supero al corrispondente importo dell'anno 2010, prevedendone, altresì, l'automatica rimodulazione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio sempre con riferimento all'anno 2010;

Richiamato, altresì, l'art. 1 comma 456 della Legge nr.147 del 27/12/2013 (Legge stabilità 2014), che prevedeva l'estensione del divieto di incrementare le risorse relative al trattamento accessorio destinato ai dipendenti, rispetto al 2010, anche a tutto il 31/12/2014 disponendo, inoltre, che *"a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"*;

Avuto presente che, l'art.1, c. 236, della Legge 208/2015 (Legge stabilità 2016), stabilisce che *"a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente"*;

Il Proponente: Il Direttore 21 Servizio Risorse Umane F.TO Dr.ssa Antonella Vecchi

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 532**DEL 15/06/2017**

Richiamata la deliberazione n. 381 del 04/05/2017 che disponeva in merito alla quantificazione definitiva per l'anno 2016 dei fondi contrattuali per l'area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa;

Viste le risultanze della Relazione Tecnico-Finanziaria per la determinazione dei fondi contrattuali del personale dipendente dell'area della dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa, provvisori anno 2017, così come definita dal Servizio Gestione Risorse Umane;

Ritenuto pertanto di determinare in via provvisoria i Fondi contrattuali per l'anno 2017, secondo gli importi e per le motivazioni riportate nella Relazione Tecnico Finanziaria allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, e che verrà trasmessa ai rispettivi Collegi Sindacali delle ex Aziende, al fine di ottenere la prescritta certificazione;

Vista e richiamata la Legge 4 marzo 2009, n. 15; il D.lgs 27 ottobre 2009, n. 150; la Legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i.; la Legge 6 agosto 2008, n. 133; e la Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 19 luglio 2012, n. 25 per le disposizioni afferenti alla contrattazione decentrata;

Tutto ciò considerato;

Propone l'adozione del provvedimento sotto riportato.

Il Direttore Generale

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendale;

Acquisito agli atti il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale, per quanto di rispettiva competenza;

Il Proponente: Il Direttore 21 Servizio Risorse Umane F.TO Dr.ssa Antonella Vecchi

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 532

DEL 15/06/2017

DELIBERA

1. di prendere atto di tutto quanto esplicitato in premessa e che, si intende integralmente richiamato;

2. di quantificare in via provvisoria i Fondi contrattuali per l'anno 2017 per l'area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa nei sottoelencati importi che rappresentano il "limite" di spesa :

Fondi Aziendali	Ex Ulss 20	Ex Ulss 21	Ex Ulss 22
Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento economico e indennità di direzione di struttura complessa DIRIGENZA SANITARIA	552.319,56	239.007,51	306.398,92
Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento economico e indennità di direzione di struttura complessa DIRIGENZA DELLE PROFESSIONI SANITARIE	—	23.458,49	—
Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro DIRIGENZA SANITARIA	21.152,94	—	8.350,00
Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA	—	37.118,98	—
Fondo per la Retribuzione di risultato DIRIGENZA SANITARIA	583.823,50	250.635,84	188.262,00
Fondo per la Retribuzione di risultato DIRIGENZA DELLE PROFESSIONI SANITARIE	—	3.000,00	—
Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento economico e indennità di direzione di struttura complessa DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICO E AMMINISTRATIVA	554.305,12	311.273,84	248.366,56
Fondo per la Retribuzione di risultato DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICO E AMMINISTRATIVA	281.770,72	113.707,91	94.575,71
Fondo per la qualità della prestazione individuale DIRIGENZA SANITARIA	4.934,96	—	2.124,00
Fondo per la qualità della prestazione individuale DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA	—	3.360,03	—
Fondo per la qualità della prestazione individuale DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA	3.163,31	—	1.292,90

3. di dare atto che gli importi dei Fondi contrattuali di cui sopra sono indicati nella relazione tecnica e finanziaria che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di precisare che l'importo delle risorse di cui trattasi, oltre ai relativi oneri riflessi ed Irap sono stati inseriti negli appositi conti economici del Bilancio dell'anno;

5. di rinviare a successivo provvedimento la determinazione definitiva dei fondi

Il Proponente: Il Direttore 21 Servizio Risorse Umane F.TO Dr.ssa Antonella Vecchi



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 532

DEL 15/06/2017

contrattuali anno 2017, in considerazione anche di nuove e/o diverse disposizioni di legge nella materia di cui trattasi;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell'Azienda ai sensi di quanto previsto dall'art. 67 del decreto legge 25/06/2008 nr. 112, convertito con modificazione nella legge 06/08/2008, nr. 133;

7. di trasmettere copia della presente deliberazione alle rappresentanze aziendali delle OO.SS. dell'area di riferimento.

**Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo Il Direttore dei Servizi
Socio Sanitari**
F.TO dr.ssa Denise Signorelli F.TO dott. Giuseppe Cenci F.TO dott. Raffaele Grottola

IL DIRETTORE GENERALE
F.TO dott. Pietro Girardi



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 532

DEL 15/06/2017

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

- Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
- Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, n. 56.

Verona, 20/06/2017

il Direttore
Servizio Affari Generali
F.TO Dott. Gabriele Gatti

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:

Servizio Gestione Risorse Umane

TRASMESSA PER CONOSCENZA A:

Servizio Personale e Sviluppo Organizzativo

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA CONNESSA ALLA DETERMINAZIONE PROVVISORIA DEI FONDI AZIENDALI PER L'AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICO E AMMINISTRATIVA PER L'ANNO 2017 - ex Ulss n. 20 - VERONA

PREMESSA

Il sistema di finanziamento dei fondi aziendali come definito da:

- ❖ CCNL sottoscritto in data 08.06.2000 – parte normativa 1998/2001 e bienni economici 1998/1999 e 2000/2001;
- ❖ CCNL integrativo del 08.06.2000 sottoscritto in data 10.02.2004;
- ❖ CCNL sottoscritto il 03.11.2005 – parte normativa 2002/2005 e biennio economico 2002/2003;
- ❖ CCNL sottoscritto il 05.07.2006 – biennio economico 2004/2005;

è stato riconfermato anche per i bienni 2006/2007 e 2008/2009 con la sottoscrizione rispettivamente alle date del 17.10.2008 e 06.05.2010.

Tali fondi sono denominati:

- ❖ Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa;
- ❖ Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro (DIRIGENZA SANITARIA);
- ❖ Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale.

Ciò posto, il quadro completo delle voci di finanziamento degli istituti contrattuali deve essere desunto dalla lettura combinata dei contratti collettivi sopra indicati.

I dati per la determinazione dei valori dei fondi consolidati al 31.12.2007 sono stati determinati prendendo a riferimento i valori dei Fondi così come definiti dal CCNL 17.10.2008.

Il biennio 2008/2009 ha come riferimento il CCNL siglato il 06 maggio 2010. Composto da 12 articoli provvede a stabilire, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009, gli incrementi retributivi del trattamento economico tabellare delle posizioni iniziali e di sviluppo delle diverse categorie, oltre a regolare successivamente gli istituti economici connessi al riconoscimento degli incrementi suddetti.

Nel capo IV l'articolo 8, "Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di struttura complessa", l'articolo 9, "Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro", e l'articolo 10 "Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale" confermano, a decorrere dal 1° gennaio 2008, gli analoghi fondi di cui agli articoli 25, 26 e 27 del CCNL 17 ottobre 2008 nonché tutte le modalità di utilizzo. E' confermata la regola che, ove a consuntivo i fondi degli articoli 8 e 9 (fondo di posizione e fondo per il trattamento accessorio) non risultino momentaneamente del tutto utilizzati, le relative risorse sono temporaneamente spostate nel fondo dell'articolo 10 (fondo di risultato), ove peraltro non si storicizzano, dovendo essere riassegnate ai fondi di pertinenza dal gennaio dell'anno successivo.

Sono state effettuate le decurtazioni previste dall'art. 71 c. 1 della L. 133/2008.

- Per la rideterminazione definitiva dei fondi per l'anno 2017, si è tenuto conto inoltre di:
1. quanto previsto dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (riferimento anno 2014);
 2. quanto previsto dall'articolo 1, comma 236 della Legge 208/2015 (Legge Stabilità 2016) che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente. **Per effetto di tale disposizione quindi, l'anno 2015 rappresenta il limite di spesa che a partire dalla determinazione dei fondi aziendali a partire dall'anno 2016 non può essere superato.**

Al fine di un'esposizione più trasparente e uniforme degli atti si è presa a riferimento la circolare n. 25 del 19 luglio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che, tra le altre cose, ha predisposto lo schema standard di relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi. Pertanto lo schema di costituzione dei fondi aziendali segue pedissequamente quanto rappresentato nella circolare n. 25 sopra richiamata.

Per una lettura più chiara e sintetica vengono esposte le tabelle relative ai fondi contrattuali degli anni 2015, 2016 e 2017 (dati provvisori).

Vengono riepilogati di seguito, gli importi teorici dei fondi per gli anni 2015, 2016, considerati come sintesi della costituzione dei fondi sottoposti a certificazione (valori espressi in euro).

DIRIGENZA SANITARIA

DENOMINAZIONE FONDO	2015	2016	2017
Fondo Posizione	552.319,56	552.319,56	552.319,56
Fondo trattamento accessorio	21.152,94	21.152,94	21.152,94
Fondo Risultato + Fondo prestaz. Individ.	588.758,46	588.758,46	588.758,46
<u>AMMONTARE RISORSE</u>	<u>1.162.230,96</u>	<u>1.162.230,96</u>	<u>1.162.230,96</u>

DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICO E AMMINISTRATIVA

DENOMINAZIONE FONDO	2015	2016	2017
Fondo Posizione	554.305,12	554.305,12	554.305,12
Fondo Risultato + Fondo prestaz. Individ.	284.934,03	284.934,03	284.934,03
<u>AMMONTARE RISORSE</u>	<u>839.239,15</u>	<u>839.239,15</u>	<u>839.239,15</u>

Articolo - 8 Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa – DIRIGENZA SANITARIA

Il fondo è formato dalle risorse consolidate alla data del 31/12/2007 così come previsto dall'art. 8, comma 1 del CCNL siglato il 06 maggio 2010. E' altresì alimentato dalle modalità di incremento previste dall'articolo 8, comma 2, alla data del 1° gennaio 2009. Si tratta degli aumenti contrattualmente previsti per la retribuzione minima contrattuale unificata per i dirigenti del ruolo professionale, tecnico ed amministrativo che si aggiungono al fondo, chiaramente ricomprendendo i relativi ratei di tredicesima mensilità.

Il fondo consolidato al 31.12.2007 è pari ad euro 432.257,93 ed è un valore utile alla costituzione del fondo per l'anno 2008 e anni successivi.

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Risorse storiche consolidate

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 8 c. 1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	432.257,93	432.257,93	432.257,93

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL:

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 8 c. 2	CCNL 06.05.2010	incremento risorse - Dirigenza Sanitaria - art. 3	8.895,42	8.895,42	8.895,42

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 9 c. 4	CCNL 08.06.2000	Risorse RIA in godimento del personale cessato [Somma algebrica della RIA del personale ospedaliero cessato ed assunto. Rateo per l'anno di cessazione/assunzione e quota intera per gli anni successivi.]	39.753,57	41.749,63	41.749,63
Art. 50 c. 2 lett. d)	CCNL 08.06.2000	Assegni ad personam di cui agli artt. 38 c. 5 e 43 c. 2 e 3	36.333,34	36.333,34	36.333,34
Art. 50 c. 2 lett. c)	CCNL 08.06.2000	Quote trasferite da Fondo Condizioni di Lavoro (Accordo Aziendale 6.10.15 - Del. DG 651/2015)	44.662,00	44.662,00	44.662,00

**III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.
Nulla da esporre**

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, a per l'anno 2016, riducono l'ammontare del fondo e precisamente:

- a) Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- b) Decurtazione prevista dall'art. 71 c. 1 della Legge 6.08.2008 n. 133 – (Legge Brunetta);
- c) Decurtazione prevista dall'art. 1 c. 236 della Legge 208/2015 (Legge stabilità 2016). La decurtazione riferita alla suddetta normativa, viene effettuata utilizzando la tecnica della "semisomma", cioè sul confronto del personale in servizio al 31.12 e 1.01 di ogni anno, rispetto a quello calcolato per l'anno 2015.

Pertanto le somme effettivamente esposte sono state calcolate tenendo conto dei seguenti dati di riferimento:

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA':

- RIA - Anno 2010: €. 27.419,60 (anno di riferimento);
- RIA - Anno 2014: €. 37.001,90
- RIA - Anno 2015: €. 39.753,57 (anno di riferimento)
- RIA - Anno 2016: €. 41.749,63

assegni ad personam di cui agli artt. 38 c. 5 e 43 c. 2 e 3

- anno 2010: €. 36.333,34 (anno di riferimento)
- anno 2014: €. 36.333,34
- anno 2015: €. 36.333,34 (anno di riferimento)
- anno 2016: €. 36.333,34

DECURTAZIONI RIA

Anno 2015: €. 9.582,30 (€.37.001,90 - €. 27.419,60) che rappresenta la riduzione proveniente dall'anno 2014 che diventa decurtazione per l'anno 2015 e seguenti
Anno 2016: €. 1.996,06 (€. 41.749,63 – €. 39.753,57)

DECURTAZIONI ASSEGNI AD PERSONAM

Anno 2015: €. ZERO (€. 36.333,34 - €. 36.333,34) che rappresenta la riduzione proveniente dall'anno 2014 che diventa decurtazione per l'anno 2015 e seguenti
Anno 2016: : €. ZERO (€. 36.333,34 - €. 36.333,34).

Affinché si possa ottenere il fondo spendibile bisogna decurtare dal valore ottenuto fino a questo momento le economie di bilancio per effetto dell'applicazione dell'art. 71, comma 1 della legge 133/08. Per l'anno 2016 il valore è di euro 1.651,38 utilizzando alcune voci retributive, proprie del fondo in questione, contenute all'interno della stampa "BILS157".

Nella costituzione del fondo per l'anno 2016 sono state calcolate le decurtazioni previste dall'art. 71 c. 1 della L. 133/2008 mentre, per effetto delle integrazioni intervenute all'art. 9 c. 2 bis della L. 122/2010 (rif. Art. 1, c. 456 L. 147/2013), le riduzioni dell'anno 2014 sono state trasformate in decurtazioni per l'anno 2015. Nella fattispecie € 6.604,00 verranno decurtati anche per gli anni successivi.

Nessuna riduzione utile per la decurtazione di cui all'art. 1 c. 236 della L. 208/2015, per l'anno 2016, in quanto la semisomma del personale in servizio nell'anno 2016 è superiore a quella dell'anno 2015 preso a riferimento.

Per l'anno 2017 la valorizzazione puntuale della eventuale riduzione prevista dalla normativa sopra citata, sia per quanto riguarda la RIA, gli assegni ad personam sia per ciò che attiene la riduzione (eventuale) del personale in servizio, è possibile solamente a consuntivo.

Decurtazioni			2015**	2016**	2017**
Art. 71 c. 1	L. 133/2008	Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.	-707,75	-1.651,38	
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione somma art. 9 c.4 CCNL 06.05.2010 RIA] L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	-9.582,30	-9.582,30	-9.582,30
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione somma art. 50 c. 2 lett. d) ASSEGNI AD PERSONAM] L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	-----	-----	-----

Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio] L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	-6.604,00	-6.604,00	- 6.604,00
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile [Riduzione somma art. 10 c.1 CCNI, 10.04.2008 RIA]		-1.996,06	
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile [Riduzione ASSEGNO AD PERSONAM]		-----	
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile [Riduzione personale in servizio]		-----	

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	2015**	2016**	2017**
Totale	545.008,21	544.064,58	545.715,96

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo, nulla da esporre

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))	2015**	2016**	2017**
Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile	545.008,21	544.064,58	545.715,96

Il valore del fondo per gli anni 2015 e seguenti è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione

Articolo 9 – Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro - DIRIGENZA SANITARIA.

Le considerazioni iniziali fatte per il precedente fondo sono riprese anche nel caso del presente fondo, ribadendo il valore iniziale dato dal consolidato al 31.12.2007, pari ad €. 58.622,43, così come previsto dall'art. 9 c. 1.

Al valore del fondo fin qui calcolato vengono decurtate le somme relative all'applicazione dell'art. 71, comma 1 della legge 133/08. Queste somme sono vincolate e non più spendibili.

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Risorse storiche consolidate:

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 9 c. 1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	58.622,43	58.622,43	58.622,43

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 9 c. 1	CCNL 06.05.2010	incremento €. 117,91 per ogni dirigente in servizio al 31.12.2005	7.192,51	7.192,51	7.192,51

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:

Nulla da esporre

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Nulla da esporre

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, a per l'anno 2016, riducono l'ammontare del fondo e precisamente:

- a) Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- b) Decurtazione prevista dall'art. 71 c. 1 della Legge 6.08.2008 n. 133 – (Legge Brunetta);
- c) Decurtazione prevista dall'art. 1 c. 236 della Legge 208/2015 (Legge stabilità 2016). La decurtazione riferita alla suddetta normativa, viene effettuata utilizzando la tecnica della "semisomma", cioè sul confronto del personale in servizio al 31.12 e 1.01 di ogni anno, rispetto a quello calcolato per l'anno 2015.

Decurtazioni			2015**	2016**	2017**
Art. 50 c. 2 lett. e)	CCNL 08.06.2000	Quote trasferite AL Fondo Posizione (Accordo Aziendale 6.10.15 – Del. DG 651/2015)	-44.662,00	-44.662,00	-44.662,00
Art. 71 c. 1	L. 133/2008	Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa	-14,28	-25,33	---
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio] L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	-5.114,41	-5.114,41	-5.114,41
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile [Riduzione personale in servizio]	---	---	---

Affinché si possa ottenere il fondo spendibile bisogna decurtare dal valore ottenuto fino a questo momento le economie di bilancio per effetto dell'applicazione dell'art. 71, comma 1 della legge 133/08. Per l'anno 2016 il valore è di euro 14,28 utilizzando alcune voci retributive, proprie del fondo in questione, contenute all'interno della stampa "BILS157".

Nella costituzione del fondo per l'anno 2016 sono state calcolate le decurtazioni previste dall'art. 71 c. 1 della L. 133/2008 mentre, per effetto delle integrazioni intervenute all'art. 9 c. 2 bis della L. 122/2010 (rif. Art. 1, c. 456 L. 147/2013), le riduzioni dell'anno 2014 sono state trasformate in decurtazioni per l'anno 2015. Nella fattispecie € 5.114,41 verranno decurtati anche per gli anni successivi.

Nessuna riduzione utile per la decurtazione di cui all'art. 1 c. 236 della L. 208/2015, per l'anno 2016, in quanto la semisomma del personale in servizio nell'anno 2016 è superiore a quella dell'anno 2015 preso a riferimento.

Per l'anno 2017 le somme da porre eventualmente in riduzione, sia per quanto riguarda la diminuzione del personale rispetto al dato calcolato per l'anno 2015 sia per quanto riguarda la decurtazione prevista dall' art. 71 c. 1 della Legge 6.08.2008 n. 133 - (Legge Brunetta) potranno essere determinate solamente "a consuntivo" . Pertanto nella presente relazione i dati non vengono esposti.

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	2015**	2016**	2017**
Totale	16.013,20	16.024,25	16.038,53

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.
nulla da esporre

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))	2015**	2016**	2017**
Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile	16.013,20	16.024,25	16.038,53

Il valore del fondo per gli anni 2015 e seguenti è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione

Articolo 10 – Fondo per la retribuzione di risultato – DIRIGENZA SANITARIA

Le considerazioni iniziali fatte per il precedente fondo sono riprese anche nel caso del presente fondo, ribadendo il valore iniziale dato dal consolidato alla data del 31 dicembre 2007, pari ad €. 566.139,47, così come previsto dall'art. 10, comma 1. E' altresì alimentato dalle modalità di incremento previste dall'articolo 10, comma 2, di € 120,90 annui lordi per ogni dirigente in servizio al 31 dicembre 2007.

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.
Risorse storiche consolidate

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 10 c.1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	566.139,47	566.139,47	566.139,47

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL:

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 10 c. 1	CCNL 06.05.2010	incremento di €. 176,93 per ogni Dirigente in servizio al 31.12.2005	10.792,73	10.792,73	10.792,73
Art. 10 c. 2	CCNL 06.05.2010	da 1.1.2009 incremento di €. 120,90 per ogni Dirigente in servizio al 31.12.2007	6.891,30	6.891,30	6.891,30

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Nulla da esporre

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Nulla da esporre

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, a per l'anno 2016, riducono l'ammontare del fondo e precisamente:

- a) Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- b) Decurtazione prevista dall'art. 1 c. 236 della Legge 208/2015 (Legge stabilità 2016). La decurtazione riferita alla suddetta normativa, viene effettuata utilizzando la tecnica della "semisomma", cioè sul confronto del personale in servizio al 31.12 e 1.01 di ogni anno, rispetto a quello calcolato per l'anno 2015.

Decurtazioni			2015**	2016**	2016**
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio] L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	-41.454,61	-41.454,61	-41.454,61
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile [Riduzione personale in servizio]			

Per effetto delle integrazioni intervenute all'art. 9 c. 2 bis della L. 122/2010 (rif. Art. 1, c. 456 L. 147/2013), le riduzioni dell'anno 2014 sono state trasformate in decurtazioni per l'anno 2015. Nella fattispecie € 41.454,61 verranno decurtati anche per gli anni successivi.

Nessuna riduzione utile per la decurtazione di cui all'art. 1 c. 236 della L. 208/2015, per l'anno 2016, in quanto la semisomma del personale in servizio nell'anno 2016 è superiore a quella dell'anno 2015 preso a riferimento.

Per l'anno 2017 le somme da porre eventualmente in riduzione con riferimento alla diminuzione del personale rispetto al dato calcolato per l'anno 2015 potranno essere

determinate solamente “a consuntivo” . Pertanto nella presente relazione i dati non vengono esposti

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	2015**	2016**	2017**
Totale	542.368,89	542.368,89	542.368,89

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

Riferimento normativo	Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 52 c. 5 lett. a) CCNL 08.06.2000	Proventi determinati da disposizioni di legge che destinano incentivi al personale. TALI RISORSE SONO DEFINITE SOLAMENTE A CONSUNTIVO	2.010,00		

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))	2015**	2016**	2017**
Totale del fondo “netto” - Importo liquidabile	544.378,89	542.368,89	542.368,89

Il valore del fondo per gli anni 2015 e seguenti è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione

Articolo 10 – Fondo per la qualità della prestazione individuale – DIRIGENZA SANITARIA

Le considerazioni iniziali fatte per il precedente fondo sono riprese anche nel caso del presente fondo, ribadendo il valore iniziale dato dal consolidato alla data del 31 dicembre 2007, pari ad €. 4.934,96, così come previsto dall'art. 10, comma 1.

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Risorse storiche consolidate

Riferimento normativo	Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 10 c.1 CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	4.934,96	4.934,96	4.934,96

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL:
nulla da esporre

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Nulla da esporre

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Nulla da esporre

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, a per l'anno 2016, riducono l'ammontare del fondo e precisamente:

- a) Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- b) Decurtazione prevista dall'art. 1 c. 236 della Legge 208/2015 (Legge stabilità 2016). La decurtazione riferita alla suddetta normativa, viene effettuata utilizzando la tecnica della "semisomma", cioè sul confronto del personale in servizio al 31.12 e 1.01 di ogni anno, rispetto a quello calcolato per l'anno 2015.

Decurtazioni			2015**	2016**	2017**
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio] L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	-396,28	-396,28	- 396,28
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile [Riduzione personale in servizio]		-----	

Per effetto delle integrazioni intervenute all'art. 9 c. 2 bis della L. 122/2010 (rif. Art. 1, c. 456 L. 147/2013), le riduzioni dell'anno 2014 sono state trasformate in decurtazioni per l'anno 2015. Nella fattispecie € 396,28 verranno decurtati anche per gli anni successivi.

Nessuna riduzione utile per la decurtazione di cui all'art. 1 c. 236 della L. 208/2015, per l'anno 2016, in quanto la semisomma del personale in servizio nell'anno 2016 è superiore a quella dell'anno 2015 preso a riferimento.

Per l'anno 2017 le somme da porre eventualmente in riduzione con riferimento alla diminuzione del personale rispetto al dato calcolato per l'anno 2015 potranno essere determinate solamente "a consuntivo". Pertanto nella presente relazione i dati non vengono esposti

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	2015**	2016**	2017**
Totale	4.538,68	4.538,68	4.538,68

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo, nulla da esporre

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))	2015**	2016**	2017**
Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile	4.538,68	4.538,68	4.538,68

Il valore del fondo per gli anni 2015 e seguenti è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione

Articolo - 8 Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa – DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA.

Il fondo è formato dalle risorse consolidate alla data del 31/12/2007 così come previsto dall'art. 8, comma 1 del CCNL siglato il 06 maggio 2010. E' altresì alimentato dalle modalità di incremento previste dall'articolo 8, comma 2, alla data del 1° gennaio 2009. Si tratta degli aumenti contrattualmente previsti per la retribuzione minima contrattuale unificata per i dirigenti del ruolo professionale, tecnico ed amministrativo che si aggiungono al fondo, chiaramente ricomprendendo i relativi ratei di tredicesima mensilità.

Il fondo consolidato al 31.12.2007 è pari ad euro 505.648,51 ed è un valore utile alla costituzione del fondo per l'anno 2008 e anni successivi.

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità. Risorse storiche consolidate

Riferimento normativo	Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 8 c. 1 CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	505.648,51	505.648,51	505.648,51

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL:

Riferimento normativo	Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 8 c. 2 CCNL 06.05.2010	incremento risorse - Dirigenza Tecnica e Professionale - art. 5	6.803,55	6.803,55	6.803,55

Art. 8 c. 2	CCNL 06.05.2010	incremento risorse - Dirigenza Amministrativa - art. 6	11.702,98	11.702,98	11.702,98
-------------	-----------------	--	-----------	-----------	-----------

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 9 c. 4	CCNL 08.06.2000	Risorse RIA in godimento del personale cessato [Somma algebrica della RIA del personale ospedaliero cessato ed assunto. Rateo per l'anno di cessazione/assunzione e quota intera per gli anni successivi.]	34.879,54	36.388,26	36.388,26
Art. 50 c. 2 lett. d)	CCNL 08.06.2000	Assegni ad personam di cui agli artt. 38 c. 5 e 43 c. 2 e 3	5.028,93	5.028,93	5.028,93

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Nulla da esporre

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, a per l'anno 2016, riducono l'ammontare del fondo e precisamente:

- Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- Decurtazione prevista dall'art. 71 c. 1 della Legge 6.08.2008 n. 133 – (Legge Brunetta);
- Decurtazione prevista dall'art. 1 c. 236 della Legge 208/2015 (Legge stabilità 2016). La decurtazione riferita alla suddetta normativa, viene effettuata utilizzando la tecnica della "semisomma", cioè sul confronto del personale in servizio al 31.12 e 1.01 di ogni anno, rispetto a quello calcolato per l'anno 2015.

Pertanto le somme effettivamente esposte sono state calcolate tenendo conto dei seguenti dati di riferimento:

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA':

- RIA - Anno 2010: €. 24.960,02 (anno di riferimento);
- RIA - Anno 2014: €. 34.718,41
- RIA - Anno 2015: €. 34.879,54 (anno di riferimento)
- RIA - Anno 2016: €. 36.388,26

assegni ad personam di cui agli artt. 38 c. 5 e 43 c. 2 e 3

- anno 2010: €. 5.028,93 (anno di riferimento)
- anno 2014: €. 5.028,93
- anno 2015: €. 5.028,93 (anno di riferimento)
- anno 2016: €. 5.028,93

DECURTAZIONI RIA

Anno 2015: € 9.758,39 (€ 34.718,41 - € 24.960,02) che rappresenta la riduzione proveniente dall'anno 2014 che diventa decurtazione per l'anno 2015 e seguenti

Anno 2016: € 1.508,72 (€ 36.388,26 - € 34.879,54)

DECURTAZIONI ASSEGNI AD PERSONAM

Anno 2015: € ZERO (€ 5.028,93 - € 5.028,93) che rappresenta la riduzione proveniente dall'anno 2014 che diventa decurtazione per l'anno 2015 e seguenti

Anno 2016: : € ZERO (€ 5.028,93 - € 5.028,93).

Affinché si possa ottenere il fondo spendibile bisogna decurtare dal valore ottenuto fino a questo momento le economie di bilancio per effetto dell'applicazione dell'art. 71, comma 1 della legge 133/08. Per l'anno 2016 il valore è di euro 990,80 utilizzando alcune voci retributive, proprie del fondo in questione, contenute all'interno della stampa "BILS157".

Nella costituzione del fondo per l'anno 2016 sono state calcolate le decurtazioni previste dall'art. 71 c. 1 della L. 133/2008 mentre, per effetto delle integrazioni intervenute all'art. 9 c. 2 bis della L. 122/2010 (rif. Art. 1, c. 456 L. 147/2013), le riduzioni dell'anno 2014 sono state trasformate in decurtazioni per l'anno 2015. Nella fattispecie € 8.724,04 verranno decurtati anche per gli anni successivi.

Per l'anno 2016 è stata calcolata una riduzione pari ad € 14.212,95, in quanto, la semisomma del personale in servizio per l'anno 2016 è inferiore a quella dell'anno 2015 preso a riferimento (2,56%).

Per l'anno 2017 la valorizzazione puntuale della eventuale riduzione prevista dalla normativa sopra citata, sia per quanto riguarda la RIA, gli assegni ad personam sia per ciò che attiene la riduzione (eventuale) del personale in servizio, è possibile solamente a consuntivo.

Decurtazioni			2015**	2016**	2017**
Art 71 c. 1	L. 133/2008	Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.	-990,80	- 1.341,88	-990,80
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione somma art. 9 c.4 CCNL 06.05.2010 RIA] L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un	- 9.758,39	- 9.758,39	- 9.758,39

		importo pari alle riduzioni operate in precedenza			
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione somma art. 50 c. 2 lett. d) ASSEGNI AD PERSONAM] L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	-----	-----	-----
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio] L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	- 8.724,04	- 8.724,04	- 8.724,04
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile [Riduzione somma art. 10 c.1 CCNL 10.04.2008 RIA]	-1.508,72		-1.508,72
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile [Riduzione ASSEGNO AD PERSONAM]	-----		-----
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile [Riduzione personale in servizio]	-14.212,95		

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	2015**	2016**	2017**
Totale	544.239,20	530.377,33	545.581,08

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo. nulla da esporre

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))	2015**	2016**	2017**
Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile	544.239,20	530.377,33	545.581,08

Il valore del fondo per gli anni 2015 e seguenti è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione

Articolo 10 – Fondo per la retribuzione di risultato – DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA.

Le considerazioni iniziali fatte per il precedente fondo sono riprese anche nel caso del presente fondo, ribadendo il valore iniziale dato dal consolidato alla data del 31 dicembre 2007, pari ad €. 274.445,87, così come previsto dall'art. 10, comma 1. E' altresì alimentato dalle modalità di incremento previste dall'articolo 10, comma 2, di € 120,90 annui lordi per ogni dirigente in servizio al 31 dicembre 2007.

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità. Risorse storiche consolidate

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 10 c.1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	274.445,87	274.445,87	274.445,87

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL:

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 10 c. 1	CCNL 06.05.2010	incremento di €. 176,93 per ogni Dirigente in servizio al 31.12.2005	4.423,25	4.423,25	4.423,25
Art. 10 c. 2	CCNL 06.05.2010	da 1.1.2009 incremento di €. 120,90 per ogni Dirigente in servizio al 31.12.2007	2.901,60	2.901,60	2.901,60

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Nulla da esporre

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Nulla da esporre

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, per l'anno 2016, riducono l'ammontare del fondo e precisamente:

- a) Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- b) Decurtazione prevista dall'art. 1 c. 236 della Legge 208/2015 (Legge stabilità 2016). La decurtazione riferita alla suddetta normativa, viene effettuata utilizzando la tecnica della "semisomma", cioè sul confronto del personale in servizio al 31.12 e 1.01 di ogni anno, rispetto a quello calcolato per l'anno 2015.

Per effetto delle integrazioni intervenute all'art. 9 c. 2 bis della L. 122/2010 (rif. Art. 1, c. 456 L. 147/2013), le riduzioni dell'anno 2014 sono state trasformate in decurtazioni per l'anno 2015. Nella fattispecie € 22.055,62 verranno decurtati anche per gli anni successivi.

Per l'anno 2016 è stata calcolata una riduzione pari ad €. 7.224,89, in quanto, la semisomma del personale in servizio per l'anno 2016 è inferiore a quella dell'anno 2015 preso a riferimento (2,56%).

Per l'anno 2017 le somme da porre eventualmente in riduzione con riferimento alla diminuzione del personale rispetto al dato calcolato per l'anno 2015 potranno essere determinate solamente "a consuntivo". Pertanto nella presente relazione i dati non vengono esposti

Decurtazioni		2015**	2016**	2016**
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	- 22.055,62	-22.055,62	- 22.055,62
Art. 1 c. 236	L. 208/2015		-7.224,89	

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	2015**	2016**	2017**
Totale	259.715,10	252.490,21	259.715,10

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017
Art. 52 c. 5 lett. a)	CCNL 08.06.2000	Proventi determinati da disposizioni di legge che destinano incentivi al personale. TALI RISORSE SONO DETERMINATE SOLAMENTE A CONSUNTIVO	----	4.930,00	-----
Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))			2015**	2016**	2017**
Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile			259.715,10	257.420,21	259.715,10

Il valore del fondo per gli anni 2015 e seguenti è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione

Articolo 10 – Fondo per la qualità della prestazione individuale – DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA.

Le considerazioni iniziali fatte per il precedente fondo sono riprese anche nel caso del presente fondo, ribadendo il valore iniziale dato dal consolidato alla data del 31 dicembre 2007, pari ad €. 3.163,31, così come previsto dall'art. 10, comma 1.

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità. Risorse storiche consolidate

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 10 c.1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	3.163,31	3.163,31	3.163,31

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL:
nulla da esporre

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Nulla da esporre

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Nulla da esporre

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, per l'anno 2016, riducono l'ammontare del fondo e precisamente:

- a) Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- b) Decurtazione prevista dall'art. 1 c. 236 della Legge 208/2015 (Legge stabilità 2016). La decurtazione riferita alla suddetta normativa, viene effettuata utilizzando la tecnica della "semisomma", cioè sul confronto del personale in servizio al 31.12 e 1.01 di ogni anno, rispetto a quello calcolato per l'anno 2015.

Per effetto delle integrazioni intervenute all'art. 9 c. 2 bis della L. 122/2010 (rif. Art. 1, c. 456 L. 147/2013), le riduzioni dell'anno 2014 sono state trasformate in decurtazioni per l'anno 2015. Nella fattispecie € 269,17 verranno decurtati anche per gli anni successivi.

Per l'anno 2016 è stata calcolata una riduzione pari ad €. 81,11, in quanto, la semisomma del personale in servizio per l'anno 2016 è inferiore a quella dell'anno 2015 preso a riferimento (2,56%).

Per l'anno 2017 le somme da porre eventualmente in riduzione con riferimento alla diminuzione del personale rispetto al dato calcolato per l'anno 2015 potranno essere determinate solamente "a consuntivo". Pertanto nella presente relazione i dati non vengono esposti.

Decurtazioni			2015**	2016**	2017**
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio] L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	-269,17	- 269,17	-269,17
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile [Riduzione personale in servizio]		-81,11	

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

- a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	2015**	2016**	2017**
Totale	2.894,14	2.813,03	2.894,14

**III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.
nulla da esporre**

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))	2015**	2016**	2017**
Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile	2.894,14	2.813,03	2.894,14

Il valore del fondo per gli anni 2015 e seguenti è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA CONNESSA ALLA DETERMINAZIONE PROVVISORIA DEI FONDI AZIENDALI PER L'AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA PER L'ANNO 2017 – ex Ulss 21 Legnago.

PREMESSA

Il sistema di finanziamento dei fondi aziendali come definito da:

- ❖ CCNL sottoscritto in data 08.06.2000 – parte normativa 1998/2001 e bienni economici 1998/1999 e 2000/2001;
- ❖ CCNL integrativo del 08.06.2000 sottoscritto in data 10.02.2004;
- ❖ CCNL sottoscritto il 03.11.2005 – parte normativa 2002/2005 e biennio economico 2002/2003;
- ❖ CCNL sottoscritto il 05.07.2006 – biennio economico 2004/2005;

è stato riconfermato anche per i bienni 2006/2007 e 2008/2009 con la sottoscrizione rispettivamente alle date del 17.10.2008 e 06.05.2010.

Tali fondi sono denominati:

- ❖ Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa;
- ❖ Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro;
- ❖ Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale.

Ciò posto, il quadro completo delle voci di finanziamento degli istituti contrattuali deve essere desunto dalla lettura combinata dei contratti collettivi sopra indicati.

I dati per la determinazione dei valori dei fondi consolidati al 31.12.2007 sono stati determinati prendendo a riferimento i valori dei Fondi così come definiti dal CCNL 17.10.2008.

Il biennio 2008/2009 ha come riferimento il CCNL siglato il 06 maggio 2010. Composto da 12 articoli provvede a stabilire, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009, gli incrementi retributivi del trattamento economico tabellare delle posizioni iniziali e di sviluppo delle diverse categorie, oltre a regolare successivamente gli istituti economici connessi al riconoscimento degli incrementi suddetti.

Nel capo IV l'articolo 8, "Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di struttura complessa", l'articolo 9, "Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro", e l'articolo 10 "Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale" confermano, a decorrere dal 1° gennaio 2008, gli analoghi fondi di cui agli articoli 25, 26 e 27 del CCNL 17 ottobre 2008 nonché tutte le modalità di utilizzo. E' confermata la regola che, ove a consuntivo i fondi degli articoli 8 e 9

(fondo di posizione e fondo per il trattamento accessorio) non risultino momentaneamente del tutto utilizzati, le relative risorse sono temporaneamente spostate nel fondo dell'articolo 10 (fondo di risultato), ove peraltro non si storicizzano, dovendo essere riassegnate ai fondi di pertinenza dal gennaio dell'anno successivo.

Per la rideterminazione definitiva dei fondi per l'anno 2016, si è tenuto conto inoltre di:

1. quanto previsto dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (riferimento anno 2014);
2. quanto previsto dall'articolo 1, comma 236 della Legge 208/2015 (Legge Stabilità 2016) che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente. **Per effetto di tale disposizione quindi, l'anno 2015 rappresenta il limite di spesa che a partire dalla determinazione dei fondi aziendali dell'anno 2016 non può essere superato.**

La valorizzazione puntuale della eventuale riduzione prevista dalla normativa sopra citata è possibile solamente a consuntivo.

Al fine di un'esposizione più trasparente e uniforme degli atti si è presa a riferimento la circolare n. 25 del 19 luglio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che, tra le altre cose, ha predisposto lo schema standard di relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi. Pertanto lo schema di costituzione dei fondi aziendali segue pedissequamente quanto rappresentato nella circolare n. 25 sopra richiamata.

Evidenziato che:

- in data 19/06/2014 è stato presentato alle rappresentanze sindacali dell'area SPTA, nell'ambito della quantificazione delle risorse decentrate con specifico riferimento al fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di struttura complessa della dirigenza sanitaria, la ridefinizione dello stesso, giuste disposizioni regionali, per un importo di € 23.458,49 (minimo contrattuale dovuto) per la costituzione dell'analogo fondo per la dirigenza delle professioni sanitarie;
- in data 18/03/2015 è stato presentato alle rappresentanze sindacali dell'area SPTA, nell'ambito della quantificazione delle risorse decentrate con specifico riferimento al fondo per la retribuzione di risultato della dirigenza sanitaria la ridefinizione dello stesso, giuste disposizioni regionali, per un importo di € 3.000,00 per la costituzione dell'analogo fondo per la dirigenza delle professioni sanitarie.

Pertanto con determina nr. 197 del 20/04/2015 sono stati costituiti i fondi contrattuali per l'anno 2015 per la dirigenza delle professioni sanitarie.

Per una lettura più chiara e sintetica vengono espone le tabelle relative i fondi contrattuali degli anni 2015, 2016 e 2017.

Vengono riepilogati di seguito, gli importi teorici dei fondi per gli anni 2015, 2016, 2017 considerati come sintesi della costituzione dei fondi sottoposti a certificazione (valori espressi in euro):

Area	Denominazione fondo	2015	2016	2017**
Dirigenza Sanitaria	Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa	239.007,51 (*)	239.007,51	239.007,51
	Fondo per la retribuzione di risultato	250.635,84 (*)	250.635,84	250.635,84
Dirigenze Professioni Sanitarie	Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa	23.458,59	23.458,59	23.458,59
	Fondo per la retribuzione di risultato	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa	Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa	311.273,84	311.273,84	311.273,84
	Fondo per la retribuzione di risultato	113.707,91	113.707,91	113.707,91
Dirigenza S.P.T.A.	Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro	37.118,98	37.118,98	37.118,98
	Fondo per la qualità della prestazione individuale	3.360,03	3.360,03	3.360,03

**valori provvisori

Articolo - 8 Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa – DIRIGENZA SANITARIA

Il fondo è formato dalle risorse consolidate alla data del 31/12/2007 così come previsto dall'art. 8, comma 1 del CCNL siglato il 06 maggio 2010. E' altresì alimentato dalle modalità di incremento previste dall'articolo 8, comma 2, alla data del 1° gennaio 2009. Si tratta degli aumenti contrattualmente previsti per la retribuzione minima contrattuale unificata per i dirigenti del ruolo professionale, tecnico ed amministrativo che si aggiungono al fondo, chiaramente ricomprendendo i relativi ratei di tredicesima mensilità.

Il fondo consolidato al 31.12.2007 è pari ad euro 254.633,32 ed è un valore utile alla costituzione del fondo per l'anno 2008 e anni successivi.

Proseguendo con il dettaglio in merito alla costituzione del fondo di cui all'art. 8, comma 3 si è tenuto conto della differenza per R.I.A. del personale assunto/cessato, a far data dal 2009 che per l'anno 2010 è pari a euro 2.900,56 (differenza Ria del personale cessato/assunto nel corso dell'anno 2009).

Dall'anno 2011 all'anno 2017, per ogni anno di competenza, sono state quantificate le differenze Ria del personale cessato/assunto, pari a € 0,00, e pertanto non è considerato alcun incremento del fondo. Per l'anno 2016 le differenze R.I.A del personale assunto cessato nel corso dell'anno 2015, messe a disposizione, ammontano a euro 1.739,40, per l'anno 2016 le differenze R.I.A del personale assunto cessato nel corso dell'anno 2016, ammontano a euro 432,12.

Dall' anno 2015 la consistenza del suddetto fondo è stata ridefinita, giuste disposizioni regionali, nella misura di euro 239.069,46 a seguito della costituzione del nuovo fondo per la dirigenza delle Professioni sanitarie.

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità. Risorse storiche consolidate

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 8 c. 1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	254.633,32	254.633,32	254.633,32
		Trasferimento quota del fondo per la costituzione dell' analogo fondo per la dirigenza delle professioni sanitarie	-23.458,49	-23.458,49	-23.458,49

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL:

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 8 c. 2	CCNL 06.05.2010	incremento risorse - Dirigenza Sanitaria - art. 3	4.932,12	4932,12	4932,12

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 9 c. 4	CCNL 08.06.2000	Risorse RIA in godimento del personale cessato [Somma algebrica della RIA del personale ospedaliero cessato ed assunto. Rateo per l'anno di cessazione/assunzione e quota intera per gli anni successivi.]	2.900,56	4.639,96	5.072,08
Art. 50 c. 2 lett. d)	CCNL 08.06.2000	Assegni ad personam di cui agli artt. 38 c. 5 e 43 c. 2 e 3	-	-	-

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili. Nulla da esporre

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, per l'anno 2017, riducono l'ammontare del fondo e precisamente:

- Decurtazione prevista dall'art. 71 c. 1 della Legge 6.08.2008 n. 133 – (Legge Brunetta);
- Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);

- c) Decurtazione prevista dall'art. 1 c. 236 della Legge 208/2015 (Legge stabilità 2016). La decurtazione riferita alla suddetta normativa, viene effettuata utilizzando la tecnica della "semisomma", cioè sul confronto del personale in servizio al 31.12 e 1.01 di ogni anno, rispetto a quello calcolato per l'anno 2015.

Pertanto le somme effettivamente esposte sono state calcolate tenendo conto dei seguenti dati di riferimento:

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA':

- RIA - Anno 2010: €. 2.900,56 (anno di riferimento);
- RIA - Anno 2014: €. 0
- RIA - Anno 2015: €. 0 (anno di riferimento)
- RIA - Anno 2016: €. 1.739,40
- RIA - Anno 2017: €. 432,12

DECURTAZIONI RIA

Anno 2015: €. 0 che rappresenta la riduzione proveniente dall'anno 2014 che diventa decurtazione per l'anno 2015 e seguenti

Anno 2016: €. 1.739,40

Anno 2017: €. 2.171,52

Al valore del fondo fin qui calcolato verranno decurtate le somme relative all' applicazione dell' art. 71, comma 1 della legge 133/08 che saranno determinate solamente a consuntivo.

Nessuna riduzione utile per la decurtazione di cui all'art. 9 c. 2 bis della L. 122/2010 e s.m.i., per l'anno 2015 e proveniente dal 2014, in quanto non si è verificata alcuna riduzione di personale in servizio.

La valorizzazione puntuale della eventuale riduzione prevista dalla normativa sopra citata, per ciò che attiene la riduzione (eventuale) del personale in servizio, è possibile solamente a consuntivo.

Decurtazioni		2015**	2016**	2017**
Art. 71 c. 1	L. 133/2008	- 128,00	- 709,87	
Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.				

Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione somma art. 9 c.4 CCNL 06.05.2010 RIA] L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza			
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio] L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza			
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile [Riduzione somma art. 10 c.1 CCNL 10.04.2008 RIA]		- 1.739,40	- 2.171,52
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile [Riduzione personale in servizio]	-----		-----

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	2015**	2016**	2017**
Totale	238.879,51	238.297,64	239.007,51

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo. nulla da esporre

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))	2015**	2016**	2017**
Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile	238.879,51	238.297,64	239.007,51

Il valore del fondo per gli anni 2015 e seguenti è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione

Articolo 10 – Fondo per la retribuzione di risultato – DIRIGENZA SANITARIA

Le considerazioni iniziali fatte per il precedente fondo sono riprese anche nel caso del presente fondo, ribadendo il valore iniziale dato dal consolidato alla data del 31 dicembre 2007, pari ad €. 253.635,84, così come previsto dall'art. 10, comma 1. E' altresì alimentato dalle modalità di incremento previste dall'articolo 10, comma 2, di € 120,90 annui lordi per ogni dirigente in servizio al 31 dicembre 2007.

Dall' anno 2015 la consistenza del suddetto fondo è stata ridefinita, giuste disposizioni regionali, nella misura di euro 250.635,84 a seguito della costituzione del nuovo fondo per la dirigenza delle professioni sanitarie.

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Risorse storiche consolidate

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 10 c.1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	250.855,14	250.855,14	250.855,14
		Trasferimento quota del fondo per la costituzione dell' analogo fondo per la dirigenza delle professioni sanitarie	-3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL:

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 10 c. 2	CCNL 06.05.2010	da l. l. 2009 incremento di €. 120,90 per ogni Dirigente in servizio al 31.12.2007	2.780,70	2.780,70	2.780,70

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Nulla da esporre

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Nulla da esporre

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, per l'anno 2017 riducono l'ammontare del fondo e precisamente:

- Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- Decurtazione prevista dall'art. 1 c. 236 della Legge 208/2015 (Legge stabilità 2016). La decurtazione riferita alla suddetta normativa, viene effettuata utilizzando la tecnica della "semisomma", cioè sul confronto del personale in servizio al 31.12 e 1.01 di ogni anno, rispetto a quello calcolato per l'anno 2015.

Per effetto delle integrazioni intervenute all'art. 9 c. 2 bis della L. 122/2010 (rif. Art. 1, c. 456 L. 147/2013), le riduzioni dell'anno 2014 sono state trasformate in decurtazioni per l'anno 2015. Nella fattispecie € 0 verranno decurtati anche per gli anni successivi in quanto non si è verificata alcuna riduzione di personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

La valorizzazione puntuale della eventuale riduzione di personale in servizio nell' anno 2017 è possibile solo a consuntivo.

Decurtazioni			2015**	2016**	2017**
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio] L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	---	---	---
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile [Riduzione personale in servizio]	---	---	---

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	2015**	2016**	2017**
Totale	250.635,84	250.635,84	250.635,84

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.
Nulla da esporre

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))	2015**	2016**	2017**
Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile	250.635,84	250.635,84	250.635,84

Il valore del fondo per gli anni 2015 e seguenti è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione

Articolo - 8 Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa – DIRIGENZA DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Il fondo per la dirigenza delle professioni sanitarie è stato costituito nell'anno 2015 a seguito dell'istituzione della figura del dirigente delle professioni sanitarie e la contestuale soppressione di un posto di dirigente biologo. Quest'ultima sancita con delibera del Direttore Generale nr. 312 del 23/6/2014.

In data 19/06/2014 è stato presentato alle rappresentanze sindacali dell'area SPTA, nell'ambito della quantificazione delle risorse decentrate con specifico riferimento al fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di struttura complessa della dirigenza sanitaria, la ridefinizione dello stesso, giuste disposizioni regionali, per un importo di € 23.458,49 (minimo contrattuale dovuto) per la costituzione dell'analogo fondo per la dirigenza delle professioni sanitarie.

Con determina nr. 197 del 20/04/2015 si è preso atto della costituzione del fondo destinato alla dirigenza delle professioni sanitarie, ai sensi dell'art. 8 del CCNL 06/05/2010.

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Risorse storiche consolidate

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 8 c. 1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	23.458,49	23.458,49	23.458,49

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL:

Nulla da esporre

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:

Nulla da esporre

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Nulla da esporre

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, per l'anno 2017 riducono l'ammontare del fondo e precisamente:

- a) Decurtazione prevista dall'art. 71 c. 1 della Legge 6.08.2008 n. 133 – (Legge Brunetta);
- b) Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);

- c) Decurtazione prevista dall'art. 1 c. 236 della Legge 208/2015 (Legge stabilità 2016). La decurtazione riferita alla suddetta normativa, viene effettuata utilizzando la tecnica della "semisomma", cioè sul confronto del personale in servizio al 31.12 e 1.01 di ogni anno, rispetto a quello calcolato per l'anno 2015.

Al valore del fondo fin qui calcolato verranno decurtate le somme relative all' applicazione dell' art. 71, comma 1 della legge 133/08 che saranno determinate solamente a consuntivo.

La valorizzazione puntuale della eventuale riduzione prevista dalla normativa sopra citata, per ciò che attiene la riduzione (eventuale) del personale in servizio, è possibile solamente a consuntivo.

Decurtazioni			2015**	2016**	2017**
Art. 71 c. 1	L. 133/2008	Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.			
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione somma art. 9 c.4 CCNL 06.05.2010 RIA] L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza			
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio] L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza			
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile [Riduzione somma art. 10 c.1 CCNL 10.04.2008 RIA]			

Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile [Riduzione personale in servizio]			
---------------	-------------	---	--	--	--

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	2015**	2016**	2017**
Totale	23.458,49	23.458,49	23.458,49

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo, nulla da esporre

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))	2015**	2016**	2017**
Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile	23.458,49	23.458,49	23.458,49

Il valore del fondo per gli anni 2015 e seguenti è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione

Articolo 10 – Fondo per la retribuzione di risultato – DIRIGENZA DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Il fondo per la dirigenza delle professioni sanitarie è stato costituito nell'anno 2015 a seguito dell'istituzione della figura del dirigente delle professioni sanitarie e la contestuale soppressione di un posto di dirigente biologo. Quest'ultima sancita con delibera del Direttore Generale nr. 312 del 23/6/2014.

In data 18/03/2015 è stato presentato alle rappresentanze sindacali dell'area SPTA, nell'ambito della quantificazione delle risorse decentrate con specifico riferimento al fondo per la retribuzione di risultato della dirigenza sanitaria, la ridefinizione dello stesso, giuste disposizioni regionali, per un importo di € 3.000,00 per la costituzione dell'analogo fondo per la dirigenza delle professioni sanitarie.

Con determina nr. 197 del 20/04/2015 si è preso atto della costituzione del fondo destinato alla dirigenza delle professioni sanitarie, ai sensi dell'art. 8 del CCNL 06/05/2010.

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.
Risorse storiche consolidate

Riferimento normativo	Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**	
Art. 10 c.1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL:

Nulla da esporre

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Nulla da esporre

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Nulla da esporre

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, per l'anno 2017, riducono l'ammontare del fondo e precisamente:

- a) Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- b) Decurtazione prevista dall'art. 1 c. 236 della Legge 208/2015 (Legge stabilità 2016). La decurtazione riferita alla suddetta normativa, viene effettuata utilizzando la tecnica della "semisomma", cioè sul confronto del personale in servizio al 31.12 e 1.01 di ogni anno, rispetto a quello calcolato per l'anno 2015.

La valorizzazione puntuale della eventuale riduzione prevista dalla normativa sopra citata, per ciò che attiene la riduzione (eventuale) del personale in servizio, è possibile solamente a consuntivo.

Decurtazioni		2015**	2016**	2017**
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	---	-----	---
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	-----	-----	-----

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	2015**	2016**	2017**
Totale	3.000,00	3.000,00	3.000,00

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.
Nulla da esporre

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))	2015**	2016**	2017**
Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Il valore del fondo per gli anni 2015 e seguenti è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione

Articolo - 8 Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa – DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA.

Il fondo è formato dalle risorse consolidate alla data del 31/12/2007 così come previsto dall'art. 8, comma 1 del CCNL siglato il 06 maggio 2010. E' altresì alimentato dalle modalità di incremento previste dall'articolo 8, comma 2, alla data del 1° gennaio 2009. Si tratta degli aumenti contrattualmente previsti per la retribuzione minima contrattuale unificata per i dirigenti del ruolo professionale, tecnico ed amministrativo che si aggiungono al fondo, chiaramente ricomprendendo i relativi ratei di tredicesima mensilità.

Il fondo consolidato al 31.12.2007 è pari ad euro 303.150,29 ed è un valore utile alla costituzione del fondo per l'anno 2008 e anni successivi.

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.
Risorse storiche consolidate

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 8 c. 1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	303.150,29	3.000,00	303.150,29

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL:

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 8 c. 2	CCNL 06.05.2010	incremento risorse - Dirigenza Tecnica Professionale e Amministrativa - art. 5 e art.6 a decorrere dalle scadenze indicate nei medesimi artt.	4.083,54	4.083,54	4.083,54

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 9 c. 4	CCNL 08.06.2000	Risorse RIA in godimento del personale cessato [Somma algebrica della RIA del personale ospedaliero cessato ed assunto.	6.231,81	6.231,81	6.231,81

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.
Nulla da esporre

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, per l'anno 2017, riducono l'ammontare del fondo e precisamente:

- a) Decurtazione prevista dall'art. 71 c. 1 della Legge 6.08.2008 n. 133 – (Legge Brunetta);
- b) Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- c) Decurtazione prevista dall'art. 1 c. 236 della Legge 208/2015 (Legge stabilità 2016). La decurtazione riferita alla suddetta normativa, viene effettuata utilizzando la tecnica della "semisomma", cioè sul confronto del personale in servizio al 31.12 e 1.01 di ogni anno, rispetto a quello calcolato per l'anno 2015.

Pertanto le somme effettivamente esposte sono state calcolate tenendo conto dei seguenti dati di riferimento:

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA':

- RIA - Anno 2010: €. 4.040,01 (anno di riferimento);
- RIA - Anno 2014: €. 6.231,81
- RIA - Anno 2015: €. 6.231,81 (anno di riferimento)
- RIA - Anno 2016: €. 6.231,81
- RIA - Anno 2017: € 6.231,81

DECURTAZIONI RIA

Anno 2015: €. 2.191,80 (€. 6.231,81 - €. 4.040,01) che rappresenta la riduzione proveniente dall'anno 2014 che diventa decurtazione per l'anno 2015 e seguenti

Anno 2016: €. 2.191,80

Anno 2017: € 2.191,80

Al valore del fondo fin qui calcolato verranno decurtate le somme relative all' applicazione dell' art. 71, comma 1 della legge 133/08 che saranno determinate solamente a consuntivo.

Nessuna riduzione utile per la decurtazione di cui all'art. 9 c. 2 bis della L. 122/2010 e s.m.i., per l'anno 2015 e proveniente dal 2014, in quanto non si è verificata alcuna riduzione di personale in servizio.

La valorizzazione puntuale della eventuale riduzione prevista dalla normativa sopra citata, per ciò che attiene la riduzione (eventuale) del personale in servizio, è possibile solamente a consuntivo.

Decurtazioni			2015**	2016**	2017**
Art. 71 c. 1	L. 133/2008	Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.	- 2.771,00	- 556,94	
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione somma art. 9 c.4 CCNL 06.05.2010 RIA] L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	- 2.191,80	- 2.191,80	- 2.191,80
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio] L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza			
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile [Riduzione somma art. 10 c.1 CCNL 10.04.2008 RIA]			

I c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile [Riduzione personale in servizio]			
----------	-------------	---	--	--	--

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	2015**	2016**	2017**
Totale	308.502,84	310.716,90	311.273,84

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo. nulla da esporre

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))	2015**	2016**	2017**
Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile	308.502,84	310.716,90	311.273,84

Il valore del fondo per gli anni 2015 e seguenti è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione

Articolo 10 – Fondo per la retribuzione di risultato – DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA.

Le considerazioni iniziali fatte per il precedente fondo sono riprese anche nel caso del presente fondo, ribadendo il valore iniziale dato dal consolidato alla data del 31 dicembre 2007, pari ad €. 112.619,81, così come previsto dall'art. 10, comma 1. E' altresì alimentato dalle modalità di incremento previste dall'articolo 10, comma 2, di € 120,90 annui lordi per ogni dirigente in servizio al 31 dicembre 2007.

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità. Risorse storiche consolidate

Riferimento normativo	Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 10 c.1 CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	112.619,81	112.619,81	112.619,81

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL:

Riferimento normativo	Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 10 c.2 CCNL 06.05.2010	Da 1.1.2009 incremento di € 120,90 per ogni Dirigente in servizio al 31.12.207	1.088,10	1.088,10	1.088,10

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Nulla da esporre

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Nulla da esporre

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, per l'anno 2017, riducono l'ammontare del fondo e precisamente:

- a) Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- b) Decurtazione prevista dall'art. 1 c. 236 della Legge 208/2015 (Legge stabilità 2016): La decurtazione riferita alla suddetta normativa, viene effettuata utilizzando la tecnica della "semisomma", cioè sul confronto del personale in servizio al 31.12 e 1.01 di ogni anno, rispetto a quello calcolato per l'anno 2015.

Per effetto delle integrazioni intervenute all'art. 9 c. 2 bis della L. 122/2010 (rif. Art. 1, c. 456 L. 147/2013), le riduzioni dell'anno 2014 sono state trasformate in decurtazioni per l'anno 2015. Nella fattispecie € 0 verranno decurtati anche per gli anni successivi in quanto non si è verificata alcuna riduzione di personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

La valorizzazione puntuale della eventuale riduzione di personale in servizio nell' anno 2017 è possibile solo a consuntivo.

Decurtazioni		2015**	2016**	2017**
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010			
Art. 1 c. 236	L. 208/2015			

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	2015**	2016**	2017**
Totale	113.707,91	113.707,91	113.707,91

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))	2015**	2016**	2017**
Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile	113.707,91	113.707,91	113.707,91

Il valore del fondo per gli anni 2015 e seguenti è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione

**Articolo 9 – Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro -
DIRIGENZA SANITARIA PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA**

Le considerazioni iniziali fatte per il precedente fondo sono riprese anche nel caso del presente fondo, ribadendo il valore iniziale dato dal consolidato al 31.12.2007, pari ad €. 58.622,43, così come previsto dall'art. 9 c. 1.

Al valore del fondo fin qui calcolato vengono decurtate le somme relative all'applicazione dell'art. 71, comma 1 della legge 133/08. Queste somme sono vincolate e non più spendibili.

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Risorse storiche consolidate:

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 9 c. 1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	32.874,22	32.874,32	32.874,32

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 9 c. 1	CCNL 06.05.2010	incremento €. 117,91 per ogni dirigente in servizio al 31.12.2005	4.244,76	4.244,76	4.244,76

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:

Nulla da esporre

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Nulla da esporre

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, a per l'anno 2017, riducono l'ammontare del fondo e precisamente:

- a) Decurtazione prevista dall'art. 71 c. 1 della Legge 6.08.2008 n. 133 – (Legge Brunetta);
- b) Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- c) Decurtazione prevista dall'art. 1 c. 236 della Legge 208/2015 (Legge stabilità 2016). La decurtazione riferita alla suddetta normativa, viene effettuata utilizzando la tecnica della "semisomma", cioè sul confronto del personale in servizio al 31.12 e 1.01 di ogni anno, rispetto a quello calcolato per l'anno 2015.

Al valore del fondo fin qui calcolato verranno decurtate le somme relative all' applicazione dell' art. 71, comma 1 della legge 133/08 che saranno determinate solamente a consuntivo.

Nessuna riduzione utile per la decurtazione di cui all'art. 9 c. 2 bis della L. 122/2010 e s.m.i., per l'anno 2015 e proveniente dal 2014, in quanto non si è verificata alcuna riduzione di personale in servizio.

La valorizzazione puntuale della eventuale riduzione prevista dalla normativa sopra citata, per ciò che attiene la riduzione (eventuale) del personale in servizio, è possibile solamente a consuntivo.

Decurtazioni			2015**	2016**	2017**
Art. 71 c. 1	L. 133/2008	Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.	-----	- 6,00	-----
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio] L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza			
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile [Riduzione personale in servizio]	---		---

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	2015**	2016**	2017**
Totale	37.112,98	37.118,98	37.118,98

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo, nulla da esporre

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))	2015**	2016**	2017**
Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile	37.112,98	37.118,98	37.118,98

Il valore del fondo per gli anni 2015 e seguenti è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione

Articolo 10 – Fondo per la qualità della prestazione individuale – DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE TECNICA E AMMINISTRATIVA

Le considerazioni iniziali fatte per il precedente fondo sono riprese anche nel caso del presente fondo, ribadendo il valore iniziale dato dal consolidato alla data del 31 dicembre 2007, pari ad €. 3.360,03 così come previsto dall'art. 10, comma 1.

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Risorse storiche consolidate

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017*
Art. 10 c.1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	3.360,03	3.360,03	3.360,03

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL:

Nulla da esporre

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Nulla da esporre

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Nulla da esporre

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, per l'anno 2017, riducono l'ammontare del fondo e precisamente:

- Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- Decurtazione prevista dall'art. 1 c. 236 della Legge 208/2015 (Legge stabilità 2016). La decurtazione riferita alla suddetta normativa, viene effettuata utilizzando la tecnica della "semisomma", cioè sul confronto del personale in servizio al 31.12 e 1.01 di ogni anno, rispetto a quello calcolato per l'anno 2015.

Nessuna riduzione utile per la decurtazione di cui all'art. 9 c. 2 bis della L. 122/2010 e s.m.i., per l'anno 2015 e proveniente dal 2014, in quanto non si è verificata alcuna riduzione di personale in servizio.

La valorizzazione puntuale della eventuale riduzione prevista dalla normativa sopra citata, per ciò che attiene la riduzione (eventuale) del personale in servizio, è possibile solamente a consuntivo.

Decurtazioni			2015**	2016**	2017**
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio] L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza			
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile [Riduzione personale, in servizio]	-----		-----

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	2015**	2016**	2017**
Totale	3.360,03	3.360,03	3.360,03

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo. nulla da esporre

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))	2015**	2016**	2017**
Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile	3.360,03	3.360,03	3.360,03

Il valore del fondo per gli anni 2015 e seguenti è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA CONNESSA ALLA DETERMINAZIONE PROVVISORIA DEI FONDI AZIENDALI PER L'AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA PER L'ANNO 2017- ex U.I.s.s. n. 22 – Bussolengo (VR)

PREMESSA

Il sistema di finanziamento dei fondi aziendali come definito da:

- ❖ CCNL sottoscritto in data 08.06.2000 – parte normativa 1998/2001 e bienni economici 1998/1999 e 2000/2001;
- ❖ CCNL integrativo del 08.06.2000 sottoscritto in data 10.02.2004;
- ❖ CCNL sottoscritto il 03.11.2005 – parte normativa 2002/2005 e biennio economico 2002/2003;
- ❖ CCNL sottoscritto il 05.07.2006 – biennio economico 2004/2005;

è stato riconfermato anche per i bienni 2006/2007 e 2008/2009 con la sottoscrizione rispettivamente alle date del 17.10.2008 e 06.05.2010.

Tali fondi sono denominati:

- ❖ Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa;
- ❖ Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro;
- ❖ Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale.

Ciò posto, il quadro completo delle voci di finanziamento degli istituti contrattuali deve essere desunto dalla lettura combinata dei contratti collettivi sopra indicati.

I dati per la determinazione dei valori dei fondi consolidati al 31.12.2007 sono stati determinati prendendo a riferimento i valori dei Fondi così come definiti dal CCNL 17.10.2008.

Il biennio 2008/2009 ha come riferimento il CCNL siglato il 06 maggio 2010. Composto da 12 articoli provvede a stabilire, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009, gli incrementi retributivi del trattamento economico tabellare delle posizioni iniziali e di sviluppo delle diverse categorie, oltre a regolare successivamente gli istituti economici connessi al riconoscimento degli incrementi suddetti.

Nel capo IV l'articolo 8, "Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di struttura complessa", l'articolo 9, "Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro", e l'articolo 10 "Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale" confermano, a decorrere dal 1° gennaio 2008, gli analoghi fondi di cui agli articoli 25, 26 e 27 del CCNL 17 ottobre 2008 nonché tutte le modalità di utilizzo. E' confermata la regola che, ove a consuntivo i fondi degli articoli 8 e 9 (fondo di posizione e fondo per il trattamento accessorio) non risultino momentaneamente del tutto utilizzati, le relative risorse sono temporaneamente spostate nel fondo dell'articolo 10 (fondo di risultato), ove peraltro non si storicizzano, dovendo essere riassegnate ai fondi di pertinenza dal gennaio dell'anno successivo.

Si rimanda a consuntivo la quantificazione delle decurtazioni previste dall'art. 71 c. 1 della L. 133/2008.

Per la determinazione provvisoria dei fondi per l'anno 2017, si è tenuto conto inoltre di:

1. quanto previsto dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in

- precedenza (riferimento anno 2014);
2. quanto previsto dall'articolo 1, comma 236 della Legge 208/2015 (Legge Stabilità 2016) che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente. Per effetto di tale disposizione quindi, l'anno 2015 rappresenta il limite di spesa che a partire dalla determinazione dei fondi aziendali dall'anno 2016 non può essere superato.

Al fine di un'esposizione più trasparente e uniforme degli atti si è presa a riferimento la circolare n. 25 del 19 luglio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che, tra le altre cose, ha predisposto lo schema standard di relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi. Pertanto lo schema di costituzione dei fondi aziendali segue pedissequamente quanto rappresentato nella circolare n. 25 sopra richiamata.

Per una lettura più chiara e sintetica vengono espone le tabelle relative i fondi contrattuali a decorrere dall'anno 2015. Si ricorda che per effetto delle integrazioni intervenute all'art. 9 c. 2 bis della L. 122/2010 (rif. Art. 1, c. 456 L. 147/2013), le riduzioni dell'anno 2014 sono state trasformate in decurtazioni definitive dall'anno 2015.

Vengono riepilogati di seguito, gli importi teorici dei fondi per gli anni 2015, 2016 e 2017 considerati come sintesi della costituzione dei fondi sottoposti a certificazione (valori espressi in euro) :

DIRIGENZA SANITARIA

DENOMINAZIONE FONDO	2015**	2016**	2017
Fondo Posizione	291.398,92	306.398,92	306.398,92
Fondo trattamento accessorio	23.350,00	8.350,00	8.350,00
Fondo Risultato + Fondo prestazione Individuale	190.386,00	190.386,00	190.386,00
<u>AMMONTARE RISORSE</u>	<u>505.134,92</u>	<u>505.134,92</u>	<u>505.134,92</u>

Articolo - 8 Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa

Il fondo è formato dalle risorse consolidate alla data del 31/12/2007 così come previsto dall'art. 8, comma 1 del CCNL siglato il 06 maggio 2010. E' altresì alimentato dalle modalità di incremento previste dall'articolo 8, comma 2, alla data del 1° gennaio 2009. Si tratta degli aumenti contrattualmente previsti per la retribuzione minima contrattuale unificata per i dirigenti del ruolo professionale, tecnico ed amministrativo che si aggiungono al fondo, chiaramente ricomprendendo i relativi ratei di tredicesima mensilità.

Il fondo consolidato al 31.12.2007 è pari ad euro 432.257,93 ed è un valore utile alla costituzione del fondo per l'anno 2008 e anni successivi.

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità. Risorse storiche consolidate

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 8 c. 1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	284.072,54	284.072,54	284.072,54

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL:

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 8 c. 2	CCNL 06.05.2010	incremento risorse - Dirigenza Sanitaria - art. 3	6.960,50	6.960,50	6.960,50

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 9 c. 4	CCNL 08.06.2000	Risorse RIA in godimento del personale cessato [Somma algebrica della RIA del personale ospedaliero cessato ed assunto. Rateo per l'anno di cessazione/assunzione e quota intera per gli anni successivi.]	28.064,92	28.128,34	28.128,34
Art. 50 c. 2 lett. d)	CCNL 08.06.2000	Assegni ad personam di cui agli artt. 38 c. 5 e 43 c. 2 e 3	0,00	0,00	0,00
Art. 50 c. 2 lett. c)	CCNL 08.06.2000	Quote trasferite da Fondo Condizioni di Lavoro (Accordo Aziendale 07.11.2016 – Del. DG 510/2016)	-----	15.000,00	15.000,00

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili. Nulla da esporre

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, a decorrere dall'anno 2015, riducono l'ammontare del fondo e precisamente:

- Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- Decurtazione prevista dall'art. 71 c. 1 della Legge 6.08.2008 n. 133 – (Legge Brunetta);
- Decurtazione prevista dall'art. 1 c. 236 della Legge 208/2015 (Legge stabilità 2016). La decurtazione riferita alla suddetta normativa, viene effettuata utilizzando la tecnica della "semisomma", cioè sul confronto del personale in servizio al 31.12 e 1.01 di ogni anno, rispetto a quello calcolato per l'anno 2015.

Pertanto le somme effettivamente esposte sono state calcolate tenendo conto dei seguenti dati di riferimento:

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA':

- RIA - Anno 2010: €. 25.105,86 (anno di riferimento);
- RIA - Anno 2014: €. 27.703,00
- RIA - Anno 2015: €. 28.064,92 (anno di riferimento)
- RIA - Anno 2016: €. 28.128,34
- RIA - Anno 2017 (dato provvisorio): €. 29.055,00

assegni ad personam di cui agli artt. 38 c. 5 e 43 c. 2 e 3

- anno 2010: €. 7.448,61 (anno di riferimento)
- anno 2014: €. 7.448,61
- anno 2015: €. 7.448,61 (anno di riferimento)
- anno 2016: €. 7.448,61
- anno 2017 (dato provvisorio): €. 7.448,61

DECURTAZIONI RIA

Anno 2015: €. 2.597,14 (€.27.703,00 - €. 25.105,86) che rappresenta la riduzione proveniente dall'anno 2014 che diventa decurtazione per l'anno 2015 e seguenti

Anno 2016: €. 63,42 (€. 28.128,34 – €. 28.064,92)

Anno 2017 (dato provvisorio): €. 990,08 (€. 29.055,00 – €. 28.064,92)

DECURTAZIONI ASSEGNI AD PERSONAM

Anno 2015: €. ZERO (€. 7.448,61 - €. 7.448,61) che rappresenta la riduzione proveniente dall'anno 2014 che diventa decurtazione per l'anno 2015 e seguenti

Anno 2016: : €. ZERO (€. 7.448,61 - €. 7.448,61);

Anno 2017: : €. ZERO (€. 7.448,61 - €. 7.448,61).

DECURTAZIONI PER EFFETTO DELLA RIDUZIONE DEL PERSONALE

La decurtazione di cui all'art. 9 c. 2 bis della L. 122/2010 e s.m.i., per l'anno 2015 e proveniente dal 2014, calcolata tendo conto della semisomma del personale in servizio nell'anno 2014 rispetto all'anno 2010 preso a riferimento, ammonta a € 25.101,90.

Decurtazioni			2015**	2016**	2017**
Art. 71 c. 1	L. 133/2008	Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.	-895.53	-147.90	

Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione somma art. 9 c.4 CCNL 06.05.2010 RIA] L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	-2.597,14	-2.597,14	-2.597,14
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione somma art. 50 c. 2 lett. d) ASSEgni AD PERSONAM] L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	-----	-----	-----
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio] L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	-25.101,90	-25.101,90	-25.101,90
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile [Riduzione somma art. 10 c.1 CCNL 10.04.2008 RIA]		-63,42	-990,08 (provvisorio)
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile [Riduzione ASSEgNO AD PERSONAM]		-----	A consuntivo
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile [Riduzione personale in servizio]		-----	A consuntivo

Affinché si possa ottenere il fondo spendibile per l'anno 2017 è necessario procedere alla valorizzazione puntuale delle eventuali riduzioni previste dalla normativa sopra citata per quanto riguarda la RIA, gli assegni ad personam, la riduzione del personale in servizio e l'art. 71 c. 1 della Legge 6.08.2008 n. 133. Ciò è possibile solamente a consuntivo.

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	2015**	2016**	2017**
Totale	290.503,39	306.251,02	306.398,92

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo, nulla da esporre

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))	2015**	2016**	2017**
Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile	290.503,39	306.251,02	306.398,92

Il valore del fondo per gli anni 2015 e seguenti è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa

Articolo 9 – Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro.

Le considerazioni iniziali fatte per il precedente fondo sono riprese anche nel caso del presente fondo, ribadendo il valore iniziale dato dal consolidato al 31.12.2007, pari ad €. 20.883,60, così come previsto dall'art. 9 c. 1.

Al valore del fondo fin qui calcolato vengono decurtate le somme relative all'applicazione dell'art. 71, comma 1 della legge 133/08. Queste somme sono vincolate e non più spendibili.

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità. Risorse storiche consolidate:

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 9 c. 1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	20.883,60	20.883,60	20.883,60

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017
Art. 9 c. 1	CCNL 06.05.2010	incremento €. 117,91 per ogni dirigente in servizio al 31.12.2005	4.480,58	4.480,58	4.480,58

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:

Nulla da esporre

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Nulla da esporre

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, a decorrere dall'anno 2015, riducono l'ammontare del fondo e precisamente:

- a) Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- b) Decurtazione prevista dall'art. 71 c. 1 della Legge 6.08.2008 n. 133 – (Legge Brunetta);
- c) Decurtazione prevista dall'art. 1 c. 236 della Legge 208/2015 (Legge stabilità 2016). La decurtazione riferita alla suddetta normativa, viene effettuata utilizzando la tecnica della "semisomma", cioè sul confronto del personale in servizio al 31.12 e 1.01 di ogni anno, rispetto a quello calcolato per l'anno 2015.

Decurtazioni			2015**	2016**	2017**
Art. 50 c. 2 lett. c)	CCNL 08.06.2000	Quote trasferite al Fondo di Posizione, etc.(Accordo Aziendale 07.11.2016 – Del. DG 510/2016)	-15.000	-15.000	-15.000
Art. 71 c. 1	L. 133/2008	Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.	0.00	0.00	0.00
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio] L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	-2.014,18	-2.014,18	-2.014,18

Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile [Riduzione personale in servizio]	----	0,00	A consuntivo
---------------	-------------	---	------	------	--------------

Affinché si possa ottenere il fondo spendibile per l'anno 2017 è necessario procedere alla valorizzazione puntuale delle eventuali riduzioni previste dalla normativa sopra citata per quanto riguarda la riduzione del personale in servizio e l'art. 71 c. 1 della Legge 6.08.2008 n. 133. Ciò è possibile solamente a consuntivo.

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) **Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:**

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	2015**	2016**	2017**
Totale	23.350,00	8.350,00	8.350,00

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo. nulla da esporre

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))	2015**	2016**	2017**
Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile	23.350,00	8.350,00	8.350,00

Il valore del fondo per gli anni 2015 e seguenti è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione

Articolo 10 – Fondo per la retribuzione di risultato

Le considerazioni iniziali fatte per il precedente fondo sono riprese anche nel caso del presente fondo, ribadendo il valore iniziale dato dal consolidato alla data del 31 dicembre 2007, pari ad €. 566.139,47, così come previsto dall'art. 10, comma 1. E' altresì alimentato dalle modalità di incremento previste dall'articolo 10, comma 2, di € 120,90 annui lordi per ogni dirigente in servizio al 31 dicembre 2007.

**III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.
Risorse storiche consolidate**

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 10 c.1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	193.367,10	193.367,10	193.367,10

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL:

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 10 c. 1	CCNL 06.05.2010	incremento di €. 176,93 per ogni Dirigente in servizio al 31.12.2005	6.900,27	6.900,27	6.900,27
Art. 10 c. 2	CCNL 06.05.2010	da 1.1.2009 incremento di €. 120,90 per ogni Dirigente in servizio al 31.12.2007	4.231,50	4.231,50	4.231,50

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Nulla da esporre

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Nulla da esporre

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, a decorrere dall'anno 2015, riducono l'ammontare del fondo e precisamente:

- Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- Decurtazione prevista dall'art. 1 c. 236 della Legge 208/2015 (Legge stabilità 2016). La decurtazione riferita alla suddetta normativa, viene effettuata utilizzando la tecnica della "semisomma", cioè sul confronto del personale in servizio al 31.12 e 1.01 di ogni anno, rispetto a quello calcolato per l'anno 2015.

Decurtazioni			2015**	2016**	2017**
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio] L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	-16.236,87	-16.236,87	-16.236,87
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile [Riduzione personale in servizio]	0.00	-----	A consuntivo

Per effetto delle integrazioni intervenute all'art. 9 c. 2 bis della L. 122/2010 (rif. Art. 1, c. 456 L. 147/2013), le riduzioni dell'anno 2014 sono state trasformate in decurtazioni per l'anno 2015. Nella fattispecie € 16.236,87 verranno decurtati anche per gli anni successivi.

Affinché si possa ottenere il fondo spendibile per l'anno 2017 è necessario procedere alla valorizzazione puntuale delle eventuali riduzioni previste dalla normativa sopra citata per quanto riguarda la riduzione del personale in servizio. Ciò è possibile solamente a consuntivo.

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) **Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:**

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	2015**	2016**	2017**
Totale	188.262,00	188.262,00	188.262,00

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

Riferimento normativo	Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 52 c. 5 lett. a) CCNL 08.06.2000	Proventi determinati da disposizioni di legge che destinano incentivi al personale	0,00	0,00	0,00

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))	2015**	2016**	2017**
Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile	188.262,00	188.262,00	188.262,00

Il valore del fondo per gli anni 2015 e seguenti è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione

Articolo 10 – Fondo per la qualità della prestazione individuale

Le considerazioni iniziali fatte per il precedente fondo sono riprese anche nel caso del presente fondo, ribadendo il valore iniziale dato dal consolidato alla data del 31 dicembre 2007, pari ad €. 4.934,96, così come previsto dall'art. 10, comma 1.

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Risorse storiche consolidate

Riferimento normativo	Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 10 c.1 CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	2.307,44	2.307,44	2.307,44

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL:
nulla da esporre

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Nulla da esporre

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Nulla da esporre

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, a decorrere dall'anno 2015, riducono l'ammontare del fondo e precisamente:

- a) Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- b) Decurtazione prevista dall'art. 1 c. 236 della Legge 208/2015 (Legge stabilità 2016). La decurtazione riferita alla suddetta normativa, viene effettuata utilizzando la tecnica della "semisomma", cioè sul confronto del personale in servizio al 31.12 e 1.01 di ogni anno, rispetto a quello calcolato per l'anno 2015.

Decurtazioni			2015**	2016**	2017**
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio] L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	-183,44	-183,44	-183,44
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile [Riduzione personale in servizio]	0,00	0,00	0,00

Per effetto delle integrazioni intervenute all'art. 9 c. 2 bis della L. 122/2010 (rif. Art. 1, c. 456 L. 147/2013), le riduzioni dell'anno 2014 sono state trasformate in decurtazioni per l'anno 2015. Nella fattispecie € 183,44 verranno decurtati anche per gli anni successivi.

Affinché si possa ottenere il fondo spendibile per l'anno 2017 è necessario procedere alla valorizzazione puntuale delle eventuali riduzioni previste dalla normativa sopra citata per quanto riguarda la riduzione del personale in servizio. Ciò è possibile solamente a consuntivo.

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	2015**	2016**	2017**
Totale	2.124,00	2.124,00	2.124,00

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo. nulla da esporre

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))	2015**	2016**	2017**
Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile	2.124,00	2.124,00	2.124,00

Il valore del fondo per gli anni 2015, e seguenti è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione

DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA

DENOMINAZIONE FONDO	2015**	2016**	2017**
Fondo Posizione	248.366,56	248.366,56	248.366,56
Fondo Risultato + Fondo prestaz. Individ.	95.868,61	95.868,61	95.868,61
<u>AMMONTARE RISORSE</u>	<u>344.235,17</u>	<u>344.235,17</u>	<u>344.235,17</u>

Articolo - 8 Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa

Il fondo è formato dalle risorse consolidate alla data del 31/12/2007 così come previsto dall'art. 8, comma 1 del CCNL siglato il 06 maggio 2010. E' altresì alimentato dalle modalità di incremento previste dall'articolo 8, comma 2, alla data del 1° gennaio 2009. Si tratta degli aumenti contrattualmente previsti per la retribuzione minima contrattuale unificata per i dirigenti del ruolo professionale, tecnico ed amministrativo che si aggiungono al fondo, chiaramente ricomprendendo i relativi ratei di tredicesima mensilità.

Il fondo consolidato al 31.12.2007 è pari ad euro 505.648,51 ed è un valore utile alla costituzione del fondo per l'anno 2008 e anni successivi.

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.**Risorse storiche consolidate**

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 8 c. 1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	227.721,99	227.721,99	227.721,99

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL:

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 8 c. 2	CCNL 06.05.2010	incremento risorse - Dirigenza Tecnica e Professionale - art. 5	2.312,48	2.312,48	2.312,48
Art. 8 c. 2	CCNL 06.05.2010	incremento risorse - Dirigenza Amministrativa - art. 6	4.451,54	4.451,54	4.451,54

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 9 c. 4	CCNL 08.06.2000	Risorse RIA in godimento del personale cessato [Somma algebrica della RIA del personale ospedaliero cessato ed assunto. Rateo per l'anno di cessazione/assunzione e quota intera per gli anni successivi.]	14.443,98	14.443,98	14.443,98
Art. 50 c. 2 lett. d)	CCNL 08.06.2000	Assegni ad personam di cui agli artt. 38 c. 5 e 43 c. 2 e 3	1.230,81	1.230,81	1.230,81

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Nulla da esporre

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, a decorrere dall'anno 2015, riducono l'ammontare del fondo e precisamente:

- a) Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- b) Decurtazione prevista dall'art. 71 c. 1 della Legge 6.08.2008 n. 133 – (Legge Brunetta);
- c) Decurtazione prevista dall'art. 1 c. 236 della Legge 208/2015 (Legge stabilità 2016). La decurtazione, riferita alla suddetta normativa, viene effettuata utilizzando la tecnica della “semisomma”, cioè sul confronto del personale in servizio al 31.12 e 1.01 di ogni anno, rispetto a quello calcolato per l'anno 2015.

Pertanto le somme effettivamente esposte sono state calcolate tenendo conto dei seguenti dati di riferimento:

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA':

- RIA - Anno 2010: €. 12.649,74 (anno di riferimento);
- RIA - Anno 2014: €. 14.443,98
- RIA - Anno 2015: €. 14.443,98 (anno di riferimento)
- RIA - Anno 2016: €. 14.443,98
- RIA - Anno 2017 (dato provvisorio): €. 14.443,98

assegni ad personam di cui agli artt. 38 c. 5 e 43 c. 2 e 3

- anno 2010: €. 7.407,66 (anno di riferimento)
- anno 2014: €. 7.407,66
- anno 2015: €. 7.407,66 (anno di riferimento)
- anno 2016: €. 7.407,66
- anno 2017 (dato provvisorio): €. 7.407,66

DECURTAZIONI RIA

Anno 2015: €. 1.794,24 (€.14.443,98 - €. 12.649,74) che rappresenta la riduzione proveniente dall'anno 2014 che diventa decurtazione per l'anno 2015 e seguenti

Anno 2016: €. 0,00 (€. 14.443,98 – €. 14.443,98)

Anno 2017 (dato provvisorio): €. 0,00 (€. 14.443,98 – €. 14.443,98)

DECURTAZIONI ASSEGNI AD PERSONAM

Anno 2015: €. ZERO (€.7.407,66 - €. 7.407,66) che rappresenta la riduzione proveniente dall'anno 2014 che diventa decurtazione per l'anno 2015 e seguenti

Anno 2016: : €. ZERO (€.7.407,66 - €. 7.407,66).

Anno 2017 (dato provvisorio): : €. ZERO (€.7.407,66 - €. 7.407,66).

DECURTAZIONI PER EFFETTO DELLA RIDUZIONE DEL PERSONALE

La decurtazione di cui all'art. 9 c. 2 bis della L. 122/2010 e s.m.i., per l'anno 2015 e proveniente dal 2014, calcolata tendo conto della semisomma del personale in servizio nell'anno 2014 rispetto all'anno 2010 preso a riferimento, che ammonta a € 0,00.

Decurtazioni			2015**	2016**	2017**
Art. 71 c. 1	L. 133/2008	Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.	-21,64	-21,64	-21,64
t. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione somma art. 9 c.4 CCNL 06.05.2010 RIA] L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	- 1.794,24	- 1.794,24	- 1.794,24
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione somma art. 50 c. 2 lett. d) ASSEGNI AD PERSONAM] L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	0,00	0,00	0,00
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio] L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	0,00	0,00	0,00

Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile [Riduzione somma art. 10 c.1 CCNL 10.04.2008 RIA]	----	0,00	A consuntivo
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile [Riduzione ASSEGNO AD PERSONAM]	----	0,00	A consuntivo
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile [Riduzione personale in servizio]	----	0,00	A consuntivo

Affinché si possa ottenere il fondo spendibile per l'anno 2017 è necessario procedere alla valorizzazione puntuale delle eventuali riduzioni previste dalla normativa sopra citata per quanto riguarda la RIA, gli assegni ad personam, la riduzione del personale in servizio e l'art. 71 c. 1 della Legge 6.08.2008 n. 133. Ciò è possibile solamente a consuntivo.

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	2015**	2016**	2017**
Totale	248.235,38	248.344,92	248.366,56

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.
nulla da esporre

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))	2015**	2016**	2017**
Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile	248.235,38	248.344,92	248.366,56

Il valore del fondo per gli anni 2015 e seguenti è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione

Articolo 10 – Fondo per la retribuzione di risultato

Le considerazioni iniziali fatte per il precedente fondo sono riprese anche nel caso del presente fondo, ribadendo il valore iniziale dato dal consolidato alla data del 31 dicembre 2007, pari ad €. 274.445,87, così come previsto dall'art. 10, comma 1. E' altresì alimentato dalle modalità di incremento previste dall'articolo 10, comma 2, di € 120,90 annui lordi per ogni

dirigente in servizio al 31 dicembre 2007.

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità. Risorse storiche consolidate

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 10 c.1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	91.243,55	91.243,55	91.243,55

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL:

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 10 c. 1	CCNL 06.05.2010	incremento di € 176,93 per ogni Dirigente in servizio al 31.12.2005	2.123,16	2.123,16	2.123,16
Art. 10 c. 2	CCNL 06.05.2010	da 1.1.2009 incremento di € 120,90 per ogni Dirigente in servizio al 31.12.2007	1.209,00	1.209,00	1.209,00

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Nulla da esporre

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Nulla da esporre

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, a decorrere dall'anno 2015, riducono l'ammontare del fondo e precisamente:

- Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- Decurtazione prevista dall'art. 1 c. 236 della Legge 208/2015 (Legge stabilità 2016). La decurtazione riferita alla suddetta normativa, viene effettuata utilizzando la tecnica della "semisomma", cioè sul confronto del personale in servizio al 31.12 e 1.01 di ogni anno, rispetto a quello calcolato per l'anno 2015.

La valorizzazione puntuale della eventuale riduzione prevista dalla normativa sopra citata, per ciò che attiene la riduzione (eventuale) del personale in servizio, è possibile solamente a consuntivo

Decurtazioni			2015**	2016**	2017**
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio] L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	0,00	0,00	0,00
0,00 Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assunibile [Riduzione personale in servizio]	0,00	0,00	0,00

Affinché si possa ottenere il fondo spendibile per l'anno 2017 è necessario procedere alla valorizzazione puntuale delle eventuali riduzioni previste dalla normativa sopra citata per quanto riguarda la riduzione del personale in servizio. Ciò è possibile solamente a consuntivo.

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	2015**	2016**	2017**
Totale	94.575,71	94.575,71	94.575,71

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

Nulla da esporre

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))	2015**	2016**	2017**
Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile	94.575,71	94.575,71	94.575,71

Il valore del fondo per gli anni 2015 e seguenti è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione

Articolo 10 – Fondo per la qualità della prestazione individuale

Le considerazioni iniziali fatte per il precedente fondo sono riprese anche nel caso del presente fondo, ribadendo il valore iniziale dato dal consolidato alla data del 31 dicembre 2007, pari ad €. 3.163,31, così come previsto dall'art. 10, comma 1.

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Risorse storiche consolidate

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 10 c.1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	1.292,90	1.292,90	1.292,90

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL:

Nulla da esporre

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Nulla da esporre

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Nulla da esporre

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, a decorrere dall'anno 2015, riducono l'ammontare del fondo e precisamente:

- a) Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- b) Decurtazione prevista dall'art. 1 c. 236 della Legge 208/2015 (Legge stabilità 2016). La decurtazione riferita alla suddetta normativa, viene effettuata utilizzando la tecnica della "semisomma", cioè sul confronto del personale in servizio al 31.12 e 1.01 di ogni anno, rispetto a quello calcolato per l'anno 2015.

Decurtazioni			2015**	2016**	2017**
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio] L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	0,00	0,00	0,00
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile [Riduzione personale in servizio]	0,00	----	0,00

Affinché si possa ottenere il fondo spendibile per l'anno 2017 è necessario procedere alla valorizzazione puntuale delle eventuali riduzioni previste dalla normativa sopra citata per quanto riguarda la riduzione del personale in servizio. Ciò è possibile solamente a consuntivo.

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) **Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:**

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	2015**	2016**	2017**
Totale	1.292,90	1.292,90	1.292,90

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.
nulla da esporre

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))	2015**	2016**	2017**
Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile	1.292,90	1.292,90	1.292,90

Il valore del fondo per gli anni 2015 e seguenti è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione.



ORIGINALE**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE****N. 533 del 15/06/2017**

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 196 del 30/12/2015 e confermato con D.P.G.R.V. n. 164 del 30/12/2016, coadiuvato dai Direttori:

- dott. Giuseppe Cenci Direttore Amministrativo
- dr.ssa Denise Signorelli Direttore Sanitario
- dott. Raffaele Grottola Direttore dei Servizi Socio-Sanitari

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO

FONDI CONTRATTUALI PER IL PERSONALE DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA, AI SENSI DEGLI ARTT. 9,10 E 11 DEL CCNL SOTTOSCRITTO PER DETTA AREA IN DATA 6/05/2010 – DETERMINAZIONE PROVVISORIA PER L'ANNO 2017 – ex Azienda Ulss 20, ex Azienda Ulss 21 ed ex Azienda Ulss.22.

Note per la trasparenza:FONDI CONTRATTUALI PER IL PERSONALE DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA, AI SENSI DEGLI ARTT. 9,10 E 11 DEL CCNL SOTTOSCRITTO PER DETTA AREA IN DATA 6/05/2010 – DETERMINAZIONE PROVVISORIA PER L'ANNO 2017 – ex Azienda Ulss 20, ex Azienda Ulss 21

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 533

DEL 15/06/2017

Il Direttore del 21 Servizio Risorse Umane

Premesso che, a seguito dell'entrata in vigore della L. n.19 del 25/10/2016, a far data dall'01/01/2017, l'Azienda Ulss n. 20 di Verona ha modificato la propria denominazione in "Azienda Ulss n. 9 Scaligera, incorporando le sopresse Aziende Ulss n.21 di Legnago e Ulss n.22 di Bussolengo;

Richiamati i CCCCNNLL del personale della dirigenza Medica e Veterinaria e per ultimo il CCNL del 06/05/2010, che detta specifica normativa in merito al biennio 2008/2009;

Dato atto che il CCNL sopracitato agli articoli nr.9, 10 e 11, prevede la determinazione e la gestione dei fondi per i seguenti istituti contrattuali e precisamente:

- Art. 9 – Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa;
- Art. 10 – Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro;
- Art. 11 – Fondo per la retribuzione di risultato e la qualità della prestazione individuale;

Visto, l'art. 9, comma 2 bis, del decreto legge 31/5/2010, nr.78, convertito con modificazioni nella legge 30/07/2010 nr.122, che fa espresso divieto alle pubbliche amministrazioni di prevedere nel triennio 2011-2013 incrementi delle risorse relative al trattamento accessorio dei dipendenti in supero al corrispondente importo dell'anno 2010, prevedendone, altresì, l'automatica rimodulazione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio sempre con riferimento all'anno 2010;

Richiamato, altresì, l'art. 1 comma 456 della Legge nr.147 del 27/12/2013 (Legge stabilità 2014), che prevedeva l'estensione del divieto di incrementare le risorse relative al trattamento accessorio destinato ai dipendenti, rispetto al 2010, anche a tutto il 31/12/2014 disponendo, inoltre, che *"a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"*;

Avuto presente che, l'art.1, c. 236, della Legge 208/2015 (Legge stabilità 2016), stabilisce che *" a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed e', comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla*

Il Proponente: Il Direttore 21 Servizio Risorse Umane F.TO Dr.ssa Antonella Vecchi

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 533 DEL 15/06/2017

riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”;

Richiamata la deliberazione n. 380 del 04/05/2017 che disponeva in merito alla quantificazione definitiva per l'anno 2016 dei fondi contrattuali per l'area della Dirigenza Medica e Veterinaria;

Viste le risultanze della Relazione Tecnico-Finanziaria per la determinazione dei fondi contrattuali del personale dipendente dell'area della Dirigenza Medica e Veterinaria, provvisori anno 2017, così come definita dal Servizio Gestione Risorse Umane;

Ritenuto pertanto di determinare in via provvisoria la consistenza dei Fondi contrattuali per l'anno 2017, secondo gli importi e per le motivazioni riportate nella Relazione Tecnico Finanziaria allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento e che verrà trasmessa ai rispettivi Collegi Sindacali delle ex Aziende, al fine di ottenere la prescritta certificazione;

Vista e richiamata la Legge 4 marzo 2009, n. 15; il D.lgs 27 ottobre 2009, n. 150; la Legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i.; la Legge 6 agosto 2008, n. 133; e la Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 19 luglio 2012, n. 25 per le disposizioni afferenti alla contrattazione decentrata;

Tutto ciò considerato;

Propone l'adozione del provvedimento sotto riportato.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 533

DEL 15/06/2017

DELIBERA

1. di prendere atto di tutto quanto esplicitato in premessa e che, si intende integralmente richiamato;

2. di quantificare in via provvisoria i Fondi contrattuali per l'anno 2017 per l'area della dirigenza medica e veterinaria nei sottoelencati importi che rappresentano il "limite" di spesa:

Fondi Aziendali	Ex Ulss 20	Ex Ulss 21	Ex Ulss 22
Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa MEDICI E VETERINARI	6.692.502,00	6.403.762,03	
Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa MEDICI			4.946.178,66
Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa VETERINARI			594.132,64
Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro MEDICI e VETERINARI	1.257.747,72		859.648,89
Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro MEDICI		1.351.121,27	
Fondo per la Retribuzione di risultato MEDICI	860.929,40	1.327.261,94	955.365,85
Fondo per la qualità della prestazione individuale MEDICI	32.770,83	33.189,18	24.212,20
Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro VETERINARI		49.938,48	
Fondo per la Retribuzione di risultato VETERINARI	127.295,90	81.620,67	189.761,38
Fondo per la qualità della prestazione individuale VETERINARI	1.973,66	1.973,66	3.301,90

3. di dare atto che gli importi dei Fondi contrattuali di cui sopra sono indicati nella relazione tecnica e finanziaria che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di precisare che l'importo delle risorse di cui trattasi, oltre ai relativi oneri riflessi ed Irap sono stati inseriti negli appositi conti economici del Bilancio dell'anno 2017;

5. di rinviare a successivo provvedimento la determinazione definitiva dei fondi contrattuali anno 2017, in considerazione anche di nuove e/o diverse disposizioni di legge nella materia di cui trattasi;

Il Proponente: Il Direttore 21 Servizio Risorse Umane F.TO Dr.ssa Antonella Vecchi



AZIENDA U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA
Sede legale: via Valverde, 42 – 37122 VERONA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 533

DEL 15/06/2017

6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell'Azienda ai sensi di quanto previsto dall'art. 67 del decreto legge 25/06/2008 nr. 112, convertito con modificazione nella legge 06/08/2008, nr. 133;

7. di trasmettere copia della presente deliberazione alle rappresentanze aziendali delle OO.SS. dell'area di riferimento.

Il Direttore Sanitario

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore dei Servizi

Socio Sanitari

F.TO dr.ssa Denise Signorelli

F.TO dott. Giuseppe Cenci

F.TO dott. Raffaele Grottola

IL DIRETTORE GENERALE

F.TO dott. Pietro Girardi



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 533

DEL 15/06/2017

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

- Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
- Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, n. 56.

Verona, 20/06/2017

il Direttore
Servizio Affari Generali
F.TO Dott. Gabriele Gatti

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:

Servizio Gestione Risorse Umane

TRASMESSA PER CONOSCENZA A:

Servizio Personale e Sviluppo Organizzativo

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA CONNESSA ALLA DETERMINAZIONE PROVVISORIA DEI FONDI AZIENDALI PER L'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA PER L'ANNO 2017 - ex U.I.s.s. n. 20 - VERONA

PREMESSA

Il sistema di finanziamento dei fondi aziendali come definito da:

- ❖ CCNL sottoscritto in data 08.06.2000 – parte normativa 1998/2001 e bienni economici 1998/1999 e 2000/2001;
 - ❖ CCNL integrativo del 08.06.2000 sottoscritto in data 10.02.2004;
 - ❖ CCNL sottoscritto il 03.11.2005 – parte normativa 2002/2005 e biennio economico 2002/2003;
 - ❖ CCNL sottoscritto il 05.07.2006 – biennio economico 2004/2005;
- è stato riconfermato anche per i bienni 2006/2007 e 2008/2009 con la sottoscrizione rispettivamente alle date del 17.10.2008 e 06.05.2010.

Tali fondi sono denominati:

1. Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa;
2. Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro;
3. Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale.

Ciò posto, il quadro completo delle voci di finanziamento degli istituti contrattuali deve essere desunto dalla lettura combinata dei contratti collettivi sopra indicati.

I dati per la determinazione dei valori dei fondi consolidati al 31.12.2007 sono stati determinati prendendo a riferimento i valori dei Fondi così come definiti dal CCNL 17.10.08.

Composto da 13 articoli provvede a stabilire, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009, gli incrementi retributivi del trattamento economico tabellare delle posizioni iniziali e di sviluppo delle diverse categorie, oltre a regolare successivamente gli istituti economici connessi al riconoscimento degli incrementi suddetti.

Nel capo IV l'articolo 9, "Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa", l'articolo 10, "Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro", e l'articolo 11 "Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale" confermano, a decorrere dal 1° gennaio 2008, gli analoghi fondi di cui agli articoli 24, 25 e 26 del CCNL 17 ottobre 2008 nonché tutte le modalità di utilizzo. E' confermata la regola che, ove a consuntivo i fondi degli articoli 9 e 10 (fondo di posizione e fondo per il trattamento accessorio) non risultino momentaneamente del tutto utilizzati, le relative risorse sono temporaneamente spostate nel fondo dell'articolo 11 (fondo di risultato), ove peraltro non si storicizzano, dovendo essere riassegnate ai fondi di pertinenza dal gennaio dell'anno successivo.

Sono state effettuate le decurtazioni previste dall'art. 71 c. 1 della L. 133/2008.

Per la rideterminazione definitiva dei fondi per l'anno 2017, si è tenuto conto inoltre di:

1. quanto previsto dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (riferimento anno 2014);
2. quanto previsto dall'articolo 1, comma 236 della Legge 208/2015 (Legge Stabilità 2016) che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente. **Per effetto di tale disposizione quindi, l'anno 2015 rappresenta il limite di spesa che a partire dalla determinazione dei fondi aziendali a partire dall'anno 2016 non può essere superato.**

Per la determinazione dei fondi aziendali si è tenuto inoltre conto degli effetti

- a) della deliberazione del Direttore Generale n. 748/2014: "Attuazione della DGRV 2122/2013. Trasferimento UOC Diabetologia Pediatrica e Centro Regionale specializzato per la Diabetologia in età pediatrica dall'Azienda Ulss n. 20 di Verona all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona. Approvazione accordo operativo."
- b) della deliberazione del Direttore Generale n. 360/2015: "Attuazione della DGRV 2122/2013. Trasferimento UOC Centrale Operativa di Emergenza dall'Azienda Ulss n. 20 di Verona all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona. Approvazione accordo operativo."

Al fine di un'esposizione più trasparente e uniforme degli atti si è presa a riferimento la circolare n. 25 del 19 luglio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che, tra le altre cose, ha predisposto lo schema standard di relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi. Pertanto lo schema di costituzione dei fondi aziendali segue pedissequamente quanto rappresentato nella circolare n. 25 sopra richiamata.

Per una lettura più chiara e sintetica vengono esposte le tabelle relative ai fondi contrattuali degli anni 2015, 2016 e 2017 (dati provvisori).

Vengono riepilogati di seguito, gli importi teorici dei fondi per gli anni 2015, 2016 e 2017 (dati provvisori), considerati come sintesi della costituzione dei fondi sottoposti a certificazione (valori espressi in euro. Si precisa che, al fine di rendere omogenei i confronti e di verificare il rispetto del limite di spesa fissato dalla normativa vigente, per l'anno 2015 vengono rappresentate le somme che tengono conto del valore annuo dell'incremento dei fondi dovuto agli effetti della deliberazione n. 360/2015 sopra riportata ("Attuazione della DRGV 2122/2013. Trasferimento UOC Centrale Operativa di Emergenza dall'Azienda Ulss n. 20 di Verona all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona. Approvazione accordo operativo.")):

DENOMINAZIONE FONDO	2015	2016	2017
Fondo Posizione	6.692.502,00	6.692.502,00	6.692.502,00
Fondo Accessorio	1.257.747,72	1.257.747,72	1.257.747,72
Fondo Risultato + Fondo Prestazione Individuale MEDICI	893.700,23	893.700,23	893.700,23
Fondo Risultato + Fondo Prestazione Individuale VETERINARI	129.269,56	129.269,56	129.269,56
<u>AMMONTARE RISORSE</u>	<u>8.973.219,51</u>	<u>8.973.219,51</u>	<u>8.973.219,51</u>

Articolo - 9 Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa – Medici e Veterinari

Il fondo è formato dalle risorse consolidate alla data del 31/12/2007 così come previsto dall'art. 9, comma 1 del CCNL siglato il 06 maggio 2010. E' altresì alimentato dalle modalità di incremento previste dall'articolo 9, comma 2, alla data del 1° gennaio 2009. Si tratta degli aumenti contrattualmente previsti per la retribuzione minima contrattuale unificata per i dirigenti medici a rapporto esclusivo che si aggiungono al fondo, chiaramente ricomprendendo i relativi ratei di tredicesima mensilità. A decorrere dal 1° gennaio 2009, secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 3, il fondo è ulteriormente incrementato di euro 215,80 annui lordi per ogni dirigente medico e veterinario in servizio al 31 dicembre 2007 (nulla è dovuto per l'anno 2008).

Il fondo consolidato al 31.12.2007 è pari ad euro 5.830.895,67 ed è un valore utile alla costituzione del fondo per l'anno 2008 e anni successivi.

Si è tenuto conto dei valori economici dei fondi contenuti al punto 11 dell'accordo operativo tra enti recepito con deliberazione del Direttore Generale n. 748/2014: "Attuazione della DGRV 2122/2013. Trasferimento UOC Diabetologia Pediatrica e Centro Regionale specializzato per la Diabetologia in età pediatrica dall'Azienda Ulss n. 20 di Verona all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona. Approvazione accordo operativo." Per l'anno 2015 e seguenti la riduzione del fondo è pari ad euro 37.705,00.

Si è tenuto conto dei valori economici dei fondi contenuti al punto 13 dell'accordo operativo tra enti recepito con deliberazione del Direttore Generale n. 360/2015: "Attuazione della DRGV 2122/2013. Trasferimento UOC Centrale Operativa di Emergenza dall'Azienda Ulss n. 20 di Verona all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona. Approvazione accordo operativo." Per l'anno 2015 la riduzione del fondo è pari ad euro 37.705,20 in quanto il trasferimento è avvenuto con decorrenza 01.07.2015. A regime, per l'anno 2016 e seguenti, la riduzione del fondo è pari ad euro 75.410,39.

**III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.
Risorse storiche consolidate:**

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 9 c. 1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	€ 5.830.895,67	€ 5.830.895,67	€ 5.830.895,67
		Attuazione DRGV 2122/2013. Trasferimento UOC Diabetologia Pediatrica e Centro regionale specializzato per la diabetologia in età pediatrica all'AOUI di Verona. [Rif. Del. n. 748 del 23.12.2014]	- 37.705,00	- 37.705,00	- 37.705,00
		Attuazione DRGV 2122/2013. Trasferimento UOC Centrale Operativa Emergenza Suem 188 all'AOUI di Verona. [Rif. Del. n. 360 del 04.06.2015]	-37.705,20	-75.410,39	-75.410,39

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL:

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 9 c. 2	CCNL 06.05.2010	incremento risorse - Dirigenza Medica - art. 5	88.001,01	88.001,01	88.001,01
Art. 9 c. 2	CCNL 06.05.2010	incremento risorse - Dirigenza Veterinaria - art. 6	11.200,30	11.200,30	11.200,30
Art. 9 c. 3	CCNL 06.05.2010	incremento di e. 215,80 per ogni Dirigente Med-Vet in servizio al 31.12.2007	70.782,40	70.782,40	70.782,40

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 9 c. 4	CCNL 08.06.2000	Risorse RIA in godimento del personale cessato [Somma algebrica della RIA del personale ospedaliero cessato ed assunto. Rateo per l'anno di cessazione/assunzione e quota intera per gli anni successivi.]	1.019.176,79	1.107.874,38	1.107.874,38
Art. 50 c. 2 lett. d)	CCNL 08.06.2000	Assegni ad personam di cui agli artt. 38 c. 5 e 43 c. 2 e 3	180.265,72	185.519,25	185.519,25

**III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.
nulla da esporre**

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, a per l'anno 2016, riducono l'ammontare del fondo e precisamente:

- Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);

- b) Decurtazione prevista dall'art. 71 c. 1 della Legge 6.08.2008 n. 133 – (Legge Brunetta);
- c) Decurtazione prevista dall'art. 1 c. 236 della Legge 208/2015 (Legge stabilità 2016). La decurtazione riferita alla suddetta normativa, viene effettuata utilizzando la tecnica della “semisomma”, cioè sul confronto del personale in servizio al 31.12 e 1.01 di ogni anno , rispetto a quello calcolato per l'anno 2015.

Pertanto le somme effettivamente esposte sono state calcolate tenendo conto dei seguenti dati di riferimento:

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA':

- RIA - Anno 2010: €. 592.519,00 (anno di riferimento);
- RIA - Anno 2014: €. 964.957,91
- RIA - Anno 2015: €. 1.019.176,79 (anno di riferimento)
- RIA - Anno 2016: €. 1.107.874,38

assegni ad personam di cui agli artt. 38 c. 5 e 43 c. 2 e 3

- anno 2010: €. 155.831,13 (anno di riferimento)
- anno 2014: €. 178.096,72
- anno 2015: €. 180.265,72 (anno di riferimento)
- anno 2016: €. 185.519,25

DECURTAZIONI RIA

Anno 2015: €. 372.438,91 (€. 964.957,91 - €. 592.519,00) che rappresenta la riduzione proveniente dall'anno 2014 che diventa decurtazione per l'anno 2015 e seguenti
Anno 2016: €. 88.697,59 (€. 1.107.874,38 – €. 1.019.176,79)

DECURTAZIONI ASSEGNI AD PERSONAM

Anno 2015: €. 22.265,59 (€. 178.096,71 - €. 155.831,13) che rappresenta la riduzione proveniente dall'anno 2014 che diventa decurtazione per l'anno 2015 e seguenti
Anno 2016: : €. 5.253,53 (€. 185.519,25 – €. 180.265,72).

Per l'anno 2017 la valorizzazione puntuale della eventuale riduzione prevista dalla normativa sopra citata, sia per quanto riguarda la RIA, gli assegni ad personam sia per ciò che attiene la riduzione (eventuale) del personale in servizio, è possibile solamente a consuntivo.

Affinché si possa ottenere il fondo spendibile bisogna decurtare dal valore ottenuto fino a questo momento le economie di bilancio per effetto dell'applicazione dell'art. 71, comma 1 della legge 133/08. Per l'anno 2016 il valore è di euro 9.023,95 utilizzando alcune voci retributive, proprie del fondo in questione, contenute all'interno della stampa “BILS157”.

Nessuna riduzione utile per la decurtazione di cui all'art. 9 c. 2 bis della L. 122/2010 e s.m.i., per l'anno 2015 e proveniente dal 2014, in quanto la semisomma del personale in servizio nell'anno 2014 è superiore a quella dell'anno 2010 preso a riferimento.

Per l'anno 2016 è stata calcolata una riduzione pari ad €. 9.533,48, in quanto, la semisomma del personale in servizio per l'anno 2016 è inferiore a quella dell'anno 2015

preso a riferimento (0,14%).

Decurtazioni			2015**	2016**	2017**
Art. 71 c. 1	L. 133/2008	Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.	- 7.396,81	- 9.023,95	- 9.023,95
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione somma art. 9 c.4 CCNL 06.05.2010 RIA] L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	-372.438,81	- 372.438,81	- 372.438,81
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione somma art. 50 c. 2 lett. d) ASSEGNI AD PERSONAM] L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	-22.265,59	- 22.265,59	- 22.265,59
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio] L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	-----	-----	-----

Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile [Riduzione somma art. 10 c.1 CCNL 10.04.2008 RIA]	- 88.697,59	- 88.697,59
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile [Riduzione ASSEGNO AD PERSONAM]	-5.523,53	- 5.523,53
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile [Riduzione personale in servizio]	-9.533,48	

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	2015**	2016**	2017**
Totale	6.722.810,38	6.673.944,57	6.692.502,00

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

In questa sezione sono espone le riduzioni dei fondi contrattuali previste dall'art. 6 bis del D.Lgs 165/2001, relative all'esternalizzazioni di servizi.

Per l'anno 2016 si è provveduto a determinare l'importo riferito all'esternalizzazione riferita all'attività di guardia medica presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di San Bonifacio.

Riferimento normativo	Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 6 bis D.Lgs. 165/2001	Riduzione fondi contrattuali per attività esternalizzate. TALI RIDUZIONI SONO DETERMINATE SOLAMENTE A CONSUNTIVO		-18.746,79	-----

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))	2015**	2016**	2017**
Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile	6.722.810,38	6.655.197,78	6.692.502,00

Il valore del fondo per gli anni 2015 e seguenti è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione

Articolo 10 – Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro– Medici e Veterinari.

Le considerazioni iniziali fatte per il precedente fondo sono riprese anche nel caso del presente fondo, ribadendo il valore iniziale dato dal consolidato al 31.12.2007, pari ad €. 1.279.186,30, così come previsto dall'art. 10 c. 1.

Si è tenuto conto dei valori economici dei fondi contenuti al punto 11 dell'accordo operativo tra enti recepito con deliberazione del Direttore Generale n. 748/2014: "Attuazione della DRGV 2122/2013. Trasferimento UOC Diabetologia Pediatrica e Centro Regionale specializzato per la Diabetologia in età pediatrica dall'Azienda Ulss n. 20 di Verona all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona. Approvazione accordo operativo." Per l'anno 2015 e seguenti la riduzione del fondo è pari ad euro 7.146,00.

Si è tenuto conto dei valori economici dei fondi contenuti al punto 13 dell'accordo operativo tra enti recepito con deliberazione del Direttore Generale n. 360/2015: "Attuazione della DRGV 2122/2013. Trasferimento UOC Centrale Operativa di Emergenza dall'Azienda Ulss n. 20 di Verona all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona. Approvazione accordo operativo." Per l'anno 2015 la riduzione del fondo è pari ad euro 7.146,29 in quanto il trasferimento è avvenuto con decorrenza 01.07.2015. A regime, per l'anno 2016 e seguenti, la riduzione del fondo è pari ad euro 14.292,58.

Al valore del fondo fin qui calcolato vengono decurtate le somme relative all'applicazione dell'art. 71, comma 1 della legge 133/08. Queste somme sono vincolate e non più spendibili.

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Risorse storiche consolidate:

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 10 c. 1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	1.279.186,30	1.279.186,30	1.279.186,30
		Attuazione DRGV 2122/2013. Trasferimento UOC Diabetologia Pediatrica e Centro regionale specializzato per la diabetologia in età pediatrica all'AOUI di Verona. [Rif. Del. n. 748 del 23.12.2014]	-7.146,00	- 7.146,00	- 7.146,00
		Attuazione DRGV 2122/2013. Trasferimento UOC Centrale Operativa Emergenza Suem 188 all'AOUI di Verona. [Rif. Del. n. 360 del 04.06.2015]	-7.146,29	-14.292,58	-14.292,58

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL:

Nulla da esporre

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:

Nulla da esporre

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Nulla da esporre

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, a per l'anno 2016, riducono

l'ammontare del fondo e precisamente:

- a) Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- b) Decurtazione prevista dall'art. 71 c. 1 della Legge 6.08.2008 n. 133 – (Legge Brunetta);
- c) Decurtazione prevista dall'art. 1 c. 236 della Legge 208/2015 (Legge stabilità 2016). La decurtazione riferita alla suddetta normativa, viene effettuata utilizzando la tecnica della "semisomma", cioè sul confronto del personale in servizio al 31.12 e 1.01 di ogni anno, rispetto a quello calcolato per l'anno 2015.

Affinché si possa ottenere il fondo spendibile bisogna decurtare dal valore ottenuto fino a questo momento le economie di bilancio per effetto dell'applicazione dell'art. 71, comma 1 della legge 133/08. Per l'anno 2016 il valore è di euro 296,67 utilizzando alcune voci retributive, proprie del fondo in questione, contenute all'interno della stampa "BILS157".

Nessuna riduzione utile per la decurtazione di cui all'art. 9 c. 2 bis della L. 122/2010 e s.m.i., per l'anno 2015 e proveniente dal 2014, in quanto la semisomma del personale in servizio nell'anno 2014 è superiore a quella dell'anno 2010 preso a riferimento.

Per l'anno 2016 è stata calcolata una riduzione pari ad €. 1.791,66, in quanto, la semisomma del personale in servizio per l'anno 2016 è inferiore a quella dell'anno 2015 preso a riferimento (0,14%).

Per l'anno 2017 le somme da porre eventualmente in riduzione, sia per quanto riguarda la diminuzione del personale rispetto al dato calcolato per l'anno 2015 sia per quanto riguarda la decurtazione prevista dall'art. 71 c. 1 della Legge 6.08.2008 n. 133 – (Legge Brunetta) potranno essere determinate solamente "a consuntivo". Pertanto nella presente relazione i dati non vengono esposti.

Decurtazioni			2015**	2016**	2017**
Art. 71 c. 1	L. 133/2008	Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.	- 341,49	-296,67	

Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio] L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	-----	-----	-----
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile [Riduzione personale in servizio]		-1.791,66	-----

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	2015**	2016**	2017**
Totale	1.264.552,52	1.255.659,39	1.257.747,72

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

In questa sezione sono espone le riduzioni dei fondi contrattuali previste dall'art. 6 bis del D.Lgs 165/2001, relative all'esternalizzazioni di servizi.

Per l'anno 2016 si è provveduto a determinare l'importo riferito all'esternalizzazione riferita all'attività di guardia medica presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di San Bonifacio.

Riferimento normativo	Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 6 bis D.Lgs. 165/2001	Riduzione fondi contrattuali per attività esternalizzate. TALI RIDUZIONI SONO DETERMINATE SOLAMENTE A CONSUNTIVO		-5.634,21	----

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))	2015**	2016**	2017**
Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile	1.264.552,52	1.250.025,18	1.257.747,52

Il valore del fondo per gli anni 2015 e seguenti è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione

Articolo 11 – Fondo per la retribuzione di risultato - MEDICI

Le considerazioni iniziali fatte per i precedenti fondi sono riprese anche nel caso del presente fondo, ribadendo il valore iniziale dato dal consolidato alla data del 31 dicembre 2007, pari ad €. 834.943,74, così come previsto dall'art. 11, comma 1. E' altresì alimentato dalle modalità di incremento previste dall'articolo 11, comma 2, alla data del 1° gennaio 2009 di € 145,70 annui lordi per ogni dirigente medico in servizio al 31 dicembre 2007.

Si è tenuto conto dei valori economici dei fondi contenuti al punto 11 dell'accordo operativo tra enti recepito con deliberazione del Direttore Generale n. 748/2014: "Attuazione della DRGV 2122/2013. Trasferimento UOC Diabetologia Pediatrica e Centro Regionale specializzato per la Diabetologia in età pediatrica dall'Azienda Ulss n. 20 di Verona all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona. Approvazione accordo operativo." Per l'anno 2015 e seguenti la riduzione del fondo è pari ad euro 5.568,00.

Si è tenuto conto dei valori economici dei fondi contenuti al punto 13 dell'accordo operativo tra enti recepito con deliberazione del Direttore Generale n. 360/2015: "Attuazione della DRGV 2122/2013. Trasferimento UOC Centrale Operativa di Emergenza dall'Azienda Ulss n. 20 di Verona all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona. Approvazione accordo operativo." Per l'anno 2015 la riduzione del fondo è pari ad euro 5.568,22 in quanto il trasferimento è avvenuto con decorrenza 01.07.2015. A regime, per l'anno 2016 e seguenti, la riduzione del fondo è pari ad euro 11.136,44.

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità. Risorse storiche consolidate

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 11 c.1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	834.943,74	834.943,74	834.943,74
		Attuazione DRGV 2122/2013. Trasferimento UOC Diabetologia Pediatrica e Centro regionale specializzato per la diabetologia in età pediatrica all'AOUI di Verona. [Rif. Del. n. 748 del 23.12.2014]	-5.568,00	-5.568,00	-5.568,00
		Attuazione DRGV 2122/2013. Trasferimento UOC Centrale Operativa Emergenza Suem 188 all'AOUI di Verona. [Rif. Del. n. 360 del 04.06.2015]	-5.568,22	-11.136,44	-11.136,44

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 11 c. 2	CCNL 06.05.2010	incremento di €. 145,70 per ogni Dirigente Medico in servizio al 31.12.2007	42.690,10	42.690,10	42.690,10

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità: Nulla da esporre

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Nulla da esporre

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, a per l'anno 2016, riducono l'ammontare del fondo e precisamente:

- a) Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- b) Decurtazione prevista dall'art. 1 c. 236 della Legge 208/2015 (Legge stabilità 2016). La decurtazione riferita alla suddetta normativa, viene effettuata utilizzando la tecnica della "semisomma", cioè sul confronto del personale in servizio al 31.12 e 1.01 di ogni anno, rispetto a quello calcolato per l'anno 2015.

Nessuna riduzione utile per la decurtazione di cui all'art. 9 c. 2 bis della L. 122/2010 e s.m.i., per l'anno 2015 e proveniente dal 2014, in quanto la semisomma del personale in servizio nell'anno 2014 è superiore a quella dell'anno 2010 preso a riferimento.

Per l'anno 2016 è stata calcolata una riduzione pari ad €. 2.694,61, in quanto, la semisomma del personale in servizio per l'anno 2016 è inferiore a quella dell'anno 2015 preso a riferimento (0,31%).

Per l'anno 2017 le somme da porre eventualmente in riduzione con riferimento alla diminuzione del personale rispetto al dato calcolato per l'anno 2015 potranno essere determinate solamente "a consuntivo". Pertanto nella presente relazione i dati non vengono esposti

Riferimento normativo		Descrizione articolo*	2015**	2016	2017**
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio] L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	-----	-----	-----
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile [Riduzione personale in servizio]	-----	-2.694,61	-----

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	2015**	2016**	2017**
Totale	866.497,62	858.234,79	860.929,40

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

In questa sezione sono espone inoltre, le riduzioni dei fondi contrattuali previste dall'art. 6 bis del D.Lgs 165/2001, relative all'esternalizzazioni di servizi.

Per l'anno 2016 si è provveduto a determinare l'importo riferito all'esternalizzazione riferita all'attività di guardia medica presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di San Bonifacio.

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 52 c. 5 lett. a)	CCNL 08.06.2000	Proventi determinati da disposizioni di legge che destinano incentivi al personale. TALI SOMME SONO DETERMINABILI SOLAMENTE A CONSUNTIVO	17.190,00	945,00	-----
Art. 6 bis	D.Lgs. 165/2001	Riduzione fondi contrattuali per attività esternalizzate. TALI RIDUZIONI SONO DETERMINABILI SOLAMENTE A CONSUNTIVO		-6.511,34	-----

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))	2015**	2016**	2017**
Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile	883.687,62	852.668,45	860.929,40

Il valore del fondo per gli anni 2015 e seguenti è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione

Articolo 11 – Fondo per la retribuzione di risultato - VETERINARI

Le considerazioni iniziali fatte per i precedenti fondi sono riprese anche nel caso del presente fondo, ribadendo il valore iniziale dato dal consolidato alla data del 31 dicembre 2007, pari ad €. 122.196,40 così come previsto dall'art. 11, comma 1. E' altresì alimentato dalle modalità di incremento previste dall'articolo 11, comma 2, alla data del 1° gennaio 2009 di € 145,70 annui lordi per ogni dirigente veterinario in servizio al 31 dicembre 2007.

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità. Risorse storiche consolidate

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 11 c.1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	122.196,40	122.196,40	122.196,40

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 11 c. 2	CCNL 06.05.2010	incremento di €. 145,70 per ogni Dirigente Veterinario al 31.12.2007	5.099,50	5.099,50	5.099,50

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:

Nulla da esporre

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Nulla da esporre

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, a per l'anno 2016, riducono l'ammontare del fondo e precisamente:

- Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- Decurtazione prevista dall'art. 1 c. 236 della Legge 208/2015 (Legge stabilità 2016). La decurtazione riferita alla suddetta normativa, viene effettuata utilizzando la tecnica della "semisomma", cioè sul confronto del personale in servizio al 31.12 e 1.01 di ogni anno, rispetto a quello calcolato per l'anno 2015.

La riduzione proveniente dall'anno 2014 per l'importo di €. 5.875,20 è trasformata in decurtazione per l'anno 2015 e successivi (rif. Art. 1, c. 456 L. 147/2013).

Nessuna riduzione utile per la decurtazione di cui all'art. 1 c. 236 della L. 208/2015, per l'anno 2016, in quanto la semisomma del personale in servizio nell'anno 2016 è superiore a quella dell'anno 2015 preso a riferimento.

Per l'anno 2017 le somme da porre eventualmente in riduzione con riferimento alla diminuzione del personale rispetto al dato calcolato per l'anno 2015 potranno essere determinate solamente "a consuntivo". Pertanto nella presente relazione i dati non vengono esposti

Decurtazioni			2015**	2016**	2017**
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio] L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	-5.875,20	-5.875,20	-5.875,20

Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile [Riduzione personale in servizio]			
---------------	-------------	---	--	--	--

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	2015**	2016**	2017**
Totale	121.420,70	121.420,70	121.420,70

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 52 c. 5 lett. a)	CCNL 08.06.2000	Proventi determinati da disposizioni di legge che destinano incentivi al personale. TALI SOMME SONO DETERMINATE SOLAMENTE A CONSUNTIVO		5.520,00	

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))	2015**	2016**	2017**
Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile	121.420,70	126.940,70	121.420,70

Il valore del fondo per gli anni 2015 e seguenti è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione

Articolo 11 – Fondo per la qualità della prestazione individuale – MEDICI

Le considerazioni iniziali fatte per i precedenti fondi sono riprese anche nel caso del presente fondo, ribadendo il valore iniziale dato dal consolidato alla data del 31 dicembre 2007, pari ad €. 32.770,83.

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità. Risorse storiche consolidate

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 11 c.1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	32.770,83	32.770,83	32.770,83

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL Nulla da esporre

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità: Nulla da esporre

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Nulla da esporre

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, a per l'anno 2016, riducono l'ammontare del fondo e precisamente:

- a) Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- b) Decurtazione prevista dall'art. 1 c. 236 della Legge 208/2015 (Legge stabilità 2016). La decurtazione riferita alla suddetta normativa, viene effettuata utilizzando la tecnica della "semisomma", cioè sul confronto del personale in servizio al 31.12 e 1.01 di ogni anno, rispetto a quello calcolato per l'anno 2015.

Nessuna riduzione utile per la decurtazione di cui all'art. 9 c. 2 bis della L. 122/2010 e s.m.i., per l'anno 2015 e proveniente dal 2014, in quanto la semisomma del personale in servizio nell'anno 2014 è superiore a quella dell'anno 2010 preso a riferimento.

Per l'anno 2016 è stata calcolata una riduzione pari ad €. 102,57, in quanto, la semisomma del personale in servizio per l'anno 2016 è inferiore a quella dell'anno 2015 preso a riferimento (0,31%).

Per l'anno 2017 le somme da porre eventualmente in riduzione con riferimento alla diminuzione del personale rispetto al dato calcolato per l'anno 2015 potranno essere determinate solamente "a consuntivo". Pertanto nella presente relazione i dati non vengono esposti.

Decurtazioni			2015**	2016**	2017**
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio] L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	-----		
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile [Riduzione personale in servizio]		-102-57	

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	2015**	2016**	2017**
Totale	32.770,83	32.668,26	32.770,83

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo. Nulla da esporre

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))	2015**	2016**	2017**
Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile	32.770,83	32.668,26	32.770,83

Il valore del fondo per gli anni 2015 e seguenti è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione

Articolo 11 – Fondo per la qualità della prestazione individuale – VETERINARI

Le considerazioni iniziali fatte per i precedenti fondi sono riprese anche nel caso del presente fondo, ribadendo il valore iniziale dato dal consolidato alla data del 31 dicembre 2007, pari ad €. 1.973,66.

La riduzione utile per la decurtazione di cui all'art. 9 c. 2 bis della L. 122/2010 e s.m.i., ammonta ad €. 25,72 in quanto la semisomma del personale in servizio nell'anno 2014 è inferiore a quella dell'anno 2010 preso a riferimento.

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità. Risorse storiche consolidate

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 11 c.1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	1.973,66	1.973,66	1.973,66

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Nulla da esporre

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:

Nulla da esporre

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Nulla da esporre

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, a per l'anno 2016, riducono l'ammontare del fondo e precisamente:

- a) Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- b) Decurtazione prevista dall'art. 1 c. 236 della Legge 208/2015 (Legge stabilità 2016). La decurtazione riferita alla suddetta normativa, viene effettuata utilizzando la tecnica della "semisomma", cioè sul confronto del personale in servizio al 31.12 e 1.01 di ogni anno, rispetto a quello calcolato per l'anno 2015.

La riduzione proveniente dall'anno 2014 per l'importo di €. 25,72 è trasformata in decurtazione per l'anno 2015 e successivi (rif. Art. 1, c. 456 L. 147/2013).

Nessuna riduzione utile per la decurtazione di cui all'art. 1 c. 236 della L. 208/2015, per l'anno 2016, in quanto la semisomma del personale in servizio nell'anno 2016 è superiore a quella dell'anno 2015 preso a riferimento.

Per l'anno 2017 le somme da porre eventualmente in riduzione con riferimento alla diminuzione del personale rispetto al dato calcolato per l'anno 2015 potranno essere determinate solamente "a consuntivo". Pertanto nella presente relazione i dati non vengono esposti.

Decurtazioni			2015**	2016**	2017**
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio] L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	- 25,72	-25,72	-25,72
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile [Riduzione personale in servizio]			

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	2015**	2016**	2017**
Totale	1947,94	1.947,94	1.947,94

**III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.
Nulla da esporre**

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))	2015**	2016**	2017**
Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile	1947,94	1.947,94	1.947,94

Il valore del fondo per gli anni 2015 e seguenti è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA CONNESSA ALLA DETERMINAZIONE PROVVISORIA DEI FONDI AZIENDALI PER L'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA PER L'ANNO 2017 - ex U.I.s.s. n. 21 - LEGNAGO

PREMESSA

Il sistema di finanziamento dei fondi aziendali come definito da:

- ❖ CCNL sottoscritto in data 08.06.2000 – parte normativa 1998/2001 e bienni economici 1998/1999 e 2000/2001;
- ❖ CCNL integrativo del 08.06.2000 sottoscritto in data 10.02.2004;
- ❖ CCNL sottoscritto il 03.11.2005 – parte normativa 2002/2005 e biennio economico 2002/2003;
- ❖ CCNL sottoscritto il 05.07.2006 – biennio economico 2004/2005;

è stato riconfermato anche per i bienni 2006/2007 e 2008/2009 con la sottoscrizione rispettivamente alle date del 17.10.2008 e 06.05.2010.

Tali fondi sono denominati:

1. Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa;
2. Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro;
3. Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale.

Ciò posto, il quadro completo delle voci di finanziamento degli istituti contrattuali deve essere desunto dalla lettura combinata dei contratti collettivi sopra indicati.

I dati per la determinazione dei valori dei fondi consolidati al 31.12.2007 sono stati determinati prendendo a riferimento i valori dei Fondi così come definiti dal CCNL 17.10.08.

Il biennio 2008/2009 ha come riferimento il CCNL siglato il 06 maggio 2010. Composto da 13 articoli provvede a stabilire, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009, gli incrementi retributivi del trattamento economico tabellare delle posizioni iniziali e di sviluppo delle diverse categorie, oltre a regolare successivamente gli istituti economici connessi al riconoscimento degli incrementi suddetti.

Nel capo IV l'articolo 9, "Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa", l'articolo 10, "Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro", e l'articolo 11 "Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale" confermano, a decorrere dal 1° gennaio 2008, gli analoghi fondi di cui agli articoli 24, 25 e 26 del CCNL 17 ottobre 2008 nonché tutte le modalità di utilizzo. E' confermata la regola che, ove a consuntivo i fondi degli articoli 9 e 10 (fondo di posizione e fondo per il trattamento accessorio) non risultino momentaneamente del tutto utilizzati, le relative risorse sono temporaneamente spostate nel fondo dell'articolo 11 (fondo di risultato), ove peraltro non si storicizzano, dovendo essere riassegnate ai fondi di pertinenza dal gennaio dell'anno successivo.

1. Per la determinazione dei fondi per l'anno 2017, si è tenuto conto inoltre di:
2. quanto previsto dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a

- decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (riferimento anno 2014);
3. quanto previsto dall'articolo 1, comma 236 della Legge 208/2015 (Legge Stabilità 2016) che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente. **Per effetto di tale disposizione quindi, l'anno 2015 rappresenta il limite di spesa che a partire dalla determinazione dei fondi aziendali dell'anno 2016 non può essere superato.**

La valorizzazione puntuale della eventuale riduzione prevista dalla normativa sopra citata è possibile solamente a consuntivo.

Al fine di un'esposizione più trasparente e uniforme degli atti si è presa a riferimento la circolare n. 25 del 19 luglio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che, tra le altre cose, ha predisposto lo schema standard di relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi. Pertanto lo schema di costituzione dei fondi aziendali segue pedissequamente quanto rappresentato nella circolare n. 25 sopra richiamata.

Per una lettura più chiara e sintetica vengono espone le tabelle relative ai fondi contrattuali degli anni 2015, 2016 e 2017.

Vengono riepilogati di seguito, gli importi teorici dei fondi per gli anni 2015, 2016 e 2017 considerati come sintesi della costituzione dei fondi sottoposti a certificazione (valori espressi in euro).

DENOMINAZIONE FONDO	2015	2016	2017**
Fondo Posizione MEDICI e VETERINARI	6.403.762,03	6.403.762,03	6.403.762,03
Fondo Accessorio MEDICI	1.351.121,27	1.351.121,27	1.351.121,27
Fondo Risultato MEDICI	1.327.261,94	1.327.261,94	1.327.261,94
Fondo Prestazione Individuale MEDICI	33.189,18	33.189,18	33.189,18
Fondo Accessorio VETERINARI	49.938,48	49.938,48	49.938,48
Fondo Risultato VETERINARI	81.620,67	81.620,67	81.620,67
Fondo Prestazione Individuale VETERINARI	1.973,66	1.973,66	1.973,66
AMMONTARE RISORSE	9.248.867,23	9.248.867,23	9.248.867,23

** valori provvisori

Articolo - 9 Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa – Medici e Veterinari

Il fondo è formato dalle risorse consolidate alla data del 31/12/2007 così come previsto dall'art. 9, comma 1 del CCNL siglato il 06 maggio 2010. E' altresì alimentato dalle modalità di incremento previste dall'articolo 9, comma 2, alla data del 1° gennaio 2009. Si tratta degli aumenti contrattualmente previsti per la retribuzione minima contrattuale unificata per i dirigenti medici a rapporto esclusivo che si aggiungono al fondo, chiaramente ricomprendendo i relativi ratei di tredicesima mensilità. A decorrere dal 1° gennaio 2009, secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 3, il fondo è ulteriormente incrementato di euro 215,80 annui lordi per ogni dirigente medico e veterinario in servizio al 31 dicembre 2007 (nulla è dovuto per l'anno 2008).

Il fondo consolidato al 31.12.2007 è pari ad euro 6.076.690,42 ed è un valore utile alla costituzione del fondo per l'anno 2008 e anni successivi.

Proseguendo con il dettaglio in merito alla costituzione del fondo di cui all'art. 9, comma 4 si è tenuto conto della differenza per R.I.A. del personale assunto/cessato, a far data dal 2009 che per l'anno 2010 è pari a euro 106.987,82 (differenza Ria del personale cessato/assunto nel corso dell'anno 2009).

Dall'anno 2011 all'anno 2017, per ogni anno di competenza, sono state quantificate le seguenti differenze Ria del personale cessato/assunto e messe a disposizione nell'anno successivo:

- Ria 2010 su 2011 - euro 308.697,48;
- Ria 2011 su 2012 - euro 37.773,84;
- Ria 2012 su 2013 - euro 118.812,72;
- Ria 2013 su 2014 - euro 40.820,52;
- Ria 2014 su 2015 - euro 79.889,16;
- Ria 2015 su 2016 - euro 43.427,28;
- Ria 2016 su 2017 - euro 41.489,76.

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Risorse storiche consolidate:

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 9 c. 1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	6.076.690,42	6.076.690,42	6.076.690,42

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 9 c. 2	CCNL 06.05.2010	incremento risorse - Dirigenza Medica Veterinaria- art. 5 e art.6	85.381,43	85.381,43	85.381,43
Art. 9 c. 3	CCNL 06.05.2010	incremento di e. 215,80 per ogni Dirigente Med-Vet in servizio al 31.12.2007	54.813,20	54.813,20	54.813,20

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 9 c. 4	CCNL 08.06.2000	Risorse RIA in godimento del personale cessato [Somma algebrica della RIA del personale ospedaliero cessato ed assunto. Rateo per l'anno di cessazione/assunzione e quota intera per gli anni successivi.]	692.981,54	736.408,82	777.898,58

**III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.
nulla da esporre****III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.**

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, per l'anno 2017, riducono l'ammontare del fondo e precisamente:

- a) Decurtazione prevista dall'art. 71 c. 1 della Legge 6.08.2008 n. 133 – (Legge Brunetta);
- b) Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- c) Decurtazione prevista dall'art. 1 c. 236 della Legge 208/2015 (Legge stabilità 2016). La decurtazione riferita alla suddetta normativa, viene effettuata utilizzando la tecnica della "semisomma", cioè sul confronto del personale in servizio al 31.12 e 1.01 di ogni anno, rispetto a quello calcolato per l'anno 2015.

Pertanto le somme effettivamente esposte sono state calcolate tenendo conto dei seguenti dati di riferimento:

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA':

- RIA - Anno 2010: € 106.987,82 (anno di riferimento);
- RIA - Anno 2014: € 613.092,38
- RIA - Anno 2015: € 692.981,54 (anno di riferimento)
- RIA - Anno 2016: € 736.408,82
- RIA - Anno 2017: € 777.898,58

DECURTAZIONI RIA

Anno 2015: € 506.104,56 (€ 613.092,38 - € 106.987,82) che rappresenta la riduzione proveniente dall'anno 2014 che diventa decurtazione per l'anno 2015 e seguenti

Anno 2016: € 43.427,28

Anno 2017: € 41.489,76

Al valore del fondo fin qui calcolato verranno decurtate le somme relative all'applicazione dell'art. 71, comma 1 della legge 133/08 che saranno determinate solamente a consuntivo.

Nessuna riduzione utile per la decurtazione di cui all'art. 9 c. 2 bis della L. 122/2010 e

s.m.i., per l'anno 2015 e proveniente dal 2014, in quanto non si è verificata alcuna riduzione di personale in servizio.

La valorizzazione puntuale della eventuale riduzione prevista dalla normativa sopra citata, per ciò che attiene la riduzione (eventuale) del personale in servizio, è possibile solamente a consuntivo.

Decurtazioni			2015**	2016**	2017**
Art. 71 c. 1	L. 133/2008	Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.	-14.634,00	-15.857,10	
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione somma art. 9 c.4 CCNL 06.05.2010 RIA] L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	-506.104,56	-506.104,56	-506.104,56
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio] L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	-----	-----	-----
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile [Riduzione somma art. 10 c.1 CCNL 10.04.2008 RIA]		- 43.427,28	- 84.017,04
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile [Riduzione personale in servizio]			-----

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

c) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	2015**	2016**	2017**
Totale	6.389.128,03	6.387.904,93	6.403.762,03

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

In questa sezione sono espone le riduzioni dei fondi contrattuali previste dall'art. 6 bis del D.Lgs 165/2001, relative all'esternalizzazioni di servizi.

Per l'anno 2017 il calcolo dell'importo riferito all'esternalizzazione dell'attività di guardia medica presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Legnago sarà determinato a consuntivo.

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 6 bis	D.Lgs. 165/2001	Riduzione fondi contrattuali per attività esternalizzate		- 764,74	

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))	2015**	2016**	2017**
Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile	6.389.128,03	6.387.140,19	6.403.762,03

Il valore del fondo per gli anni 2015 e seguenti è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione

Articolo 10 – Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro– Medici

Le considerazioni iniziali fatte per il precedente fondo sono riprese anche nel caso del presente fondo, ribadendo il valore iniziale dato dal consolidato al 31.12.2007, pari ad €. 1.351.121,27 così come previsto dall'art. 10 c. 1.

Al valore del fondo fin qui calcolato vengono decurtate le somme relative all'applicazione dell'art. 71, comma 1 della legge 133/08 che saranno determinate solamente a consuntivo.

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità. Risorse storiche consolidate:

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 10 c. 1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	1.351.121,27	1.351.121,27	1.351.121,27

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL:

Nulla da esporre

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:

Nulla da esporre

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Nulla da esporre

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, per l'anno 2017, riducono l'ammontare del fondo e precisamente:

- a) Decurtazione prevista dall'art. 71 c. 1 della Legge 6.08.2008 n. 133 – (Legge Brunetta);
- b) Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- c) Decurtazione prevista dall'art. 1 c. 236 della Legge 208/2015 (Legge stabilità 2016). La decurtazione riferita alla suddetta normativa, viene effettuata utilizzando la tecnica della "semisomma", cioè sul confronto del personale in servizio al 31.12 e 1.01 di ogni anno, rispetto a quello calcolato per l'anno 2015.

Nessuna riduzione utile per la decurtazione di cui all'art. 9 c. 2 bis della L. 122/2010 e s.m.i., per l'anno 2015 e proveniente dal 2014, in quanto non si è verificata alcuna riduzione di personale in servizio.

La valorizzazione puntuale della eventuale riduzione di personale in servizio nell'anno 2017 è possibile solo a consuntivo.

Decurtazioni			2015**	2016**	2017**
Art. 71 c. 1	L. 133/2008	Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.	-106,00	- 110,18	
Art. 9 c. 2 bis	L.122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio] L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza		-----	
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile [Riduzione personale in servizio]			

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	2015**	2016**	2017**
Totale	1.351.015,27	1.351.011,09	1.351.121,27

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

In questa sezione sono espone le riduzioni dei fondi contrattuali previste dall'art. 6 bis del D.Lgs 165/2001, relative all'esternalizzazioni di servizi.

Per l'anno 2017 il calcolo dell'importo riferito all'esternalizzazione dell'attività di guardia medica presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Legnago sarà determinato a consuntivo.

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 6 bis	D.Lgs. 165/2001	Riduzione fondi contrattuali per attività esternalizzate		-229,84	

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))	2015**	2016**	2017**
Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile	1.351.015,27	1.350.781,25	1.351.121,27

Il valore del fondo per gli anni 2015 e seguenti è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione

Articolo 10 – Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro–VETERINARI

Le considerazioni iniziali fatte per il precedente fondo sono riprese anche nel caso del presente fondo, ribadendo il valore iniziale dato dal consolidato al 31.12.2007, pari ad €. 49.938,48 così come previsto dall'art. 10 c. 1.

Al valore del fondo fin qui calcolato vengono decurtate le somme relative all'applicazione dell'art. 71, comma 1 della legge 133/08 che saranno determinate solamente a consuntivo.

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Risorse storiche consolidate:

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 10 c. 1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	49.938,48	49.938,48	49.938,48

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL:

Nulla da esporre

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:

Nulla da esporre

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Nulla da esporre

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, per l'anno 2017, riducono l'ammontare del fondo e precisamente:

- Decurtazione prevista dall'art. 71 c. 1 della Legge 6.08.2008 n. 133 – (Legge Brunetta);
- Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economi-

co accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);

- c) Decurtazione prevista dall'art. 1 c. 236 della Legge 208/2015 (Legge stabilità 2016). La decurtazione riferita alla suddetta normativa, viene effettuata utilizzando la tecnica della "semisomma", cioè sul confronto del personale in servizio al 31.12 e 1.01 di ogni anno, rispetto a quello calcolato per l'anno 2015.

Nessuna riduzione utile per la decurtazione di cui all'art. 9 c. 2 bis della L. 122/2010 e s.m.i., per l'anno 2015 e proveniente dal 2014, in quanto non si è verificata alcuna riduzione di personale in servizio.

La valorizzazione puntuale della eventuale riduzione di personale in servizio nell'anno 2017 è possibile solo a consuntivo.

Decurtazioni			2015**	2016**	2017**
Art. 71 c. 1	L. 133/2008	Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.	- 65,00	- 75,86	
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio] L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza		-----	
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile [Riduzione personale in servizio]			

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	2015**	2016**	2017**
Totale	49.873,48	49.862,62	49.938,48

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

Nulla da esporre

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))	2015**	2016**	2017**
Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile	49.873,48	49.862,62	49.938,48

Il valore del fondo per gli anni 2015 e seguenti è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione.

Articolo 11 – Fondo per la retribuzione di risultato - MEDICI

Le considerazioni iniziali fatte per i precedenti fondi sono riprese anche nel caso del presente fondo, ribadendo il valore iniziale dato dal consolidato alla data del 31 dicembre 2007, pari ad €. 1.293.022,44 così come previsto dall'art. 11, comma 1. E' altresì alimentato dalle modalità di incremento previste dall'articolo 11, comma 2, alla data del 1° gennaio 2009 di € 145,70 annui lordi per ogni dirigente medico in servizio al 31 dicembre 2007.

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità. Risorse storiche consolidate

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 11 c.1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	1.293.022,44	1.293.022,44	1.293.022,44

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 11 c.2	CCNL 06.05.2010	incremento di €. 145,70 per ogni Dirigente Medico in servizio al 31.12.2007	34.239,50	34.239,50	34.239,50

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:
Nulla da esporre

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Nulla da esporre

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, per l'anno 2017, riducono l'ammontare del fondo e precisamente:

a) Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);

b) Decurtazione prevista dall'art. 1 c. 236 della Legge 208/2015 (Legge stabilità 2016). La decurtazione riferita alla suddetta normativa, viene effettuata utilizzando la tecnica della "semisomma", cioè sul confronto del personale in servizio al 31.12 e 1.01 di ogni anno, rispetto a quello calcolato per l'anno 2015.

Per effetto delle integrazioni intervenute all'art. 9 c. 2 bis della L. 122/2010 (rif. Art. 1, c. 456 L. 147/2013), le riduzioni dell'anno 2014 sono state trasformate in decurtazioni per l'anno 2015. Nella fattispecie € 0 verranno decurtati anche per gli anni successivi in quanto non si è verificata alcuna riduzione di personale in servizio.

La valorizzazione puntuale della eventuale riduzione di personale in servizio nell'anno 2017 è possibile solo a consuntivo.

Riferimento normativo		Descrizione articolo*	2015**	2016	2017
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio] L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza			
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile [Riduzione personale in servizio]	-----	-----	-----

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	2015**	2016**	2017**
Totale	1.327.261,94	1.327.261,94	1.327.261,94

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

In questa sezione sono esposte inoltre, le riduzioni dei fondi contrattuali previste dall'art. 6 bis del D.Lgs. 165/2001, relative all'esternalizzazioni di servizi.

Per l'anno 2017 il calcolo dell'importo riferito all'esternalizzazione dell'attività di guardia medica presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Legnago sarà determinato a consuntivo.

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 6 bis	D.Lgs. 165/2001	Riduzione fondi contrattuali per attività esternalizzate		-392,01	

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))	2015**	2016**	2017**
Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile	1.327.261,94	1.326.869,93	1.327.261,94

Il valore del fondo per gli anni 2015 e seguenti è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione

Articolo 11 – Fondo per la retribuzione di risultato - VETERINARI

Le considerazioni iniziali fatte per i precedenti fondi sono riprese anche nel caso del presente fondo, ribadendo il valore iniziale dato dal consolidato alla data del 31 dicembre 2007, pari ad €. 78.852,37 così come previsto dall'art. 11, comma 1. E' altresì alimentato dalle modalità di incremento previste dall'articolo 11, comma 2, alla data del 1° gennaio 2009 di € 145,70 annui lordi per ogni dirigente veterinario in servizio al 31 dicembre 2007.

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Risorse storiche consolidate

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 11 c.1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	78.852,37	78.852,37	78.852,37

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 11 c. 2	CCNL 06.05.2010	incremento di €. 145,70 per ogni Dirigente Veterinario al 31.12.2007	2.768,30	2.768,30	2.768,30

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:

Nulla da esporre

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Nulla da esporre

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, per l'anno 2017, riducono l'ammontare del fondo e precisamente:

- a) Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- b) Decurtazione prevista dall'art. 1 c. 236 della Legge 208/2015 (Legge stabilità 2016). La decurtazione riferita alla suddetta normativa, viene effettuata utilizzando la tecnica della "semisomma", cioè sul confronto del personale in servizio al 31.12 e 1.01 di ogni anno, rispetto a quello calcolato per l'anno 2015.

Per effetto delle integrazioni intervenute all'art. 9 c. 2 bis della L. 122/2010 (rif. Art. 1, c. 456 L. 147/2013), le riduzioni dell'anno 2014 sono state trasformate in decurtazioni per l'anno 2015. Nella fattispecie € 0 verranno decurtati anche per gli anni successivi in quanto non si è verificata alcuna riduzione di personale in servizio.

La valorizzazione puntuale della eventuale riduzione di personale in servizio nell'anno 2017 è possibile solo a consuntivo.

Riferimento normativo		Descrizione articolo*	2015**	2016	2017
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio] L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza			
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile [Riduzione personale in servizio]	-----		-----

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	2015**	2016**	2017**
Totale	81.620,67	81.620,67	81.620,67

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

Nulla da segnalare

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))	2015**	2016**	2017**
Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile	81.620,67	81.620,67	81.620,67

Il valore del fondo per gli anni 2015 e seguenti è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione

Articolo 11 – Fondo per la qualità della prestazione individuale – MEDICI

Le considerazioni iniziali fatte per i precedenti fondi sono riprese anche nel caso del presente fondo, ribadendo il valore iniziale dato dal consolidato alla data del 31 dicembre 2007, pari ad €. 33.189,18.

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Risorse storiche consolidate

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 11 c.1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	33.189,18	33.189,18	33.189,18

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Nulla da esporre

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:

Nulla da esporre

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Nulla da esporre

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, per l'anno 2017, riducono l'ammontare del fondo e precisamente:

- Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- Decurtazione prevista dall'art. 1 c. 236 della Legge 208/2015 (Legge stabilità 2016). La decurtazione riferita alla suddetta normativa, viene effettuata utilizzando la tecnica della "semisomma", cioè sul confronto del personale in servizio al 31.12 e 1.01 di ogni anno, rispetto a quello calcolato per l'anno 2015.

Per effetto delle integrazioni intervenute all'art. 9 c. 2 bis della L. 122/2010 (rif. Art. 1, c. 456 L. 147/2013), le riduzioni dell'anno 2014 sono state trasformate in decurtazioni per l'anno

2015. Nella fattispecie € 0 verranno decurtati anche per gli anni successivi in quanto non si è verificata alcuna riduzione di personale in servizio.

La valorizzazione puntuale della eventuale riduzione di personale in servizio nell'anno 2017 è possibile solo a consuntivo.

Decurtazioni			2015**	2016**	2017**
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio] L'articolo 1, comma 456 della l. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza		-----	
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile [Riduzione personale in servizio]			

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	2015**	2016**	2017**
Totale	33.189,18	33.189,18	33.189,18

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

Nulla da esporre

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))	2015**	2016**	2017**
Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile	33.189,18	33.189,18	33.189,18

Il valore del fondo per gli anni 2015 e seguenti è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione

Articolo 11 – Fondo per la qualità della prestazione individuale – VETERINARI

Le considerazioni iniziali fatte per i precedenti fondi sono riprese anche nel caso del presente fondo, ribadendo il valore iniziale dato dal consolidato alla data del 31 dicembre 2007, pari ad €. 1.973,66.

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità. Risorse storiche consolidate

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 11 c.1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	1.973,66	1.973,66	1.973,66

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Nulla da esporre

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:

Nulla da esporre

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Nulla da esporre

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, per l'anno 2017, riducono l'ammontare del fondo e precisamente:

- Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- Decurtazione prevista dall'art. 1 c. 236 della Legge 208/2015 (Legge stabilità 2016). La decurtazione riferita alla suddetta normativa, viene effettuata utilizzando la tecnica della "semisomma", cioè sul confronto del personale in servizio al 31.12 e 1.01 di ogni anno, rispetto a quello calcolato per l'anno 2015.

Nessuna riduzione utile per la decurtazione di cui all'art. 9 c. 2 bis della L. 122/2010 e s.m.i., per l'anno 2015 e proveniente dal 2014, in quanto non si è verificata alcuna riduzione di personale in servizio.

La valorizzazione puntuale della eventuale riduzione di personale in servizio nell'anno 2017 è possibile solo a consuntivo.

Decurtazioni			2015**	2016**	2017**
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio] L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile [Riduzione personale in servizio]			

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	2015**	2016**	2017**
Totale	1.973,66	1.973,66	1.973,66

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

Nulla da esporre

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))	2015**	2016**	2017**
Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile	1.973,66	1.973,66	1.973,66

Il valore del fondo per gli anni 2015 e seguenti è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA CONNESSA ALLA DETERMINAZIONE PROVVISORIA DEI FONDI AZIENDALI PER L'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA PER L'ANNO 2017 - ex U.I.s.s. n. 22 - BUSSOLENGO

PREMESSA

Il sistema di finanziamento dei fondi aziendali come definito da:

- ❖ CCNL sottoscritto in data 08.06.2000 – parte normativa 1998/2001 e bienni economici 1998/1999 e 2000/2001;
 - ❖ CCNL integrativo del 08.06.2000 sottoscritto in data 10.02.2004;
 - ❖ CCNL sottoscritto il 03.11.2005 – parte normativa 2002/2005 e biennio economico 2002/2003;
 - ❖ CCNL sottoscritto il 05.07.2006 – biennio economico 2004/2005;
- è stato riconfermato anche per i bienni 2006/2007 e 2008/2009 con la sottoscrizione rispettivamente alle date del 17.10.2008 e 06.05.2010.

Tali fondi sono denominati:

1. Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa;
2. Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro;
3. Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale.

Ciò posto, il quadro completo delle voci di finanziamento degli istituti contrattuali deve essere desunto dalla lettura combinata dei contratti collettivi sopra indicati.

I dati per la determinazione dei valori dei fondi consolidati al 31.12.2007 sono stati determinati prendendo a riferimento i valori dei Fondi così come definiti dal CCNL 17.10.08.

Il biennio 2008/2009 ha come riferimento il CCNL siglato il 06 maggio 2010. Composto da 13 articoli, provvede a stabilire, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009, gli incrementi retributivi del trattamento economico tabellare delle posizioni iniziali e di sviluppo delle diverse categorie, oltre a regolare successivamente gli istituti economici connessi al riconoscimento degli incrementi suddetti.

Nel capo IV l'articolo 9, "Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa", l'articolo 10, "Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro", e l'articolo 11 "Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale" confermano, a decorrere dal 1° gennaio 2008, gli analoghi fondi di cui agli articoli 24, 25 e 26 del CCNL 17 ottobre 2008 nonché tutte le modalità di utilizzo. E' confermata la regola che, ove a consuntivo i fondi degli articoli 9 e 10 (fondo di posizione e fondo per il trattamento accessorio) non risultino momentaneamente del tutto utilizzati, le relative risorse sono temporaneamente spostate nel fondo dell'articolo 11 (fondo di risultato), ove peraltro non si storicizzano, dovendo essere riassegnate ai fondi di pertinenza dal gennaio dell'anno successivo.

Si rimanda a consuntivo la quantificazione delle decurtazioni previste dall'art. 71 c. 1 della L. 133/2008.

- Per la determinazione provvisoria dei fondi per l'anno 2017, si è tenuto conto inoltre di:
1. quanto previsto dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (riferimento anno 2014);
 2. quanto previsto dall'articolo 1, comma 236 della Legge 208/2015 (Legge Stabilità 2016) che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente. Per effetto di tale disposizione quindi, l'anno 2015 rappresenta il limite di spesa che a partire dalla determinazione dei fondi aziendali dell'anno 2016 non può essere superato.

Per la determinazione dei fondi aziendali si è tenuto inoltre conto degli effetti della deliberazione del Direttore Generale n. 509 del 17.11.2016: "Area IV – Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale. Approvazione del Contratto Collettivo Integrativo "Retribuzione di risultato anni 2015 – 2016" sottoscritto in data 11 Novembre 2016".

Al fine di un'esposizione più trasparente e uniforme degli atti si è presa a riferimento la circolare n. 25 del 19 luglio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che, tra le altre cose, ha predisposto lo schema standard di relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi. Pertanto lo schema di costituzione dei fondi aziendali segue pedissequamente quanto rappresentato nella circolare n. 25 sopra richiamata.

Per una lettura più chiara e sintetica vengono espone le tabelle relative i fondi contrattuali a decorrere dall'anno 2015. Si ricorda che per effetto delle integrazioni intervenute all'art. 9 c. 2 bis della L. 122/2010 (rif. Art. 1, c. 456 L. 147/2013), le riduzioni dell'anno 2014 sono state trasformate in decurtazioni definitive dall'anno 2015.

Vengono riepilogati di seguito, gli importi teorici dei fondi per gli anni 2015, 2016 e 2017, considerati come sintesi della costituzione dei fondi sottoposti a certificazione (valori espressi in euro):

DENOMINAZIONE FONDO	2015	2016	2017
Fondo Posizione Medici	4.946.178,66	4.946.178,66	4.946.178,66
Fondo Posizione Veterinari	594.132,64	594.132,64	594.132,64
Fondo Accessorio	859.648,89	859.648,89	859.648,89
Fondo Risultato + Fondo Prestazione Individuale MEDICI	979.578,05	979.578,05	979.578,05
Fondo Risultato + Fondo Prestazione Individuale VETERINARI	193.063,28	193.063,28	193.063,28
AMMONTARE RISORSE	7.572.601,52	7.572.601,52	7.572.601,52

Articolo - 9 Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa

Il fondo è formato dalle risorse consolidate alla data del 31/12/2007 così come previsto dall'art. 9, comma 1 del CCNL siglato il 06 maggio 2010. E' altresì alimentato dalle modalità di incremento previste dall'articolo 9, comma 2, alla data del 1° gennaio 2009. Si tratta degli aumenti contrattualmente previsti per la retribuzione minima contrattuale unificata per i dirigenti medici a rapporto esclusivo che si aggiungono al fondo, chiaramente ricomprendendo i relativi ratei di tredicesima mensilità. A decorrere dal 1° gennaio 2009, secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 3, il fondo è ulteriormente incrementato di euro 215,80 annui lordi per ogni dirigente medico e veterinario in servizio al 31 dicembre 2007 (nulla è dovuto per l'anno 2008).

Il fondo consolidato al 31.12.2007 è pari ad € 5.182.804,91 per la Dirigenza Medica e € 479.045,89 per la Dirigenza Veterinaria ed è un valore utile alla costituzione del fondo per l'anno 2008 e anni successivi.

Dirigenza Medica

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Risorse storiche consolidate:

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 9 c. 1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	5.180.232,73	5.180.232,73	5.180.232,73

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL:

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 9 c. 2	CCNL 06.05.2010	incremento risorse - Dirigenza Medica - art. 5	71.734,85	71.734,85	71.734,85
Art. 9 c. 3	CCNL 06.05.2010	incremento di e. 215,80 per ogni Dirigente Med-Vet in servizio al 31.12.2007	53.950,00	53.950,00	53.950,00

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 9 c. 4	CCNL 08.06.2000	Risorse RIA in godimento del personale cessato [Somma algebrica della RIA del personale ospedaliero cessato ed assunto. Rateo per l'anno di cessazione/assunzione e quota intera per gli anni successivi.]	849.687,43	909.824,95	936.458,86
Art. 50 c. 2 lett. d)	CCNL 08.06.2000	Assegni ad personam di cui agli artt. 38 c. 5 e 43 c. 2 e 3	104.432,55	109.453,23	114.400,28

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

nulla da esporre

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, a decorrere dall'anno 2015, riducono l'ammontare del fondo e precisamente:

- a) Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014).
- b) Decurtazione prevista dall'art. 71 c. 1 della Legge 6.08.2008 n. 133 – (Legge Brunetta);
- c) Decurtazione prevista dall'art. 1 c. 236 della Legge 208/2015 (Legge stabilità 2016). La decurtazione riferita alla suddetta normativa, viene effettuata utilizzando la tecnica della "semisomma", cioè sul confronto del personale in servizio al 31.12 e 1.01 di ogni anno, rispetto a quello calcolato per l'anno 2015.

Pertanto le somme effettivamente esposte sono state calcolate tenendo conto dei seguenti dati di riferimento:

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA':

- RIA - Anno 2010: €. 1.342.657,93 (anno di riferimento);
- RIA - Anno 2014: €. 1.858.138,08
- RIA - Anno 2015: €. 1.926.316,46 (anno di riferimento)
- RIA - Anno 2016: €. 1.986.453,98
- RIA - Anno 2017: €. 2.013.087,89 (dato provvisorio)

assegni ad personam di cui agli artt. 38 c. 5 e 43 c. 2 e 3

- anno 2010: €. 128.626,93 (anno di riferimento)
- anno 2014: €. 185.514,10
- anno 2015: €. 190.387,52 (anno di riferimento)
- anno 2016: €. 195.408,21
- anno 2017: €. 200.355,26 (dato provvisorio).

DECURTAZIONI RIA

Anno 2015: €. 515.480,15 (€. 1.858.138,08 - €. 1.342.657,93) che rappresenta la riduzione proveniente dall'anno 2014 che diventa decurtazione per l'anno 2015 e seguenti
 Anno 2016: €. 60.137,52 (€. 1.986.453,98 – €. 1.926.316,46)
 Anno 2017 (dato provvisorio) € 86.771,43 (€. 2.013.087,89 – €. 1.926.316,46)

DECURTAZIONI ASSEGNI AD PERSONAM

Anno 2015: €. 56.887,17 (€. 185.514,10 - €. 128.626,93) che rappresenta la riduzione proveniente dall'anno 2014 che diventa decurtazione per l'anno 2015 e seguenti
 Anno 2016: : €. 5.020,69 (€. 195.408,21 – €. 190.387,52).
 Anno 2017 (dato provvisorio) € 9.967,74 (€. 200.355,26 – €. 190.387,52).

DECURTAZIONI PER EFFETTO DELLA RIDUZIONE DEL PERSONALE

La decurtazione di cui all'art. 9 c. 2 bis della L. 122/2010 e s.m.i., per l'anno 2015 e proveniente dal 2014, calcolata tendo conto della semisomma del personale in servizio nell'anno 2014 rispetto all'anno 2010 preso a riferimento, ammonta a € 563.587,39.

Decurtazioni			2015**	2016**	2017**
Art. 53	CCNL 08.06.2000	Riduzione dotazione organica determinata da nuova programmazione regionale e approvazione del nuovo atto aziendale con deliberazione n. 410 del 09.10.2014	- 177.904,19	- 177.904,19	- 177.904,19
Art. 71 c. 1	L. 133/2008	Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.	-8.972,87	-8.972,87	A consuntivo
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione somma art. 9 c.4 CCNL 06.05.2010 RIA] L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	-515.480,15	-515.480,15	-515.480,15
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione somma art. 50 c. 2 lett. d) ASSEGNI AD PERSONAM] L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	-56.887,17	-56.887,17	-56.887,17
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio] L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	-563.587,39	-563.587,39	-563.587,39

Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile [Riduzione somma art. 10 c.1 CCNL 10.04.2008 RIA]		- 60.137,52	-86.771,43 (provvisorio)
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile [Riduzione ASSEGNO AD PERSONAM]		- 5.020,68	- 9.967,74 (provvisorio)
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile [Riduzione personale in servizio]	-----	0,00	A consuntivo

Affinché si possa ottenere il fondo spendibile per l'anno 2017 è necessario procedere alla valorizzazione puntuale delle eventuali riduzioni previste dalla normativa sopra citata per quanto riguarda la RIA, gli assegni ad personam, la riduzione del personale in servizio e l'art. 71 c. 1 della Legge 6.08.2008 n. 133. Ciò è possibile solamente a consuntivo.

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

d) **Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:**

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	2015**	2016**	2017**
Totale	4.937.741,31	4.937.205,79	4.946.178,66

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

nulla da esporre

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))	2015**	2016**	2017**
Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile	4.937.741,31	4.937.205,79	4.946.178,66

Il valore del fondo per gli anni 2015 e seguenti è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione

Dirigenza Veterinaria

**III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.
Risorse storiche consolidate:**

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 9 c. 1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	479.045,89	479.045,89	479.045,89

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL:

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 9 c. 2	CCNL 06.05.2010	incremento risorse - Dirigenza Veterinaria - art. 5	8.508,89	8.508,89	8.508,89
Art. 9 c. 3	CCNL 06.05.2010	incremento di e. 215,80 per ogni Dirigente Med-Vet in servizio al 31.12.2007	6.689,80	6.689,80	6.689,80

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 9 c. 4	CCNL 08.06.2000	Risorse RIA in godimento del personale cessato [Somma algebrica della RIA del personale ospedaliero cessato ed assunto. Rateo per l'anno di cessazione/assunzione e quota intera per gli anni successivi.]	30.600,18	38.322,70	41.688,66
Art. 50 c. 2 lett. d)	CCNL 08.06.2000	Assegni ad personam di cui agli artt. 38 c. 5 e 43 c. 2 e 3	0,00	0,00	0,00
		Trasferimento di una quota pari al 15% dal fondo della produttività collettiva a seguito accordo sindacale	30.072,00	30.072,00	30.072,00
Art. 53	CCNL 08.06.2000	Incremento dotazione organica determinato da nuova programmazione regionale e approvazione del nuovo atto aziendale con deliberazione n. 410 del 09.10.2014	54.000,00	54.000,00	54.000,00

**III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.
nulla da esporre**

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, a decorrere dall'anno 2015, riducono l'ammontare del fondo e precisamente:

- Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- Decurtazione prevista dall'art. 71 c. 1 della Legge 6.08.2008 n. 133 – (Legge Brunetta);
- Decurtazione prevista dall'art. 1 c. 236 della Legge 208/2015 (Legge stabilità 2016). La decurtazione riferita alla suddetta normativa, viene effettuata utilizzando la tecnica della "semisomma", cioè sul confronto del personale in servizio al 31.12 e 1.01 di ogni anno, rispetto a quello calcolato per l'anno 2015.

Pertanto le somme effettivamente esposte sono state calcolate tenendo conto dei seguenti dati di riferimento:

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA':

- RIA - Anno 2010: €. 79.029,67 (anno di riferimento);
- RIA - Anno 2014: €. 93.813,79
- RIA - Anno 2015: €. 96.547,69 (anno di riferimento)
- RIA - Anno 2016: €. 104.270,21
- RIA - Anno 2017 (dato provvisorio): €. 107.636,17

assegni ad personam di cui agli artt. 38 c. 5 e 43 c. 2 e 3

- anno 2010: €. 7.420,53 (anno di riferimento)
- anno 2014: €. 7.420,53
- anno 2015: €. 7.420,53 (anno di riferimento)
- anno 2016: €. 7.420,53
- anno 2017 (dato provvisorio): €. 7.420,53

DECURTAZIONI RIA

Anno 2015: €. 14.784,12 (€. 93.813,79 - €. 79.029,67) che rappresenta la riduzione proveniente dall'anno 2014 che diventa decurtazione per l'anno 2015 e seguenti

Anno 2016: €. 7.722,52 (€. 104.270,21 - €. 96.547,69)

Anno 2017 (dato provvisorio): €. 11.088,48 (€. 107.636,17 - €. 96.547,69)

DECURTAZIONI ASSEGNI AD PERSONAM

Anno 2015: €. 0,00 (€. 7.420,53 - €. 7.420,53) che rappresenta la riduzione proveniente dall'anno 2014 che diventa decurtazione per l'anno 2015 e seguenti

Anno 2016: : €. 0.00 (€. 7.420,53 - €. 7.420,53);

Anno 2017 (dato provvisorio): : €. 0.00 (€. 7.420,53 - €. 7.420,53).

Decurtazioni		2015**	2016**	2017**
Art. 71 c. 1	L. 133/2008	-25.17	-25.17	A consuntivo
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	-14.784.12	-14.784.12	-14.784.12

Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione somma art. 50 c. 2 lett. d) ASSEGNI AD PERSONAM] L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	0,00	0,00	0,00
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio] L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	0,00	0,00	0,00
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile [Riduzione somma art. 10 c.1 CCNL 10.04.2008 RIA]	0,00	-7.722,52	-11.088,48 (provvisorio)
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile [Riduzione ASSEGNO AD PERSONAM]	0,00	0,00	0,00 (provvisorio)
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile [Riduzione personale in servizio]	-----	0,00	A consuntivo

Affinché si possa ottenere il fondo spendibile per l'anno 2017 è necessario procedere alla valorizzazione puntuale delle eventuali riduzioni previste dalla normativa sopra citata per quanto riguarda la RIA, gli assegni ad personam, la riduzione del personale in servizio e l'art. 71 c. 1 della Legge 6.08.2008 n. 133. Ciò è possibile solamente a consuntivo.

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

e) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	2015**	2016**	2017**
Totale	593.916,93	594.107,47	594.132,64

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

nulla da esporre

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))	2015**	2016**	2017**
Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile	593.916,93	594.107,47	594.132,64

Il valore del fondo per gli anni 2015 e seguenti è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione

Articolo 10 – Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro– Medici e Veterinari.

Le considerazioni iniziali fatte per il precedente fondo sono riprese anche nel caso del fondo per il trattamento accessorio, ribadendo il valore iniziale dato dal consolidato al 31.12.2007, pari ad €. 957.074,34, così come previsto dall'art. 10 c. 1.

Al valore del fondo vanno decurtate le somme relative all'applicazione dell'art. 71, comma 1 della legge 133/08. Queste somme sono vincolate e non più spendibili. Per l'anno 2017 si procederà a quantificare l'importo a consuntivo.

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Risorse storiche consolidate:

Riferimento normativo	Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 10 c. 1 CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	957.239,83	957.293,83	957.293,83

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL:

Nulla da esporre

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:

Nulla da esporre

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Nulla da esporre

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, a decorrere dall'anno 2015, riducono l'ammontare del fondo e precisamente:

- a) Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economi-

co accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);

- b) Decurtazione prevista dall'art. 71 c. 1 della Legge 6.08.2008 n. 133 – (Legge Brunetta);
- c) Decurtazione prevista dall'art. 1 c. 236 della Legge 208/2015 (Legge stabilità 2016). La decurtazione riferita alla suddetta normativa, viene effettuata utilizzando la tecnica della “semisomma”, cioè sul confronto del personale in servizio al 31.12 e 1.01 di ogni anno, rispetto a quello calcolato per l'anno 2015.

Decurtazioni			2015**	2016**	2017**
Art. 71 c. 1	L. 133/2008	Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.	-986,06	-395,51	A consuntivo
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio] L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	-97.590,94	-97.590,94	-97.590,94
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile [Riduzione personale in servizio]	0,00	0,00	A consuntivo

Affinché si possa ottenere il fondo spendibile per l'anno 2017 è necessario procedere alla valorizzazione puntuale delle eventuali riduzioni previste dalla normativa sopra citata per quanto riguarda la riduzione del personale in servizio e l'art. 71 c. 1 della Legge 6.08.2008 n. 133. Ciò è possibile solamente a consuntivo.

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	2015**	2016**	2017**
Totale	859.253,38	858.662,83	859.648,89

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

nulla da esporre

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))	2015**	2016**	2017**
Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile	859.253,38	858.662,83	859.648,89

Il valore del fondo per gli anni 2015 e seguenti è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione

Articolo 11 – Fondo per la retribuzione di risultato - MEDICI

Le considerazioni iniziali fatte per i precedenti fondi sono riprese anche nel caso del fondo per la retribuzione di risultato, ribadendo il valore iniziale dato dal consolidato alla data del 31 dicembre 2007, pari ad €. 1.052.140,72, così come previsto dall'art. 11, comma 1. E' altresì alimentato dalle modalità di incremento previste dall'articolo 11, comma 2, alla data del 1° gennaio 2009 di € 145,70 annui lordi per ogni dirigente medico in servizio al 31 dicembre 2007.

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità. Risorse storiche consolidate

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 11 c.1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	1.052.140,72	1.052.140,72	1.052.140,72

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 11 c. 2	CCNL 06.05.2010	incremento di €. 145,70 per ogni Dirigente Medico in servizio al 31.12.2007	36.425,00	36.425,00	36.425,00

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:
Nulla da esporre

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Nulla da esporre

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, a decorrere dall'anno 2015, riducono l'ammontare del fondo e precisamente:

- Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a

decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);

- b) Decurtazione prevista dall'art. 1 c. 236 della Legge 208/2015 (Legge stabilità 2016). La decurtazione riferita alla suddetta normativa, viene effettuata utilizzando la tecnica della "semisomma", cioè sul confronto del personale in servizio al 31.12 e 1.01 di ogni anno, rispetto a quello calcolato per l'anno 2015.

Riferimento normativo		Descrizione articolo*	2015**	2016	2017
Art. 53	CCNL 08.06.2000	Riduzione dotazione organica determinata da nuova programmazione regionale e approvazione del nuovo atto aziendale con deliberazione n. 410 del 09.10.2014	-20.410,60	-20.410,60	-20.410,60
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio] L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	-112.789,27	-112.789,27	-112.789,27
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile [Riduzione personale in servizio]	-----	-----	A consuntivo

Affinché si possa ottenere il fondo spendibile per l'anno 2017 è necessario procedere alla valorizzazione puntuale delle eventuali riduzioni previste dalla normativa sopra citata per quanto riguarda la riduzione del personale in servizio. Ciò è possibile solamente a consuntivo.

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	2015**	2016**	2017**
Totale	955.365,85	955.365,85	955.365,85

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo. nulla da esporre

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))	2015**	2016**	2017**
Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile	955.365,85	955.365,85	955.365,85

Il valore del fondo per gli anni 2015 e seguenti è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione

Articolo 11 – Fondo per la retribuzione di risultato - VETERINARI

Il valore iniziale dato dal consolidato alla data del 31 dicembre 2007, è pari ad €. 207.152,44 così come previsto dall'art. 11, comma 1. E' altresì alimentato dalle modalità di incremento previste dall'articolo 11, comma 2, alla data del 1° gennaio 2009 di € 145,70 annui lordi per ogni dirigente veterinario in servizio al 31 dicembre 2007.

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità. Risorse storiche consolidate

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 11 c.1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	207.152,44	207.152,44	207.152,44

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 11 c. 2	CCNL 06.05.2010	incremento di €. 145,70 per ogni Dirigente Veterinario al 31.12.2007	4.516,70	4.516,70	4.516,70

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 53	CCNL 08.06.2000	Incremento dotazione organica determinata da nuova programmazione regionale e approvazione del nuovo atto aziendale con deliberazione n. 410 del 09.10.2014	8.164,24	8.164,24	8.164,24

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Nulla da esporre

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, a decorrere dall'anno 2015, riducono l'ammontare del fondo e precisamente:

- Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- Decurtazione prevista dall'art. 1 c. 236 della Legge 208/2015 (Legge stabilità 2016). La decurtazione riferita alla suddetta normativa, viene effettuata utilizzando la tecnica della

“semisomma”, cioè sul confronto del personale in servizio al 31.12 e 1.01 di ogni anno , rispetto a quello calcolato per l’anno 2015.

Decurtazioni			2015**	2016**	2017**
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio] L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	0,00	0,00	0,00
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile [Riduzione personale in servizio]	0,00	0,00	A consuntivo

Affinché si possa ottenere il fondo spendibile per l’anno 2017 è necessario procedere alla valorizzazione puntuale delle eventuali riduzioni previste dalla normativa sopra citata per quanto riguarda la riduzione del personale in servizio. Ciò è possibile solamente a consuntivo.

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III 1.3)	2015**	2016**	2017**
Totale	189.761,38	189.761,38	189.761,38

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo.

nulla da esporre

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))	2015**	2016**	2017**
Totale del fondo “netto” - Importo liquidabile	189.761,38	189.761,38	189.761,38

Il valore del fondo per gli anni 2015 e seguenti è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione

Articolo 11 – Fondo per la qualità della prestazione individuale – MEDICI

Le considerazioni iniziali fatte per i precedenti fondi sono riprese anche nel caso del presente fondo, ribadendo il valore iniziale dato dal consolidato alla data del 31 dicembre 2007, pari ad €. 32.770,83.

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Risorse storiche consolidate

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 11 c.1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	27.152,20	27.152,20	27.152,20

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Nulla da esporre

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:

Nulla da esporre

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Nulla da esporre

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, a decorrere dall'anno 2015, riducono l'ammontare del fondo e precisamente:

- c) Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- d) Decurtazione prevista dall'art. 1 c. 236 della Legge 208/2015 (Legge stabilità 2016). La decurtazione riferita alla suddetta normativa, viene effettuata utilizzando la tecnica della "semisomma", cioè sul confronto del personale in servizio al 31.12 e l.01 di ogni anno, rispetto a quello calcolato per l'anno 2015.

Decurtazioni			2015**	2016**	2017**
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio] L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	-2.940,00	-2.940,00	-2.940,00

Art. 1 e 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile [Riduzione personale in servizio]	0,00	0,00	A consuntivo
--------------	-------------	--	------	------	--------------

Affinché si possa ottenere il fondo spendibile per l'anno 2017 è necessario procedere alla valorizzazione puntuale delle eventuali riduzioni previste dalla normativa sopra citata per quanto riguarda la riduzione del personale in servizio. Ciò è possibile solamente a consuntivo.

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) **Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:**

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	2015**	2016**	2017**
Totale	24.212,20	24.212,20	24.212,20

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo. Nulla da esporre

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))	2015**	2016**	2017**
Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile	24.212,20	24.212,20	24.212,20

Il valore del fondo per gli anni 2015 e seguenti è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione

Articolo 11 – Fondo per la qualità della prestazione individuale – VETERINARI

Le considerazioni iniziali fatte per i precedenti fondi sono riprese anche nel caso del presente fondo, ribadendo il valore iniziale dato dal consolidato alla data del 31 dicembre 2007, pari ad €. 1.973,66.

La riduzione utile per la decurtazione di cui all'art. 9 c. 2 bis della L. 122/2010 e s.m.i., ammonta ad €. 25,72 in quanto la semisomma del personale in servizio nell'anno 2014 è inferiore a quella dell'anno 2010 preso a riferimento.

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità. Risorse storiche consolidate

Riferimento normativo	Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 11 c.1 CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	3.301,90	3.301,90	3.301,90

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Nulla da esporre

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:

Nulla da esporre

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Nulla da esporre

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, a decorrere dall'anno 2015, riducono l'ammontare del fondo e precisamente:

- Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- Decurtazione prevista dall'art. 1 c. 236 della Legge 208/2015 (Legge stabilità 2016). La decurtazione riferita alla suddetta normativa, viene effettuata utilizzando la tecnica della "semisomma", cioè sul confronto del personale in servizio al 31.12 e 1.01 di ogni anno, rispetto a quello calcolato per l'anno 2015.

Decurtazioni			2015**	2016**	2017**
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio] L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	0,00	0,00	0,00
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile [Riduzione personale in servizio]	0,00	0,00	0,00

Affinché si possa ottenere il fondo spendibile per l'anno 2017 è necessario procedere alla valorizzazione puntuale delle eventuali riduzioni previste dalla normativa sopra citata per quanto riguarda la riduzione del personale in servizio. Ciò è possibile solamente a consuntivo.

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	2015**	2016**	2017**
Totale	3.301,90	3.301,90	3.301,90

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.
Nulla da esporre

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))	2015**	2016**	2017**
Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile	3.301,90	3.301,90	3.301,90

Il valore del fondo per gli anni 2015 e seguenti è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 534 del 15/06/2017

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 196 del 30/12/2015 e confermato con D.P.G.R.V. n. 164 del 30/12/2016, coadiuvato dai Direttori:

- dott. Giuseppe Cenci Direttore Amministrativo
- dr.ssa Denise Signorelli Direttore Sanitario
- dott. Raffaele Grottola Direttore dei Servizi Socio-Sanitari

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO

FONDI CONTRATTUALI PER IL PERSONALE DEL COMPARTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7, 8 E 9 DEL CCNL SOTTOSCRITTO PER DETTA AREA IN DATA 31/07/2009 – DETERMINAZIONE PROVVISORIA PER L'ANNO 2017 – ex Azienda Ulss 20, ex Azienda Ulss 21 ed ex Azienda Ulss 22.

Note per la trasparenza: FONDI CONTRATTUALI PER IL PERSONALE DEL COMPARTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7, 8 E 9 DEL CCNL SOTTOSCRITTO PER DETTA AREA IN DATA 31/07/2009 – DETERMINAZIONE PROVVISORIA PER L'ANNO 2017 – ex Azienda Ulss 20, ex Azienda Ulss 21 ed ex Azienda Ulss 22.

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 534

DEL 15/06/2017

Il Direttore del 21 Servizio Risorse Umane

Premesso che, a seguito dell'entrata in vigore della L. n.19 del 25/10/2016, a far data dall'01/01/2017, l'Azienda Ulss n. 20 di Verona ha modificato la propria denominazione in "Azienda Ulss n. 9 Scaligera, incorporando le sopresse Aziende Ulss n.21 di Legnago e Ulss n.22 di Bussolengo;

Richiamati i CCCCNNLL del personale del Comparto e per ultimo il CCNL del 31/07/2009, che detta specifica normativa in merito al biennio 2008/2009;

Dato atto che il CCNL sopracitato agli articoli nr. 7, 8 e 9, prevede la determinazione e la gestione dei fondi per i seguenti istituti contrattuali e precisamente:

- Art. 7 – Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno;
- Art. 8 – Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali;
- Art. 9 – Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica;

Visto, l'art. 9, comma 2 bis, del decreto legge 31/5/2010, nr.78, convertito con modificazioni nella legge 30/07/2010 nr.122, che fa espresso divieto alle pubbliche amministrazioni di prevedere nel triennio 2011-2013 incrementi delle risorse relative al trattamento accessorio dei dipendenti in supero al corrispondente importo dell'anno 2010, prevedendone, altresì, l'automatica rimodulazione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio sempre con riferimento all'anno 2010;

Richiamato, altresì, l'art. 1 comma 456 della Legge nr.147 del 27/12/2013 (Legge stabilità 2014), che prevedeva l'estensione del divieto di incrementare le risorse relative al trattamento accessorio destinato ai dipendenti, rispetto al 2010, anche a tutto il 31/12/2014 disponendo, inoltre, che *"a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"*;

Avuto presente che, l'art.1, c. 236, della Legge 208/2015 (Legge stabilità 2016), stabilisce che *"a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente"*;

Il Proponente: Il Direttore 21 Servizio Risorse Umane F.TO Dr.ssa Antonella Vecchi

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 534**DEL 15/06/2017**

Richiamate la deliberazione n. 380 del 04/05/2017 che disponevano in merito alla quantificazione definitiva per l'anno 2016 dei fondi contrattuali per il personale del Comparto;

Viste le risultanze della Relazione Tecnico-Finanziaria per la determinazione dei fondi contrattuali del personale dipendente dell'area Comparto, provvisori anno 2017, così come definita dal Servizio Gestione Risorse Umane;

Ritenuto pertanto di determinare in via provvisoria la consistenza dei Fondi contrattuali per l'anno 2017, secondo gli importi e per le motivazioni riportate nella Relazione Tecnico Finanziaria allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, e che verrà trasmessa ai rispettivi Collegi Sindacali delle ex Aziende, al fine di ottenere la prescritta certificazione;

Vista e richiamata la Legge 4 marzo 2009, n. 15; il D.lgs 27 ottobre 2009, n. 150; la Legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i.; la Legge 6 agosto 2008, n. 133; e la Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 19 luglio 2012, n. 25 per le disposizioni afferenti alla contrattazione decentrata;

Tutto ciò considerato;

Propone l'adozione del provvedimento sotto riportato.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di prendere atto di tutto quanto esplicitato in premessa e che, si intende integralmente richiamato;
2. di quantificare in via provvisoria i Fondi contrattuali per l'anno 2017 per l'area del Comparto nei sottoelencati importi che rappresentano il "limite" di spesa:

Fondi Aziendali	Ex Ulss 20	Ex Ulss 21	Ex Ulss 22
-----------------	------------	------------	------------

Il Proponente: Il Direttore 21 Servizio Risorse Umane F.TO Dr.ssa Antonella Vecchi

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 534

DEL 15/06/2017

Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno	2.789.338,55	2.823.544,84	2.659.536,68
Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali	2.320.607,21	2.159.847,71	1.607.975,00
Fondo per il finanziamento delle fasce retributive delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica	6.949.016,80	5.620.260,14	4.893.056,63

3. di dare atto che gli importi dei Fondi contrattuali di cui sopra sono indicati nella relazione tecnica e finanziaria che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di precisare che l'importo delle risorse di cui trattasi, oltre ai relativi oneri riflessi ed Irap sono stati inseriti negli appositi conti economici del Bilancio dell'anno 2017;

5. di rinviare a successivo provvedimento la determinazione definitiva dei fondi contrattuali anno 2017, in considerazione anche di nuove e/o diverse disposizioni di legge nella materia di cui trattasi;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell'Azienda ai sensi di quanto previsto dall'art. 67 del decreto legge 25/06/2008 nr. 112, convertito con modificazione nella legge 06/08/2008, nr. 133;

7. di trasmettere copia della presente deliberazione alle rappresentanze aziendali delle OO.SS. Dell'area di riferimento.

Il Direttore Sanitario**Il Direttore Amministrativo****Il Direttore dei Servizi
Socio Sanitari**

F.TO dr.ssa Denise Signorelli

F.TO dott. Giuseppe Cenci

F.TO dott. Raffaele Grottola

IL DIRETTORE GENERALE*F.TO dott. Pietro Girardi*



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 534

DEL 15/06/2017

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

- Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
- Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, n. 56.

Verona, 20/06/2017

il Direttore
Servizio Affari Generali
F.TO Dott. Gabriele Gatti

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:

Servizio Gestione Risorse Umane

TRASMESSA PER CONOSCENZA A:

Servizio Personale e Sviluppo Organizzativo

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA CONNESSA ALLA DETERMINAZIONE PROVVISORIA DEI FONDI AZIENDALI PER L'AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO PER L'ANNO 2017 - ex U.I.s.s. n. 20 – VERONA

PREMESSA

Il sistema di finanziamento dei fondi come definito da:

1. CCNL sottoscritto in data 7 aprile 1999 – parte normativa 1998-2001 e biennio economico 1998-1999;
2. CCNL sottoscritto in data 20 settembre 2001 – biennio economico 2000-2001;
3. CCNL 19 aprile 2004 – parte normativa 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 e conseguente sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo Aziendale del 28 novembre 2005, viene articolato nei tre fondi di cui agli articoli 29, 30 e 31; è stato riconfermato per i bienni economici 2004-2005, 2006-2007 e 2008-2009.

Tali fondi sono denominati:

- A. Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno;
- B. Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali;
- C. Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica.

Ciò posto, il quadro completo delle voci di finanziamento degli istituti contrattuali deve essere desunto dalla lettura combinata dei contratti collettivi sopraindicati.

I dati per la determinazione dei valori dei fondi consolidati al 31.12.2007 sono stati determinati prendendo a riferimento i valori dei Fondi così come definiti dal CCNL 10.04.08.

Il 31 luglio 2009 è stato sottoscritto il CCNL del personale del Comparto del SSN per il biennio economico 2008/2009. Lo stesso, composto da 10 articoli, suddivisi tra disposizioni di carattere generale ed altre tre parti, quattro tabelle ed un allegato, provvede a stabilire, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009, gli incrementi retributivi del trattamento economico tabellare, delle posizioni iniziali e di sviluppo delle diverse categorie in cui è suddiviso il personale dipendente. Successivamente regola gli istituti economici connessi.

Nella parte II l'articolo 7, "Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno", l'articolo 8, "Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali", e l'articolo 9 "Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica" confermano, a decorrere dal 1° gennaio 2008, gli analoghi fondi di cui agli articoli 8, 9 e 10 del CCNL 10 aprile 2008 nonché tutte le modalità di utilizzo. E' confermata la regola che, ove a consuntivo i fondi degli articoli 7 e 9 (fondo per il lavoro straordinario ecc. e fondo delle fasce retributive) non risultino momentaneamente del tutto utilizzati, le relative risorse sono temporaneamente spostate nel fondo dell'articolo 8 (fondo della produttività), ove peraltro non si storicizzano, dovendo essere riassegnate ai fondi di pertinenza dal gennaio dell'anno successivo.

Sono state effettuate le decurtazioni previste dall'art. 71 c. 1 della L. 133/2008.

- Per la rideterminazione definitiva dei fondi per l'anno 2017, si è tenuto conto inoltre di:
1. quanto previsto dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (riferimento anno 2014);
 2. quanto previsto dall'articolo 1, comma 236 della Legge 208/2015 (Legge Stabilità 2016) che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente. Per effetto di tale disposizione quindi, l'anno 2015 rappresenta il limite di spesa che a partire dalla determinazione dei fondi aziendali a partire dall'anno 2016 non può essere superato.

Per la determinazione dei fondi aziendali si è tenuto inoltre conto degli effetti

- a) della deliberazione del Direttore Generale n. 748/2014: "Attuazione della DGRV 2122/2013. Trasferimento UOC Diabetologia Pediatrica e Centro Regionale specializzato per la Diabetologia in età pediatrica dall'Azienda Ulss n. 20 di Verona all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona. Approvazione accordo operativo."
- b) della deliberazione del Direttore Generale n. 360/2015: "Attuazione della DGRV 2122/2013. Trasferimento UOC Centrale Operativa di Emergenza dall'Azienda Ulss n. 20 di Verona all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona. Approvazione accordo operativo."

Al fine di un'esposizione più trasparente e uniforme degli atti si è presa a riferimento la circolare n. 25 del 19 luglio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che, tra le altre cose, ha predisposto lo schema standard di relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi. Pertanto lo schema di costituzione dei fondi aziendali segue pedissequamente quanto rappresentato nella circolare n. 25 sopra richiamata.

Per una lettura più chiara e sintetica vengono esposte le tabelle relative i fondi contrattuali degli anni 2015, 2016 e 2017 (dati provvisori).

Vengono riepilogati di seguito, gli importi teorici dei fondi per gli anni 2015, 2016 e 2017 (dati provvisori), considerati come sintesi della costituzione dei fondi sottoposti a certificazione (valori espressi in euro). Si precisa che, al fine di rendere omogenei i confronti e di verificare il rispetto del limite di spesa fissato dalla normativa vigente, per l'anno 2015 vengono rappresentate le somme che tengono conto del valore annuo dell'incremento dei fondi dovuto agli effetti della deliberazione n. 360/2015 sopra riportata ("Attuazione della DRGV 2122/2013. Trasferimento UOC Centrale Operativa di Emergenza dall'Azienda Ulss n. 20 di Verona all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona. Approvazione accordo operativo."):

Denominazione Fondo	2015	2016	2017
Fondo Fasce	6.949.016,80	6.958.016,80	6.958.016,80
Fondo Lavoro straordinario e disagio	2.789.338,55	2.780.338,55	2.780.338,55
Fondo Produttività	2.320.607,21	2.320.607,21	2.320.607,21
Ammontare risorse	12.058.962,56	12.058.962,56	12.058.962,56

Articolo - 7 Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno.

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Risorse storiche consolidate:

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 7 c. 1	CCNL 31.07.2009	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	2.925.365,02	2.925.365,02	2.925.365,02
Art. 39 c.5	CCNL 07.04.1999	Valore annuo delle 65 ore di lavoro straordinario dei dipendenti a cui è stata attribuita l'indennità di funzione per le posizioni organizzative	-36.493,43	-42.384,44	-42.384,44
		Attuazione DRGV 2122/2013. Trasferimento UOC Diabetologia Pediatrica e Centro regionale specializzato per la diabetologia in età pediatrica all'AOUI di Verona. [Rif. Del. n. 748 del 23.12.2014]	- 8.907,00	- 8.907,00	- 8.907,00
		Attuazione DRGV 2122/2013. Trasferimento UOC Centrale Operativa Emergenza Suem 188 all'AOUI di Verona. [Rif. Del. n. 360 del 04.06.2015]. Il trasferimento delle attività e quindi del personale decorre da 1.07.2015	- 17.813,02	- 35.626,04	- 35.626,04

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Nulla da esporre

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Nulla da esporre

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Riferimento normativo		descrizione	2015**	2016**	2017**
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	Decurtazione quota pari a n. 65 ore pro-capite di lavoro straordinario per ogni dipendente incaricato di P.O. ECCEDENTE rispetto alla quota calcolata per anno 2015 (vedere ripristino quota in F.do Fasce)		5.891,01	5.891,01

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, a partire dall'anno 2016, riducono l'ammontare del fondo e precisamente:

- Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);

- b) Decurtazione prevista dall'art. 71 c. 1 della Legge 6.08.2008 n. 133 – (Legge Brunetta);
- c) Decurtazione prevista dall'art. 1 c. 236 della Legge 208/2015 (Legge stabilità 2016). La decurtazione riferita alla suddetta normativa, viene effettuata utilizzando la tecnica della “semisomma”, cioè sul confronto del personale in servizio al 31.12 e 1.01 di ogni anno, rispetto a quello calcolato per l'anno 2015.

___ Affinché si possa ottenere il fondo spendibile bisogna decurtare dal valore ottenuto fino a questo momento le economie di bilancio per effetto dell'applicazione dell'art. 71, comma 1 della legge 133/08. Per l'anno 2016 il valore è di €. 545,41 utilizzando alcune voci retributive, proprie del fondo in questione, contenute all'interno della stampa “BILS157

Nella costituzione del fondo per l'anno 2016 sono state calcolate le decurtazioni previste dall'art. 71 c. 1 della L. 133/2008 mentre, per effetto delle integrazioni intervenute all'art. 9 c. 2 bis della L. 122/2010 (rif. Art. 1, c. 456 L. 147/2013), le riduzioni dell'anno 2014 sono state trasformate in decurtazioni per l'anno 2015. Nella fattispecie € 9.428,22 verranno decurtati anche per gli anni successivi.

Per l'anno 2016 è stata calcolata una riduzione pari ad €. 2.216,11, in quanto, la semisomma del personale in servizio per l'anno 2016 è inferiore a quella dell'anno 2015 preso a riferimento (0,08%).

Per l'anno 2017 le somme da porre eventualmente in riduzione, sia per quanto riguarda la diminuzione del personale rispetto al dato calcolato per l'anno 2015 sia per quanto riguarda la decurtazione prevista dall'art. 71 c. 1 della Legge 6.08.2008 n. 133 – (Legge Brunetta) potranno essere determinate solamente “a consuntivo”. Pertanto nella presente relazione i dati non vengono esposti.

Inoltre, come previsto dall'art. 39 c. 4 lett. d) del CCNL 07.04.1999, per effetto dei verbali di Contrattazione Integrativa Aziendale:

- a) sottoscritto il 28.09.2015, la somma di €. 55.000,00 viene trasferita con decorrenza 1.01.2015 dal Fondo Condizioni di Lavoro al Fondo Fasce (Delibera Direttore Generale n. 643/2015);
- b) sottoscritto il 20.10.2016, la somma di €. 9.000,00 viene trasferita con decorrenza 1.01.2016 dal Fondo Condizioni di Lavoro al Fondo Fasce (Delibera Direttore Generale n. 631/2016);

Riferimento normativo		Decurtazioni	2015**	2016 **	2017**
Art. 39 c. 4 lett. d)	CCNL 07.04.1999	Trasferimento risorse da Fondo Condizioni di Lavoro a Fondo Fasce. VERBALE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE DEL 28.09.2015. Delibera n. 643/2015	- 55.000,00	- 55.000,00	- 55.000,00
Art. 39 c. 4 lett. d)	CCNL 07.04.1999	Trasferimento risorse da Fondo Condizioni di Lavoro a Fondo Fasce. VERBALE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE DEL 20.10.2016. Delibera n. 631/2016	-----	- 9.000,00	- 9.000,00

Art. 71 c. 1	L. 133/2008	Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.	-591,29	- 545,41	
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio] L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	-9.428,22	-9.428,22	-9.428,22
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente [Riduzione personale in servizio]	-----	-2.216,11	

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	2015**	2016**	2017**
Totale	2.797.132,06	2.768.148,81	2.770.910,33

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Nulla da esporre

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))	2015**	2016**	2017**
Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile	2.797.132,06	2.768.148,81	2.770.910,33

Il valore del fondo per gli anni 2015 e seguenti è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione

Articolo - 8 Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali.

Le considerazioni iniziali fatte per il precedente fondo sono riprese anche nel caso del presente fondo, ribadendo il valore iniziale dato dal consolidato alla data del 31 dicembre 2007 così come previsto dall'art. 8, comma 1.

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Risorse storiche consolidate:

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 8 c. 1	CCNL 31.07.2009	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	2.139.228,02	2.139.228,02	2.139.228,02
		Attuazione DRGV 2122/2013. Trasferimento UOC Diabetologia Pediatrica e Centro regionale specializzato per la diabetologia in età pediatrica all'AOUI di Verona. [Rif. Del. n. 748 del 23.12.2014]	- 7.294,00	- 7.294,00	- 7.294,00
		Attuazione DRGV 2122/2013. Trasferimento UOC Centrale Operativa Emergenza Suem 188 all'AOUI di Verona. [Rif. Del. n. 360 del 04.06.2015]	- 14.587,37	- 29.174,73	- 29.174,73

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 6 c. 2	CCNL 05.06.2006	Quota di incremento fondo con risorse regionali di cui all'art. 33 c. 1, secondo quanto stabilito da contrattazione integrativa (1,2% +0,4% del Monte Salari 2001 pari ad €. 40.276.161,66). Trattasi della quota rimasta assegnata al Fondo produttività	162.686,32	162.686,32	162.686,32
Art. 11 c. 1	CCNL 10.04.2008	Per ogni dipendente in servizio al 31.12.2005 28,73 euro annui lordi per l'anno 2008	55.161,60	55.161,60	55.161,60

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Nulla da esporre

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 30 c. 3 lett. b)	CCNL 19.04.2004	Somme assegnate al Fondo produttività da disposizioni contrattuali: proventi delle aziende o enti ad incentivi al personale	-----	-----	-----

III.1.3 – Sezione III - (eventuali) decurtazioni del fondo

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, per l'anno 2016, riducono l'ammontare del fondo e precisamente:

- a) Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- b) Decurtazione prevista dall'art. 1 c. 236 della Legge 208/2015 (Legge stabilità 2016). La decurtazione riferita alla suddetta normativa, viene effettuata utilizzando la tecnica della "semisomma", cioè sul confronto del personale in servizio al 31.12 e 1.01 di ogni anno, rispetto a quello calcolato per l'anno 2015.

Per effetto delle integrazioni intervenute all'art. 9 c. 2 bis della L. 122/2010 (rif. Art. 1, c. 456 L. 147/2013), le riduzioni dell'anno 2014 sono state trasformate in decurtazioni per l'anno 2015.

Nella fattispecie € 7.875,09 verranno decurtati anche per gli anni successivi.

Per l'anno 2016 è stata calcolata una riduzione pari ad €. 1.843,70, in quanto, la semisomma del personale in servizio per l'anno 2016 è inferiore a quella dell'anno 2015 preso a riferimento (0,08%).

Per l'anno 2017 le somme da porre eventualmente in riduzione con riferimento alla diminuzione del personale rispetto al dato calcolato per l'anno 2015 potranno essere determinate solamente "a consuntivo". Pertanto nella presente relazione i dati non vengono esposti.

Riferimento normativo		Decurtazioni	2015**	2016**	2017**
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio] L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre/aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	- 7.875,09	- 7.875,09	- 7.875,09
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente [Riduzione personale in servizio]		- 1.843,70	-----

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

- a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	2015**	2016**	2017**
Totale	2.327.319,49	2.310.888,42	2.312.732,12

b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione:

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 30 c. 3 lett. b)	CCNL 19.04.2004	Somme assegnate al Fondo produttività da disposizioni contrattuali; proventi delle aziende o enti ad incentivi al personale	----	----	-----
Art. 38 c. 4 lett. a)	CCNL 7.04.1999	Somme derivanti da accordo 27.05.2015 – Del. 505/2015 incentivi da progetti finanziati. TALI RISORSE SONO DETERMINATE SOLAMENTE A CONSUNTIVO	36.442,46	112.920,97	-----

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

Nulla da esporre.

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))	2015**	2016**	2017**
Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile	2.363.761,95	2.423.809,39	2.312.732,12

Il valore del fondo per gli anni 2015 e seguenti è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione.

Articolo - 9 Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica.

Le considerazioni iniziali fatte per i precedenti fondi sono riprese anche nel caso del presente fondo, ribadendo il valore iniziale dato dal consolidato alla data del 31 dicembre 2007, così come previsto dall'art. 9, comma 1. In applicazione dell'art. 9, comma 2 il maggiore valore di fascia per l'anno 2009 è di euro 150.335,12. Tale valore a decorrere dal 01.01.2009 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 01.01.2008. Si ricorda che l'incremento del fondo dovuto al valore annuo delle 65 ore di lavoro straordinario dei dipendenti a cui è stata attribuita l'indennità di funzione per le posizioni organizzative, in applicazione dell'art. 39 comma 5 del CCNL sottoscritto il 07/04/1999, si determina a consuntivo ed è decurtato ogni anno dal fondo accessorio. Pertanto sia per l'anno 2015 che per l'anno 2016 il valore del fondo è da considerarsi provvisorio per quanto riguarda il rinnovo contrattuale ma consuntivo rispetto alle assegnazioni che ci sono state nel corso dei rispettivi anni.

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Risorse storiche consolidate

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 9 c. 1	CCNL 31.07.2009	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	€ 5.710.737,04	€ 5.710.737,04	€ 5.710.737,04

Art. 39 c.5	CCNL 07.04.1999	Valore annuo delle 65 ore di lavoro straordinario dei dipendenti a cui è stata attribuita l'indennità di funzione per le posizioni organizzative	€ 36.493,43	€ 42.384,44	€ 42.384,44
Art. 31 c. 4 lett. a) - 1° alinea	CCNL 19.04.2004	€ 2,00 mensili per tredici mensilità, per tutti i dipendenti in servizio al 31.12.2011, per attuazione art. 18	€ 49.244,00	€ 49.244,00	€ 49.244,00
Art. 31 c. 4 lett. a) - 2° alinea	CCNL 19.04.2004	€ 4,05 mensili per tredici mensilità, per tutti i dipendenti in servizio al 31.12.2011, per attuazione art. 19, lett. d)	€ 99.719,00	€ 99.719,00	€ 99.719,00
Art. 31 c. 6	CCNL 19.04.2004	E' confermato il finanziamento disposto da art. 12 c. 2 CCNL 20.09.2011 - 2° b. e.	€ 71.271,05	€ 71.271,05	€ 71.271,05
		Attuazione DRGV 2122/2013. Trasferimento UOC Diabetologia Pediatrica e Centro regionale specializzato per la diabetologia in età pediatrica all'AOUI di Verona. [Rif. Del. n. 748 del 23.12.2014]	- € 19.254,00	- € 19.254,00	- € 19.254,00
		Attuazione DRGV 2122/2013. Trasferimento UOC Centrale Operativa Emergenza Suem 188 all'AOUI di Verona. [Rif. Del. n. 360 del 04.06.2015]	-38 507,22	- 77.014,44	- 77.014,44

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 9 c. 2	CCNL 10.04.2008	Maggiori valori di fascia per l'anno 2009. Il valore esposto comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 01.01.2008	150.335,12	150.335,12	150.335,12

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 10 c. 1	CCNL 10.04.2008	Risorse RIA in godimento del personale cessato [Somma algebrica della RIA del personale ospedaliero cessato ed assunto. Rateo per l'anno di cessazione/assunzione e quota intera per gli anni successivi.]	725.229,32	765.461,33	765.461,33
Art. 40 c. 2	CCNL 07.04.1999	Risorse Indennità infermieristica maturate dal personale interessato e destinato al finanziamento dei percorsi economici orizzontali e delle posizioni organizzative	225.133,56	225.133,56	225.133,56
Art. 33 c. 2 lett. b)	CCNL 19.04.2004	Risorse regionali pari allo 0,17% del Monte Salari anno 2001 al netto neri riflessi (€ 40.276.161,66) per prosecuzione riordino professioni sanitarie e di ass. sociale - art. 19 c. 1 lett. b) e c) CCNL 19.04.2004	68.469,48	68.469,48	68.469,48
Art. 39 c. 4 lett. d)	CCNL 07.04.1999	Trasferimento risorse a Fondo Fasce da Fondo Condizioni di Lavoro. Verbale di Contrattazione Integrativa Aziendale del 28.09.2015. Delibera n. 643/2015	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Art. 39 c. 4 lett. d)	CCNL 07.04.1999	Trasferimento risorse a Fondo Fasce da Fondo Condizioni di Lavoro. Verbale di Contrattazione Integrativa Aziendale del 20.07.2016. Delibera n. 631/2016	-----	9.000,00	9.000,00

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Riferimento normativo		descrizione	2015**	2016**	2017
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	Ripristino quota pari a n. 65 ore pro-capite di lavoro straordinario per dipendenti incaricati di P.O. fino a concorrenza quota calcolata per anno 2010 e da 1.1.2016 su anno 2015 (VEDERE DECURTAZIONE DI PARI IMPORTO SU FONDO CONDIZIONI LAVORO FRATTASI DI PARTITA DI GIRO)	-----	-5.891,01	- 5.891,01

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, per l'anno 2016, riducono l'ammontare del fondo e precisamente:

- a) Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- b) Decurtazione prevista dall'art. 71 c. 1 della Legge 6.08.2008 n. 133 – (Legge Brunetta);
- c) Decurtazione prevista dall'art. 1 c. 236 della Legge 208/2015 (Legge stabilità 2016). La decurtazione riferita alla suddetta normativa, viene effettuata utilizzando la tecnica della "semisomma", cioè sul confronto del personale in servizio al 31.12 e 1.01 di ogni anno, rispetto a quello calcolato per l'anno 2015.

Affinché si possa ottenere il fondo spendibile occorre decurtare dal valore ottenuto fino a questo momento le economie di bilancio per effetto dell'applicazione dell'art. 71, comma 1 della legge 133/08.

Per l'anno 2016 si considererà la decurtazione dell'art. 71 c. 1 della L.133/2008 a consuntivo è pari ad €. 2.520,38=.

Per effetto delle integrazioni intervenute all'art. 9 c. 2 bis della L. 122/2010 (rif. Art. 1, c. 456 L. 147/2013), le riduzioni dell'anno 2014 sono state trasformate in decurtazioni a partire dall'anno 2015. Nella fattispecie verranno decurtati anche per gli anni successivi:

- €. 146.346,76 Riduzione somma art. 10 c. 1 CCNL 10.04.2008 (RIA)
- €. 3.706,69 Riduzione personale in servizio

Per l'applicazione e gli effetti previsti dall'articolo 1, comma 236 della Legge 208/2015 (Legge Stabilità 2016), che ha stabilito che: *“ a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*, per quanto riguarda la riduzione riferita alla R.I.A., si è fatto riferimento al valore dell'anno 2015 pari ad €. 725.229,32.

Pertanto la riduzione relativa all'anno 2016 relativa alla RIA sarà pari ad €. 40.232,01 dati da €. 765.461,33 (valore RIA 2016) meno €. 725.229,32 (valore RIA di riferimento anno 2015).

Per l'anno 2016 è stata calcolata una riduzione pari ad €. 5.520,93, in quanto, la semisomma del personale in servizio per l'anno 2016 è inferiore a quella dell'anno 2015 preso a riferimento (0,08%).

Per l'anno 2017 la valorizzazione puntuale della eventuale riduzione prevista dalla normativa sopra citata, sia per quanto riguarda la RIA che per ciò che attiene la riduzione (eventuale) del personale in servizio, può essere contabilizzata solamente a consuntivo.

Riferimento normativo		Decurtazioni	2015**	2016**	2017**
Art. 71 c. 1	L. 133/2008	Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.	- 1.968,09	- 2.520,38	- 2.520,38
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione somma art. 10 c.1 CCNL 10.04.2008 RIA]	- 146.346,76	- 146.346,76	- 146.346,76
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio] L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza [Riduzione personale in servizio]	-3.706,69	-3.706,69	-3.706,69
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile [Riduzione somma art. 10 c.1 CCNL 10.04.2008 RIA]		-40.232,01	-40.232,01
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile [Riduzione personale in servizio]		-5.520,93	-----

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione
a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	2015**	2016**	2017**
Totale	6.981.849,74	6.946.268,80	6.954.310,11

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

Valore delle risorse e delle fasce economiche che cofinanziano le progr. verticali di cui agli artt. 18 e 19 del CCNL 19.04.04	2015**	2016**	2017**
Totale	- 683.390,70	- 670.242,59	-670.242,59

Valore delle fasce che cofinanzia le progressioni verticali di cui agli artt. 18 e 19 del CCNL 19.04.2004.

Si cita a tal proposito quanto contenuto nella circolare della Regione Veneto prot. n. 447089/50.00.11 del 29.06.2004: “...OMISSIS...Al riguardo si precisa che tale valore non va detratto dal fondo ma deve essere congelato e reso indisponibile fino alla cessazione dei dipendenti che hanno beneficiato degli inquadramenti. Dette risorse potranno essere nuovamente utilizzate solo dopo la cessazione dal servizio del personale che abbia beneficiato dei passaggi, ma dovranno essere mantenute congelate e rese indisponibili qualora, ai sensi dell’art. 31, comma 7 ultima parte del CCNL “si confermino i posti in dotazione organica per i passaggi verticali interni”.

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))	2015**	2016**	2017**
Totale del fondo “netto” - Importo liquidabile	6.298.458,54	6.276.026,21	6.284.067,52

Il valore del fondo per gli anni 2015 e seguenti è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA CONNESSA ALLA DETERMINAZIONE PROVVISORIA DEI FONDI AZIENDALI PER L'AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO PER L'ANNO 2017 – ex U.l.s.s. n. 21 – LEGNAGO

PREMESSA

Il sistema di finanziamento dei fondi come definito da:

1. CCNL sottoscritto in data 7 aprile 1999 – parte normativa 1998-2001 e biennio economico 1998-1999;
2. CCNL sottoscritto in data 20 settembre 2001 – biennio economico 2000-2001;
3. CCNL 19 aprile 2004 – parte normativa 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 e conseguente sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo Aziendale del 28 novembre 2005, viene articolato nei tre fondi di cui agli articoli 29, 30 e 31; è stato riconfermato per i bienni economici 2004-2005, 2006-2007 e 2008-2009.

Tali fondi sono denominati:

- A. Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno;
- B. Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali;
- C. Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica.

Ciò posto, il quadro completo delle voci di finanziamento degli istituti contrattuali deve essere desunto dalla lettura combinata dei contratti collettivi sopraindicati.

I dati per la determinazione dei valori dei fondi consolidati al 31.12.2007 sono stati determinati prendendo a riferimento i valori dei Fondi così come definiti dal CCNL 10.04.08.

Il 31 luglio 2009 è stato sottoscritto il CCNL del personale del Comparto del SSN per il biennio economico 2008/2009. Lo stesso, composto da 10 articoli, suddivisi tra disposizioni di carattere generale ed altre tre parti, quattro tabelle ed un allegato, provvede a stabilire, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009, gli incrementi retributivi del trattamento economico tabellare, delle posizioni iniziali e di sviluppo delle diverse categorie in cui è suddiviso il personale dipendente. Successivamente regola gli istituti economici connessi.

Nella parte II l'articolo 7, "Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno", l'articolo 8, "Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali", e l'articolo 9 "Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica" confermano, a decorrere dal 1° gennaio 2008, gli analoghi fondi di cui agli articoli 8, 9 e 10 del CCNL 10 aprile 2008 nonché tutte le modalità di utilizzo. E' confermata la regola che, ove a consuntivo i fondi degli articoli 7 e 9 (fondo per il lavoro straordinario ecc. e fondo delle fasce retributive) non risultino momentaneamente del tutto utilizzati, le relative

risorse sono temporaneamente spostate nel fondo dell'articolo 8 (fondo della produttività), ove peraltro non si storicizzano, dovendo essere riassegnate ai fondi di pertinenza dal gennaio dell'anno successivo.

Per la determinazione dei fondi per l'anno 2017, si è tenuto conto di:

1. quanto previsto dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (riferimento anno 2014);
2. quanto previsto dall'articolo 1, comma 236 della Legge 208/2015 (Legge Stabilità 2016) che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente. **Per effetto di tale disposizione quindi, l'anno 2015 rappresenta il limite di spesa che a partire dalla determinazione dei fondi aziendali dell'anno 2016 non può essere superato.**

La valorizzazione puntuale della eventuale riduzione di personale in servizio prevista dalla normativa sopra citata è possibile solamente a consuntivo.

Al fine di un'esposizione più trasparente e uniforme degli atti si è presa a riferimento la circolare n. 25 del 19 luglio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che, tra le altre cose, ha predisposto lo schema standard di relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi. Pertanto lo schema di costituzione dei fondi aziendali segue pedissequamente quanto rappresentato nella circolare n. 25 sopra richiamata.

Per una lettura più chiara e sintetica vengono espone le tabelle relative i fondi contrattuali degli anni 2015, 2016 e 2017.

Vengono riepilogati di seguito, gli importi teorici dei fondi per gli anni 2015, 2016 e 2017 considerati come sintesi della costituzione dei fondi sottoposti a certificazione (valori espressi in euro).

Denominazione Fondo	2015	2016	2017**
Fondo Fasce	5.620.260,14	5.620.260,14	5.620.260,14
Fondo Lavoro straordinario e disagio	2.823.544,84	2.823.544,84	2.823.544,84
Fondo Produttività	2.159.847,71	2.159.847,71	2.159.847,71
Ammontare risorse	10.603.652,69	10.603.652,69	10.603.652,69

** valori provvisori

Articolo - 7 Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno.

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Risorse storiche consolidate:

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 7 c. 1	CCNL 31.07.2009	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	2.823.544,84	2.823.544,84	2.823.544,84

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Nulla da esporre

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Nulla da esporre

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Nulla da esporre

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, per l'anno 2017, riducono l'ammontare del fondo e precisamente:

- a) Decurtazione prevista dall'art. 71 c. 1 della Legge 6.08.2008 n. 133 – (Legge Brunetta);
- b) Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- c) Decurtazione prevista dall'art. 1 c. 236 della Legge 208/2015 (Legge stabilità 2016). La decurtazione riferita alla suddetta normativa, viene effettuata utilizzando la tecnica della "semisomma", cioè sul confronto del personale in servizio al 31.12 e 1.01 di ogni anno, rispetto a quello calcolato per l'anno 2015.

Al valore del fondo fin qui calcolato verranno decurtate le somme relative all'applicazione dell'art. 71, comma 1 della legge 133/08 che saranno determinate solamente a consuntivo.

Nella costituzione del fondo per l'anno 2017 per effetto delle integrazioni intervenute all'art. 9 c. 2 bis della L. 122/2010 (rif. Art. 1, c. 456 L. 147/2013), le riduzioni dell'anno 2014 sono state trasformate in decurtazioni per l'anno 2015. Nella fattispecie euro 0 verranno decurtati anche per gli anni successivi in quanto non si è verificata alcuna riduzione di personale in servizio, tenuto conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

La valorizzazione puntuale della eventuale riduzione di personale in servizio nell'anno 2017 è possibile solo a consuntivo.

Riferimento normativo		Decurtazioni	2015**	2016 **	2017**
Art. 71 c. 1	L. 133/2008	Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.	-209,00	-322,71	----
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio] L'articolo 1, comma 456 della l. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza			----
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente [Riduzione personale in servizio]	-----	- 2.971,11	----

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	2015**	2016**	2017**
Totale	2.823.335,84	2.820.573,73	2.823.544,84

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo Nulla da esporre

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))	2015**	2016**	2017**
Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile	2.823.335,84	2.820.573,73	2.823.335,84

Il valore del fondo per gli anni 2015 e seguenti è indicativo in attesa che le successive

tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione

Articolo - 8 Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali.

Le considerazioni iniziali fatte per il precedente fondo sono riprese anche nel caso del presente fondo, ribadendo il valore iniziale dato dal consolidato alla data del 31 dicembre 2007 così come previsto dall'art. 8, comma 1.

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Risorse storiche consolidate:

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 8 c. 1	CCNL 31.07.2009	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	2.117.988,10	2.117.988,10	2.117.988,10

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 11 c. 1	CCNL 10.04.2008	Per ogni dipendente in servizio al 31.12.2005 28,73 euro annui lordi per l'anno 2008	41.859,61	41.859,61	41.859,61

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Nulla da esporre

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili

Nulla da esporre

III.1.3 – Sezione III - (eventuali) decurtazioni del fondo

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, per l'anno 2017, riducono l'ammontare del fondo e precisamente:

- a) Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- b) Decurtazione prevista dall'art. 1 c. 236 della Legge 208/2015 (Legge stabilità 2016). La decurtazione riferita alla suddetta normativa, viene effettuata utilizzando la tecnica della "semisomma", cioè sul confronto del personale in servizio al 31.12 e 1.01 di ogni anno, rispetto a quello calcolato per l'anno 2015.

Per effetto delle integrazioni intervenute all'art. 9 c. 2 bis della L. 122/2010 (rif. Art. 1, c. 456 L. 147/2013), le riduzioni dell'anno 2014 sono state trasformate in decurtazioni per

l'anno 2015. Nella fattispecie euro 0 verranno decurtati anche per gli anni successivi in quanto non si è verificata alcuna riduzione di personale in servizio, tenuto conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente..

La valorizzazione puntuale della eventuale riduzione di personale in servizio nell'anno 2017 è possibile solo a consuntivo.

Riferimento normativo		Decurtazioni	2015**	2016 **	2017**
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio] L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza			
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente [Riduzione personale in servizio]	-----	- 2.272,73	

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	2015**	2016**	2017**
Totale	2.159.847,71	2.157.574,98	2.159.847,71

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

Nulla da esporre.

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))	2015**	2016**	2017**
Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile	2.159.847,71	2.157.574,98	2.159.847,71

Il valore del fondo per gli anni 2015 e seguenti è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione.

Articolo - 9 Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica.

Le considerazioni iniziali fatte per i precedenti fondi sono riprese anche nel caso del presente fondo, ribadendo il valore iniziale dato dal consolidato alla data del 31 dicembre 2007, così come previsto dall'art. 9, comma 1. In applicazione dell'art. 9, comma 2 il maggiore valore di fascia per l'anno 2009 è di euro 159.105,96. Tale valore a decorrere dal 01.01.2009 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 01.01.2008. Pertanto per l'anno 2015, per l'anno 2016 e per l'anno 2017 il valore del fondo è da considerarsi provvisorio per quanto riguarda il rinnovo contrattuale ma consuntivo rispetto alle assegnazioni che ci sono state nel corso dei rispettivi anni. Proseguendo con il dettaglio in merito alla costituzione del fondo di cui all'art. 9, comma 1 si è tenuto conto della differenza per R.I.A. del personale assunto/cessato, a far data dal 2009 che per l'anno 2010 è pari a euro 23.963,16 (differenza Ria del personale cessato/assunto nel corso dell'anno 2009). Dall'anno 2011 all'anno 2017, per ogni anno di competenza, sono state quantificate le seguenti differenze Ria del personale cessato/assunto e messe a disposizione nell'anno successivo:

- Ria 2010 su 2011 - euro 39.257,40;
- Ria 2011 su 2012 - euro 44.542,94;
- Ria 2012 su 2013 - euro 53.209,78;
- Ria 2013 su 2014 - euro 24.155,04;
- Ria 2014 su 2015 - euro 21.008,52;
- Ria 2015 su 2016 - euro 53.309,88
- Ria 2016 su 2017 - euro 36.150,24

Si ricorda che dall'anno 2012 non si è proceduto all'accantonamento nel fondo delle risorse economiche, pari a euro 112.172,95, di cui alla dichiarazione congiunta nr.2 del CCNL 5/6/2006 ed in applicazione dell'art.40 del CCNL 07/04/1999, in attesa di futura destinazione;

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Risorse storiche consolidate

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 9 c. 1	CCNL 31.07.2009	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	€ 5.528.355,45	€ 5.528.355,45	€ 5.528.355,45
		Accantonamento nel fondo delle risorse economiche di cui alla dichiarazione congiunta nr.2 CCNL 5/6/2006 ed in applicazione dell'art.40 CCNL 7/4/1999, attesa di futura destinazione	- 112.172,95	- 112.172,95	- 112.172,95

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Riferimento normativo	Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
-----------------------	----------------------	--------	--------	--------

Art. 9 c. 2	CCNL 10.04.2008	Maggiori valori di fascia per l'anno 2009. Il valore esposto comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 01.01.2008	159.105,96	159.105,96	159.105,96
-------------	-----------------	---	------------	------------	------------

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 10 c. 1	CCNL 10.04.2008	Risorse RIA in godimento del personale cessato [Somma algebrica della RIA del personale ospedaliero cessato ed assunto. Rateo per l'anno di cessazione/assunzione e quota intera per gli anni successivi.]	206.136,84	259.446,72	295.605,96

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Nulla da esporre

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, per l'anno 2017, riducono l'ammontare del fondo e precisamente:

- Decurtazione prevista dall'art. 71 c. 1 della Legge 6.08.2008 n. 133 – (Legge Brunetta);
- Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- Decurtazione prevista dall'art. 1 c. 236 della Legge 208/2015 (Legge stabilità 2016). La decurtazione riferita alla suddetta normativa, viene effettuata utilizzando la tecnica della "semisomma", cioè sul confronto del personale in servizio al 31.12 e 1.01 di ogni anno, rispetto a quello calcolato per l'anno 2015.

Al valore del fondo fin qui calcolato verranno decurtate le somme relative all'applicazione dell'art. 71, comma 1 della legge 133/08 che saranno determinate solamente a consuntivo.

Per effetto delle integrazioni intervenute all'art. 9 c. 2 bis della L. 122/2010 (rif. Art. 1, c. 456 L. 147/2013), le riduzioni dell'anno 2014 sono state trasformate in decurtazioni a partire dall'anno 2015. Nella fattispecie verranno decurtati anche per gli anni successivi:

- € 161.165,16 Riduzione somma art. 10 c. 1 CCNL 10.04.2008 (RIA)
- € 0 Riduzione di personale in servizio (non si è verificata alcuna riduzione di personale in servizio, tenuto conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente)

Per l'applicazione e gli effetti previsti dall'articolo 1, comma 236 della Legge 208/2015 (Legge Stabilità 2016), che ha stabilito che: "a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente", per la riduzione riferita alla R.I.A.,

si è fatto riferimento al valore dell'anno 2015 pari ad €. 206.136,84. Pertanto la riduzione relativa all'anno 2017 riferita alla RIA sarà pari ad €. 89.469,12 dati da €. 295.605,96 (valore RIA 2017) meno €. 206.136,84 (valore RIA di riferimento anno 2015).

La valorizzazione puntuale della eventuale riduzione prevista dalla normativa sopra citata, per ciò che riguarda il personale in servizio nell'anno 2017, può essere contabilizzata solamente a consuntivo.

Riferimento normativo		Decurtazioni	2015**	2016**	2017**
Art. 71 c. 1	L. 133/2008	Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.	-1.880,00	- 1.725,68	----
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione somma art. 10 c.1 CCNL 10.04.2008 RIA]	- 161.165,16	- 161.165,16	- 161.165,16
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio] L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza [Riduzione personale in servizio]			---
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile [Riduzione somma art. 10 c.1 CCNL 10.04.2008 RIA]		- 53.309,88	- 89.469,12

Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile [Riduzione personale in servizio]		-5.913,99	-----
---------------	-------------	---	--	-----------	-------

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	2015**	2016**	2017**
Totale	5.618.380,14	5.612.620,47	5.620.260,14

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

Nulla da esporre

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))	2015**	2016**	2017**
Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile	5.618.380,14	5.612.620,47	5.620.260,14

Il valore del fondo per gli anni 2015 e seguenti è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA CONNESSA ALLA DETERMINAZIONE PROVVISORIA DEI FONDI AZIENDALI PER L'AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO PER L'ANNO 2017 - ex U.l.s.s. n. 22 – Bussolengo (VR)

PREMESSA

Il sistema di finanziamento dei fondi come definito da:

1. CCNL sottoscritto in data 7 aprile 1999 – parte normativa 1998-2001 e biennio economico 1998-1999;
 2. CCNL sottoscritto in data 20 settembre 2001 – biennio economico 2000-2001;
 3. CCNL 19 aprile 2004 – parte normativa 2002-2005 e biennio economico 2002-2003
- viene articolato nei tre fondi di cui agli articoli 29, 30 e 31 ed è stato riconfermato per i bienni economici 2004-2005, 2006-2007 e 2008-2009.

Tali fondi sono denominati:

- A. Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno;
- B. Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali;
- C. Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica.

Ciò posto, il quadro completo delle voci di finanziamento degli istituti contrattuali deve essere desunto dalla lettura combinata dei contratti collettivi sopraindicati.

I dati per la determinazione dei valori dei fondi consolidati al 31.12.2007 sono stati determinati prendendo a riferimento i valori dei Fondi così come definiti dal CCNL 10.04.08.

Il 31 luglio 2009 è stato sottoscritto il CCNL del personale del Comparto del SSN per il biennio economico 2008/2009. Lo stesso, composto da 10 articoli, suddivisi tra disposizioni di carattere generale ed altre tre parti, quattro tabelle ed un allegato, provvede a stabilire, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009, gli incrementi retributivi del trattamento economico tabellare, delle posizioni iniziali e di sviluppo delle diverse categorie in cui è suddiviso il personale dipendente. Successivamente regola gli istituti economici connessi.

Nella parte II l'articolo 7, "Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno", l'articolo 8, "Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali", e l'articolo 9 "Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica" confermano, a decorrere dal 1° gennaio 2008, gli analoghi fondi di cui agli articoli 8, 9 e 10 del CCNL 10 aprile 2008 nonché tutte le modalità di utilizzo. E' confermata la regola che, ove a consuntivo i fondi degli articoli 7 e 9 (fondo per il lavoro straordinario ecc. e fondo delle fasce retributive) non risultino momentaneamente del tutto utilizzati, le relative risorse sono temporaneamente spostate nel fondo dell'articolo 8 (fondo della produttività), ove peraltro non si storicizzano, dovendo essere riassegnate ai fondi di pertinenza dal gennaio dell'anno successivo.

Si rimanda a consuntivo la quantificazione delle decurtazioni previste dall'art. 71 c. 1 della L. 133/2008.

- Per la determinazione provvisoria dei fondi per l'anno 2017, si è tenuto conto inoltre di:
1. quanto previsto dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (riferimento anno 2014);
 2. quanto previsto dall'articolo 1, comma 236 della Legge 208/2015 (Legge Stabilità 2016) che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente. Per effetto di tale disposizione quindi, l'anno 2015 rappresenta il limite di spesa che a partire dalla determinazione dei fondi aziendali dall'anno 2016 non può essere superato.

Per la determinazione dei fondi aziendali si è tenuto inoltre conto degli effetti della deliberazione del Commissario n. 511 del 17/11/2016 "Area del Personale del comparto Sanità del Servizio Sanitario Nazionale. Approvazione dei Contratti Collettivi Integrativi "Produttività collettiva, anno 2016", "Integrazione del fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica, con risorse derivanti dal fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, ex art. 39, comma 4, lett. D) del CCNL 7 aprile 1999" e "Progressioni economiche orizzontali, anno 2016" sottoscritti in data 15 Novembre 2016".

Al fine di un'esposizione più trasparente e uniforme degli atti si è presa a riferimento la circolare n. 25 del 19 luglio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che, tra le altre cose, ha predisposto lo schema standard di relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi. Pertanto lo schema di costituzione dei fondi aziendali segue pedissequamente quanto rappresentato nella circolare sopra richiamata.

Per una lettura più chiara e sintetica vengono espone le tabelle relative i fondi contrattuali a decorrere dall'anno 2015. Si ricorda che per effetto delle integrazioni intervenute all'art. 9 c. 2 bis della L. 122/2010 (rif. Art. 1, c. 456 L. 147/2013), le riduzioni dell'anno 2014 sono state trasformate in decurtazioni definitive dall'anno 2015.

Vengono riepilogati di seguito, gli importi teorici dei fondi per gli anni 2015, 2016 e 2017, considerati come sintesi della costituzione dei fondi sottoposti a certificazione (valori espressi in euro):

Denominazione Fondo	2015*	2016*	2017*
Fondo Fasce	5.035.255,32	5.245.255,32	5.245.255,32
Fondo Lavoro straordinario e disagio	2.869.159,31	2.659.159,31	2.659.159,31
Fondo Produttività	1.607.975,00	1.607.975,00	1.607.975,00
Ammontare risorse	9.512.389,63	9.512.389,63	9.512.389,63

Articolo - 7 Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno.

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Risorse storiche consolidate:

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 7 c. 1	CCNL 31.07.2009	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	3.161.193,02	3.161.193,02	3.161.193,02
Art. 39 c.5	CCNL 07.04.1999	Valore annuo delle 65 ore di lavoro straordinario dei dipendenti a cui è stata attribuita l'indennità di funzione per le posizioni organizzative	-27.833,00	-27.833,00	-27.833,00

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Nulla da esporre

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
	Nota AOUIVR prot. 3659 del 24.01.2012	Risorse finanziarie a seguito del trasferimento di n. 6 unità di personale da AOUIVR all'ULSS 22	6.347,73	6.347,73	6.347,73

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Riferimento normativo		descrizione	2015**	2016**	2017**
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	Ripristino valore pari a n. 65 ore pro-capite di lavoro straordinario per ogni dipendente incaricato di P.O. ECCEDENTE rispetto alla quota calcolata per anno 2015 (vedere ripristino quota in F.do Fasce)	10.769,31	11.146,68	11.146,68

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, a partire dall'anno 2015, riducono l'ammontare del fondo e precisamente:

- Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014). Nella fattispecie € 281.317,75 verranno decurtati anche per gli anni successivi.
- Decurtazione prevista dall'art. 71 c. 1 della Legge 6.08.2008 n. 133 – (Legge Brunetta);
- Decurtazione prevista dall'art. 1 c. 236 della Legge 208/2015 (Legge stabilità 2016). La decurtazione riferita alla suddetta normativa, viene effettuata utilizzando la tecnica della "semisomma", cioè sul confronto del personale in servizio al 31.12 e 1.01 di ogni anno, rispetto a quello calcolato per l'anno 2015.

Nella costituzione del fondo per l'anno 2017 non sono state considerate le decurtazioni

previste dall'art. 71 c. 1 della L. 133/2008 nonchè la decurtazione prevista dall'art. 1 c. 236 della Legge 208/2015 (Legge stabilità 2016) per le quali si opererà a consuntivo.

Inoltre, come previsto dall'art. 39 c. 4 lett. d) del CCNL 07.04.1999, per effetto del verbale di Contrattazione Integrativa Aziendale sottoscritto il 15/11/2016, la somma di €. 210.000,00 viene trasferita con decorrenza 1.01.2016 dal Fondo Condizioni di Lavoro al Fondo Fasce (Delibera Commissario n. 511/2016).

Riferimento normativo		Decurtazioni	2015**	2016**	2017**
Art. 39 c. 4 lett. d)	CCNL 07.04.1999	Trasferimento risorse da Fondo Condizioni di Lavoro a Fondo Fasce. VERBALE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE DEL 15/11/2016. Delibera n. 511/2016	-----	-210.000,00	-210.000,00
Art. 71 c. 1 L. 133/2008		Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.	-455,65	-298,13	a consuntivo
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio] L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	-281.317,75	-281.317,75	-281.317,75
Art 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente [Riduzione personale in servizio]	-----	-18.083,00	a consuntivo

Affinché si possa ottenere il fondo spendibile per l'anno 2017 è necessario procedere alla valorizzazione puntuale delle eventuali riduzioni previste dalla normativa sopra citata per quanto riguarda la riduzione del personale in servizio e l'art. 71 c. 1 della Legge 6.08.2008 n. 133. Ciò è possibile solamente a consuntivo.

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	2015**	2016**	2017**
Totale	2.868.703,66	2.641.155,55	2.659.536,68

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo
Nulla da esporre

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))	2015**	2016**	2017**
Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile	2.868.703,66	2.641.155,55	2.659.536,68

Il valore del fondo per gli anni 2015 e seguenti è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione

Articolo - 8 Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali.

Le considerazioni iniziali fatte per il precedente fondo sono riprese anche nel caso del presente fondo, ribadendo il valore iniziale dato dal consolidato alla data del 31 dicembre 2007 così come previsto dall'art. 8, comma 1.

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.**Risorse storiche consolidate:**

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 8 c. 1	CCNL 31.07.2009	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	1.600.301,49	1.600.301,49	1.600.301,49

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 6 c. 2	CCNL 05.06.2006	Con decorrenza 1 gennaio 2003 sono disponibili ulteriori risorse, pari a € 133,90 annue per dipendente in servizio al 31 dicembre 2001 al netto degli oneri riflessi. Tali risorse sono destinate alla contrattazione integrativa che provvederà a ripartirle tra i fondi degli artt.30 e 31, garantendo un adeguato incremento del fondo della produttività (trattasi della quota rimasta assegnata al Fondo produttività)	135.212,22	135.212,22	135.212,22
Art. 11 c. 1	CCNL 10.04.2008	Per ogni dipendente in servizio al 31.12.2005 28,73 euro annui lordi per l'anno 2008 ((trattasi della quota rimasta assegnata al Fondo produttività))	23.456,41	23.456,41	23.456,41

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
	Nota AOUIVR prot. 3659 del 24.01.2012	Risorse finanziarie a seguito del trasferimento di n. 6 unità di personale da AOUIVR all'ULSS 22	7.259.00	7.259.00	7.259.00

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 30 c. 3 lett. b)	CCNL 19.04.2004	Somme assegnate al Fondo produttività da disposizioni contrattuali: proventi delle aziende o enti ad incentivi al personale	----	----	----

III.1.3 – Sezione III - (eventuali) decurtazioni del fondo

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, a partire dall'anno 2015, riducono l'ammontare del fondo e precisamente:

- Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014). Nella fattispecie € 158.254,12 verranno decurtati anche per gli anni successivi.
- Decurtazione prevista dall'art. 1 c. 236 della Legge 208/2015 (Legge stabilità 2016). La decurtazione riferita alla suddetta normativa, viene effettuata utilizzando la tecnica della "semisomma", cioè sul confronto del personale in servizio al 31.12 e 1.01 di ogni anno, rispetto a quello calcolato per l'anno 2015.

Riferimento normativo		Decurtazioni	2015**	2016**	2017**
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio] L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	-158.254,12	158.254,12	-158.254,12
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente [Riduzione personale in servizio]	-----	-10.934.00	a consuntivo

Affinché si possa ottenere il fondo spendibile per l'anno 2017 è necessario procedere alla valorizzazione puntuale delle eventuali riduzioni previste dalla normativa sopra citata per quanto riguarda la riduzione del personale in servizio. Ciò è possibile solamente a consuntivo.

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	2015**	2016**	2017**
Totale	1.607.975,00	1.597.041,00	1.607.975,00

Totale risorse variabili sottoposto a certificazione:

Nulla da esporre

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

Nulla da esporre.

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))	2015**	2016**	2017**
Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile	1.607.975,00	1.597.041,00	1.607.975,00

Il valore del fondo per gli anni 2015 e seguenti è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione.

Articolo - 9 Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica.

Le considerazioni iniziali fatte per i precedenti fondi sono riprese anche nel caso del presente fondo, ribadendo il valore iniziale dato dal consolidato alla data del 31 dicembre 2007, così come previsto dall'art. 9, comma 1. In applicazione dell'art. 9, comma 2 il maggiore valore di fascia per l'anno 2009 è di euro 155.850,75. Tale valore a decorrere dal 01.01.2009 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 01.01.2008. Si ricorda che l'incremento del fondo dovuto al valore annuo delle 65 ore di lavoro straordinario dei dipendenti a cui è stata attribuita l'indennità di funzione per le posizioni organizzative, in applicazione dell'art. 39 comma 5 del CCNL sottoscritto il 07/04/1999, si determina a consuntivo ed è decurtato ogni anno dal fondo accessorio. Pertanto a decorrere dall'anno 2015 il valore del fondo è da considerarsi provvisorio per quanto riguarda il rinnovo contrattuale ma consuntivo rispetto alle assegnazioni che ci sono state nel corso dei rispettivi anni.

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Risorse storiche consolidate

Riferimento normativo	Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 9 c. 1 CCNL 31.07.2009	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	4.512.588,67	4.512.588,67	4.512.588,67
Art. 39 c.5 CCNL 07.04.1999	Valore annuo delle 65 ore di lavoro straordinario dei dipendenti a cui è stata attribuita l'indennità di funzione per le posizioni organizzative	27.833,00	27.833,00	27.833,00
Art. 31 c. 4 lett. a) - 1° alinea CCNL 19.04.2004	€ 2,00 mensili per tredici mensilità, per tutti i dipendenti in servizio al 31.12.2011, per attuazione art. 18	43.758,00	43.758,00	43.758,00

Art. 31 c. 4 lett. a) - 2° alinea	CCNL 19.04.2004	€ 4,05 mensili per tredici mensilità, per tutti i dipendenti in servizio al 31.12.2011, per attuazione art. 19, lett. d)	88.609,95	88.609,95	88.609,95
-----------------------------------	-----------------	--	-----------	-----------	-----------

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 9 c. 2	CCNL 10.04.2008	Maggiori valori di fascia per l'anno 2009. Il valore esposto comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 01.01.2008	155.850,75	155.850,75	155.850,75

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2015**	2016**	2017**
Art. 10 c. 1	CCNL 10.04.2008	Risorse RIA in godimento del personale cessato [Somma algebrica della RIA del personale ospedaliero cessato ed assunto. Rateo per l'anno di cessazione/assunzione e quota intera per gli anni successivi.]	539.918,40	572.922,14	591.227,52
Art. 40 c. 2	CCNL 07.04.1999	Risorse Indennità infermieristica maturate dal personale interessato e destinato al finanziamento dei percorsi economici orizzontali e delle posizioni organizzative	184.663,00	184.663,00	184.663,00
Art. 33 c. 2 lett. b)	CCNL 19.04.2004	Risorse regionali pari allo 0,17% del Monte Salari anno 2001 al netto neri riflessi (€ 40.276.161,66) per prosecuzione riordino professioni sanitarie e di ass. sociale - art. 19 c. 1 lett. b) e c) CCNL 19.04.2004	58.935,56	58.935,56	58.935,56
Art. 11 c. 1	CCNL 10.04.2008	Per ogni dipendente in servizio al 31.12.2005 28,73 euro annui lordi per l'anno 2008 (trattasi della quota assegnata al Fondo Fasce)	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	Nota AOUIVR prot. 3659 del 24.01.202	Incremento risorse finanziarie a seguito del trasferimento di n. 6 unità di personale dall'Az. Osp. Univ. Integ. Di Verona dell'ULSS 22	19.303,76	19.303,76	19.303,76
Art. 39 c. 4 lett. d)	CCNL 07.04.1999	Trasferimento risorse da Fondo Condizioni di Lavoro a Fondo Fasce. VERBALE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE DEL 15/11/2016. Delibera n. 511/2016	-----	210.000,00	210.000,00

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Riferimento normativo		descrizione	2015**	2016**	2017**
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	Ripristino quota pari a n. 65 ore pro-capite di lavoro straordinario per dipendenti incaricati di P.O. fino a concorrenza quota calcolata per anno 2010 e da 1.1.2016 su anno 2015 (VEDERE DECURTAZIONE DI PARI IMPORTO SU FONDO CONDIZIONI LAVORO: TRATTASI DI PARTITA DI GIRO)	-10.769,31	-11.146,68	-11.146,68

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, a partire dall'anno 2015, riducono l'ammontare del fondo e precisamente:

- Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014).

- b) Nella fattispecie:
- a. € 126.906,47 Riduzione somma art. 10 c. 1 CCNL 10.04.2008 (RIA)
 - b. € 481.529,99 Riduzione personale cessato dal servizio
- c) verranno decurtati anche per gli anni successivi
- d) Decurtazione prevista dall'art. 71 c. 1 della Legge 6.08.2008 n. 133 – (Legge Brunetta);
- e) Decurtazione prevista dall'art. 1 c. 236 della Legge 208/2015 (Legge stabilità 2016). La decurtazione riferita alla suddetta normativa, viene effettuata utilizzando la tecnica della "semisomma", cioè sul confronto del personale in servizio al 31.12 e 1.01 di ogni anno, rispetto a quello calcolato per l'anno 2015.
- Nella costituzione del fondo per l'anno 2017 non sono state considerate le decurtazioni previste dall'art. 71 c. 1 della L. 133/2008 nonchè la decurtazione prevista dall'art. 1 c. 236 della Legge 208/2015 (Legge stabilità 2016) per le quali si opererà a consuntivo.

Per l'applicazione e gli effetti previsti dall'articolo 1, comma 236 della Legge 208/2015 (Legge Stabilità 2016), che ha stabilito che: "a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente", per quanto riguarda la riduzione riferita alla R.I.A., si è fatto riferimento al valore dell'anno 2015 pari ad €. 539.918,40.

Pertanto la riduzione relativa all'anno 2017 relativa alla RIA sarà pari ad €. 51.309,12 (importo provvisorio) dato da €. 591.227,52 (valore RIA 2017) meno €. 539.918,40 (valore RIA di riferimento anno 2015).

Riferimento normativo		Decurtazioni	2015**	2016**	2017**
Art. 71 c. 1	L. 133/2008	Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.	-2.154,37	-1.704,53	A consuntivo

Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione somma art. 10 c.1 CCNL 10.04.2008 RIA]	-126.906,47	-126.906,47	-126.906,47
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio] L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza [Riduzione personale in servizio]	-481.529,99	-481.529,99	-481.529,99
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile [Riduzione somma art. 10 c.1 CCNL 10.04.2008 RIA]		-33.003,74	-51.309,12 (dato provvisorio)
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile [Riduzione personale in servizio]		-33.261,00	A consuntivo

Affinché si possa ottenere il fondo spendibile per l'anno 2017 è necessario procedere alla valorizzazione puntuale delle eventuali riduzioni previste dalla normativa sopra citata per quanto riguarda la RIA, la riduzione del personale in servizio e l'art. 71 c. 1 della Legge 6.08.2008 n. 133. Ciò è possibile solamente a consuntivo.

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	2015**	2016**	2017**
Totale (l'incremento è dovuto al trasferimento dal fondo accessorio)	5.033.100,95	5.209.912,42	5.244.877,95

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

Valore delle risorse e delle fasce economiche che cofinanziano le progressioni verticali di cui agli artt. 18 e 19 del CCNL 19.04.04	2015**	2016**	2017**
Totale	-365.062,30	-351.821,32	-351.821,32

Valore delle fasce che cofinanzia le progressioni verticali di cui agli artt. 18 e 19 del CCNL 19.04.2004.

Si cita a tal proposito quanto contenuto nella circolare della Regione Veneto prot. n. 447089/50.00.11 del 29.06.2004: "...*OMISSIS*...Al riguardo si precisa che tale valore non va detratto dal fondo ma deve essere congelato e reso indisponibile fino alla cessazione dei dipendenti che hanno beneficiato degli inquadramenti. Dette risorse potranno essere nuovamente utilizzate solo dopo la cessazione dal servizio del personale che abbia beneficiato dei passaggi, ma dovranno essere mantenute congelate e rese indisponibili qualora, ai sensi dell'art. 31, comma 7 ultima parte del CCNL "si confermino i posti in dotazione organica per i passaggi verticali interni".

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))	2015**	2016**	2017**
Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile	4.668.038,65	4.858.091,10	4.893.056,63

Il valore del fondo per gli anni 2015 e seguenti è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione.